

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO  
E DEL LAZIO MERIDIONALE**

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

LMG - 01



Tesi di laurea in

**DIRITTO INTERNAZIONALE**

**LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI ARBITRATO  
SPORTIVO INTERNAZIONALE DEL TRIBUNALE  
FEDERALE SVIZZERO**

Relatore

Ch.mo Prof.

**Giancarlo SCALESE**

Candidato

**Mario PIROLI**

Matr. 48640

Anno Accademico 2023/2024



*Lo sport va a cercare la paura per  
dominarla, la fatica per trionfarne,  
la difficoltà per vincerla.*

PIERRE DE COUBERTIN



## INDICE

INTRODUZIONE .....	p. 1
--------------------	------

### CAPITOLO I

#### LA *LEX SPORTIVA* ED I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO SPORTIVO INTERNAZIONALE

1. Il diritto sportivo quale ordinamento giuridico caratterizzato dalla transnazionalità .....	4
2. La centralità della <i>lex mercatoria</i> , del Comitato Internazionale Olimpico e delle Organizzazioni Sportive Internazionali alla formazione di una <i>lex sportiva</i> .....	9
3. La nozione di <i>lex sportiva</i> e le teorie sul suo contenuto .....	13
4. I principi generali del diritto sportivo internazionale tra principi generali di diritto e principi sportivi propri .....	17

### CAPITOLO II

#### L'ARBITRATO SPORTIVO E L'ARBITRATO INTERNAZIONALE

1. I criteri di collegamento tra l'arbitrato sportivo e l'arbitrato internazionale .....	23
2. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna: nascita, struttura e funzioni .....	28
3. Le disposizioni di carattere generale per le procedure dinanzi al TAS .....	33
4. La procedura arbitrale ordinaria dinanzi al TAS.....	38
5. La procedura arbitrale d'appello dinanzi al TAS.....	41
6. Le procedure dinanzi alla camera anti-doping ed alla camera <i>ad hoc</i> del TAS.....	45

7. I rapporti tra il TAS e le autorità nazionali con particolare riferimento alla circolazione dei lodi.....	50
--	----

### **CAPITOLO III**

#### **LA DISCIPLINA DELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE IN SVIZZERA AI SENSI DELLA LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (LDIP)**

1. Il Capitolo 12 della Legge federale sul Diritto Internazionale Privato (LDIP): una visione d'insieme.....	55
2. Il campo di applicazione e la sede del tribunale arbitrale.....	60
3. La compromettibilità, il patto di arbitrato e le clausole di arbitrato....	62
4. Gli arbitri: nomina, sostituzione, ricusa e destituzione.....	64
5. La disciplina della procedura arbitrale.....	68
6. La competenza del tribunale arbitrale.....	71
7. Il lodo.....	73
8. L'impugnazione e la revisione del lodo.....	75

### **CAPITOLO IV**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO QUALE AUTORITÀ DI RICORSO E DI REVISIONE IN MATERIA ARBITRALE INTERNAZIONALE**

1. La Legge sul Tribunale Federale Svizzero del 17 giugno 2005: cenni introduttivi.....	80
2. I giudici del Tribunale Federale Svizzero.....	82
3. L'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale Federale Svizzero.....	85
4. La giurisdizione arbitrale: il rinvio al ricorso in materia civile.....	89
5. La revisione dei lodi arbitrali.....	95

## **CAPITOLO V**

### **LA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO IN MATERIA ARBITRALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ARBITRATO SPORTIVO INTERNAZIONALE**

1. Considerazioni preliminari sul ruolo del Tribunale Federale Svizzero in materia arbitrale..... 97
2. La nomina o costituzione irregolare del Tribunale arbitrale..... 101
3. L'erronea decisione degli arbitri sulla propria competenza..... 105
4. La violazione dei principi del giusto processo..... 108
5. Il lodo incompatibile con l'ordine pubblico..... 113
6. Le clausole compromissorie "patologiche"..... 116
7. La compatibilità della successione sportiva in sede FIFA con l'ordine pubblico..... 119
8. I limiti delle giurisdizioni FIFA e TAS in relazione alle controversie contrattuali sui trasferimenti dei calciatori..... 122

**CONCLUSIONI..... 125**

**RINGRAZIAMENTI..... 127**

**BIBLIOGRAFIA..... 129**

**GIURISPRUDENZA..... 135**

**LEGISLAZIONE..... 138**





## INTRODUZIONE

Il mondo dello sport è un terreno in cui le passioni umane si fondono con la competizione, la disciplina e la ricerca dell'eccellenza. Le competizioni sportive sono, innegabilmente, degli eventi che suscitano un interesse unanime e diffuso, tanto da rappresentare una delle manifestazioni più evidenti e paradigmatiche della globalizzazione.

Contestualmente alla continua crescita, economica e non, del fenomeno sportivo, negli ultimi anni, ha assunto rilevanza quella branca del diritto che si occupa di governare l'attività sportiva, sia a livello nazionale che internazionale, ossia il diritto dello sport.

Il diritto dello sport, come oggetto di studio e di ricerca, è recentissimo. Si tratta di una materia che, in ragione della sua interdisciplinarietà, si interseca con una molteplicità di settori del diritto: diritto privato, diritto del lavoro, diritto tributario, diritto comunitario, fino a spingersi al diritto internazionale.

L'idea del presente elaborato nasce proprio dai vari punti di contatto che il diritto dello sport trova col diritto internazionale. Invero, il fenomeno sportivo presenta una dimensione transnazionale che ha progressivamente assunto un'autonoma e complementare collocazione nel diritto internazionale, tanto da far affermare, ad autorevoli studiosi della materia, che esiste un vero e proprio "diritto internazionale dello sport".

L'elaborato affronta dapprima la nozione di *lex sportiva*, partendo dal presupposto che l'ordinamento sportivo internazionale si permea di principi generali del diritto e di principi sportivi propri, così come evidenziato dal Tribunale Arbitrale dello Sport nel lodo 98/200 del 20 agosto 1999, ove si afferma che “[...] *sports law has developed and consolidated along the years, particularly through the arbitral settlement of disputes, a set of unwritten legal principles - a sort of lex mercatoria for sports or, so to speak, a lex ludica - to which national and international sports federations must conform, regardless of the presence of such principles within their own statutes and regulations or within any applicable national law*”, per

poi focalizzarsi sulla centralità della *lex mercatoria* e delle Organizzazioni Sportive Internazionali nella definitiva affermazione di tale *lex sportiva*.

Di seguito, si analizzeranno i principali criteri di collegamento tra l'arbitrato sportivo e l'arbitrato internazionale, con particolare riferimento alla nascita, alla struttura ed alle funzioni della più alta autorità giurisdizionale sportiva: il Tribunale Arbitrale dello Sport con sede a Losanna. In estrema sintesi, il Tribunale Arbitrale dello Sport, offre un forum neutrale e specializzato per risolvere controversie legate allo sport, tra cui questioni disciplinari, contrattuali e regolamentari. Nello specifico, si approfondiranno le disposizioni contenute nel *Code CAS*, le quali disciplinano le varie tipologie di procedure arbitrali dinanzi a tale autorità. Senza omettere, in ragione dell'internazionalità delle procedure in parola, di focalizzarsi sui rapporti tra il Tribunale Arbitrale dello Sport e le autorità nazionali, con specifica attenzione alla circolazione internazionale dei lodi ai sensi della Convenzione di New York del 1958.

Giungendo al nucleo centrale dell'elaborato, si è cercato, poi, di fornire una panoramica della disciplina dell'arbitrato internazionale in Svizzera, esaminando la Legge federale sul Diritto Internazionale Privato (c.d. LDIP). D'altronde, come si avrà modo di comprendere, la Svizzera è uno dei Paesi più scelti per lo svolgimento di arbitrati internazionali, essendo esso definito come un Paese "*arbitration friendly*". Anche in relazione alle controversie in ambito sportivo, la Svizzera è la sede arbitrale di gran lunga più scelta; si pensi che dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport si sono svolti, nel 2022, 830 procedimenti arbitrali, di cui la maggior parte di carattere internazionale.

In tale contesto, assume fondamentale rilevanza il ruolo del Tribunale Federale Svizzero, essendo tale Tribunale l'unica autorità di ricorso e di revisione in materia arbitrale internazionale. Dopo aver chiarito la centralità del ruolo del Tribunale Federale Svizzero, analizzando la sua organizzazione ed amministrazione, così come individuata dalla Legge sul Tribunale Federale Svizzero, si andranno ad evidenziare i più consolidati principi giurisprudenziali della Suprema Corte elvetica in materia arbitrale, con particolare attenzione all'arbitrato sportivo internazionale.

Invero, come si avrà modo di approfondire, il Tribunale Federale Svizzero, a partire dall'istituzione del TAS nel 1984, ha avuto modo di

creare una ricca giurisprudenza in materia di arbitrato sportivo, con alcuni aspetti che la caratterizzano rispetto alla generale giurisprudenza del Tribunale relativa ai ricorsi contro i lodi arbitrali commerciali.

Concludendo, durante la redazione dell'elaborato non è mancata l'emersione di profili problematici nell'organizzazione e nel mantenere coerente la trattazione d'insieme, ma, l'auspicio è, comunque, quello di fornire un contributo su una tematica innovativa, quantomeno in Italia, che possa suscitare interesse ed orientare coloro che si avvicinano alla materia o che già operano nel settore.

## CAPITOLO I

### LA *LEX SPORTIVA* ED I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO SPORTIVO INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1. Il diritto sportivo quale ordinamento giuridico caratterizzato dalla transnazionalità. — 2. La centralità della *lex mercatoria*, del Comitato Internazionale Olimpico e delle Organizzazioni Sportive Internazionali alla formazione di una *lex sportiva*. — 3. La nozione di *lex sportiva* e le teorie sul suo contenuto. — 4. I principi generali del diritto sportivo internazionale tra principi generali di diritto e principi sportivi propri.

#### 1. IL DIRITTO SPORTIVO QUALE ORDINAMENTO GIURIDICO CARATTERIZZATO DALLA TRANSNAZIONALITÀ

Il diritto sportivo si caratterizza, ad oggi, come un vero e proprio ordinamento giuridico. Tuttavia, il processo con cui si è giunti a riconoscere l'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo non è stato immediato. A tal proposito, è necessario premettere che lo sport, sin dagli inizi del secolo scorso, è passato da fenomeno elitario, inidoneo a suscitare interessi diffusi che coinvolgessero la collettività, a forma di aggregazione sociale, estesa a tutti gli strati della popolazione. Il mondo sportivo ha, infatti, assunto, nel corso degli anni, un'importanza socio-economica non indifferente che ha necessitato, sul piano normativo, degli interventi da parte dei legislatori internazionali e nazionali.

La dottrina maggioritaria afferma, pacificamente, che non esiste un unico ordinamento giuridico, ma tanti ordinamenti quante sono le diverse discipline sportive, poiché, all'interno di ogni sistema sportivo organizzato, si può rinvenire la presenza dei tre elementi costitutivi tipici di un

ordinamento giuridico, ossia la plurisoggettività, normazione ed organizzazione <sup>1</sup>. Pertanto, nessuna incertezza può sussistere circa la sussistenza di un ordinamento giuridico sportivo ed, inoltre, nessun dubbio può emergere in relazione all'esercizio, da parte di tale ordinamento, del potere di autodisciplina, il quale si rinviene, principalmente, nell'autogestione normativa e della c.d. giustizia sportiva <sup>2</sup>. Infatti, ormai da decenni le strutture sportive nazionali ed internazionali sono organizzate a forma di piramide <sup>3</sup> e vengono disciplinate da direttive e normative di dettaglio che attraverso la loro riconducibilità diretta o indiretta alle Federazioni Internazionali delle varie discipline sportive ed al Comitato

---

<sup>1</sup> Si vedano al riguardo le osservazioni di W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, c. 1381 ss. Tra l'altro, la tesi della possibile configurazione di una pluralità di ordinamenti giuridici, pur nell'ottica limitata agli ordinamenti che operano all'interno di quello statale e svincolati dal requisito della territorialità è stata approfondita in numerosi studi, si vedano, tra gli altri, W. CESARINI SFORZA nella voce *Ordinamenti giuridici (pluralità degli)*, in *Nss. Dig.*, XII, Torino, 1965, p. 3 ss.; F. MODUGNO, voce *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, p. 57 ss.; M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1949, p. 18 ss.; I. MARANI TORO, A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 375 ss.; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1979, p. 32 ss. Sul punto, anche la giurisprudenza ha affermato la sussistenza di un ordinamento giuridico sportivo. In particolare, è chiarissima la posizione espressa da Cass. 11 febbraio 1978, n. 625, in *Giust. civ.*, 1978, I, p. 817 ss., secondo la quale "la disciplina dei rapporti negoziali che interessano, in particolare, il trasferimento dei calciatori tra le società sportiva affiliate alla FIGC, non costituisce materia che l'ordinamento dello Stato avrebbe potuto delegare alle federazioni, non già perché al riguardo sussista una riserva assoluta di legge, ma perché costoro nel comprendere nei regolamenti interni tale disciplina, esplicano un potere originario ed autonomo che spetta a qualsiasi istituzione nel proprio ambito, secondo i canoni dell'autonomia privata". Diversi anni dopo tale pronuncia, quantomeno nel nostro Paese, la sostanziale indifferenza dell'ordinamento statale nei confronti di quello sportivo, terminò con l'occasione generata dalle vicende calcistico-giudiziarie relative all'esito della stagione sportiva 2002/2003. Proprio nel 2003, infatti, venne emanata la legge 17 ottobre 2003, n. 280 che sancisce, nei commi 1 e 2 dell'art. 1: "[...] l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

<sup>2</sup> Cfr., per tutti, F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, p. 83 ss.; F. VERDE, M. SANINO, *Il diritto sportivo*, Wolters Kluwer, 2015, p. 443 ss.

<sup>3</sup> Tali strutture sono gerarchicamente organizzate. Al vertice vi è il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), al quale sono gerarchicamente subordinati i vari Comitati Olimpici Nazionali. Parallelamente, operano le Federazioni Internazionali, alle quali si subordinano, a loro volta, le Federazioni Nazionali. Gli atleti, infine, sono alla base di tale struttura piramidale.

Internazionale Olimpico (CIO), hanno addirittura cercato di porsi al di sopra, o quanto meno al di fuori, di ogni ordinamento giuridico statale<sup>4</sup>.

Tale capacità di autogestione normativa, si concretizza — a titolo esemplificativo — negli statuti e nei regolamenti che ogni organismo associativo e ogni federazione attuano, nella disciplina dei rapporti tra società sportive affiliate alle federazioni e tra tali società e gli sportivi, nella normativa circa la regolamentazione dell'esercizio da parte degli sportivi dell'attività sportiva e via dicendo; senza soffermarsi in una mera elencazione che, ad ogni modo, non potrà comunque mai essere tassativa, in ragione della costante evoluzione del diritto sportivo, ciò che giova rilevare in questa sede è che il complesso normativo facente parte dell'ordinamento giuridico sportivo non è riconducibile ad uno specifico ordinamento statale, in virtù del carattere di transnazionalità del diritto sportivo. Si consideri, infatti, che nell'esercizio di tale autogestione normativa, le strutture sportive nazionali ed internazionali, adottano degli istituti che privilegiano un significato tendente all'universale e cioè, più nello specifico, le regole sportive e dei rapporti sportivi non solo non devono operare nell'ambito di un unico ordinamento statale, ma soprattutto svolgono la loro funzione attraverso la più adeguata valorizzazione della peculiarità delle diverse discipline secondo parametri sufficientemente duttili. Nel fare ciò, le strutture sportive internazionali, si assicurano di garantire una quanto più possibile uniformità delle regole sportive, le quali si applicano ad una

---

<sup>4</sup> In relazione a tale aspetto si consideri che molti autori non hanno esitato, pur privilegiando una impostazione pubblicistica del diritto sportivo, a cercare di non ricondurlo ad alcun ordinamento statale ed a considerare la Carta Olimpica adottata dal CIO alla stregua di un vero e proprio statuto costituzionale di un ordinamento sportivo caratterizzato da originalità e sovranazionalità. Rappresenta un esempio di tali tentativi il caso “*Butch Reynolds*”, ove la *International Amateur Athletic Federation* (IAAF) affermò apertamente che essa trovava in se stessa la base legale della propria esistenza e del proprio potere normativo e sanzionatorio; in tale prospettiva, l'IAAF non poteva riconoscere la sentenza di un giudice americano che aveva sospeso la squalifica inflitta all'atleta americano Butch Reynolds. Per un approfondimento sul caso si vedano E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 243 ss.; V.A. NELSON, *Butch Reynolds and the American Judicial System v. The International Amateur Athletic Federation. A comment on the need for judicial restraint*, 3 *Seton Hall J. Sports L.*, 1992, p. 173 ss.; D.B. MARK, *Reynolds v. International Amateur Athletic Federation: the need for an independent tribunal in international athletic disputes*, in *Corn. JIL*, 1995, p. 653 ss.

pluralità di soggetti decisamente più ampia di quella propria di uno specifico ordinamento giuridico statale <sup>5</sup>.

Proprio questo contesto — consistente nella volontà di impiegare delle generali regole sportive — ha permesso al CIO di redarre la Carta Olimpica; alla *World Anti-Doping Agency* (WADA) di adottare un Codice universale antidoping; alle Federazioni Sportive Internazionali di emanare i regolamenti relativi, ad esempio, ai comportamenti cui sono tenuti gli atleti ed alle relative sanzioni. Tutti questi atti codificano ed aggiornano le regole sportive generalmente adottate, formulandole secondo criteri universali e transnazionali ed è in virtù di quest'ultimi che tali atti riescono ad ottenere quell'operatività e quell'efficacia con caratteri uniformi che, altrimenti, sarebbero ottenibili soltanto con l'adozione di vere e proprie convenzioni internazionali.

La prevalenza di fonti extra-statali nella disciplina che caratterizza l'ordinamento giuridico sportivo non deve, tuttavia, far pensare che gli Stati ed il relativo diritto interno non abbiano alcun ruolo <sup>6</sup>. Infatti, seppur l'ordinamento giuridico sportivo è dotato di autonomia, questo deve comunque sempre rispettare i valori ed i principi fondanti degli ordinamenti statali in cui si esplica. In tal senso, le strutture sportive internazionali, nell'esercizio della loro funzione normativa, devono necessariamente tenere in considerazione i principi di ordine pubblico e/o le norme di applicazione necessaria degli ordinamenti statali nell'ambito dei quali le regole sportive andranno ad operare. Sono significative in questa direzione, sul piano del diritto sostanziale, le determinazioni della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) rivolte ad adeguare le disposizioni sportive alle norme internazionali sui diritti dei lavoratori ed in particolare alla

---

<sup>5</sup> S. CARBONE, in E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), Op. cit., p. 245 ss.

<sup>6</sup> Sul punto, un intervento interessante è rappresentato dalla pronuncia del 4 maggio 2001 della Corte Federale FIGC. In tale pronuncia, la Corte, nel ritenere illegittima la previsione federale che poneva un limite l'utilizzo di giocatori provenienti da Paesi diversi da quelli facenti parte dell'Unione Europea, ha affermato che “*l'ordinamento sportivo pur dotato della sua autonomia e della sua specificità [...] deve assicurare la sua coerenza con le inderogabili disposizioni poste dall'ordinamento generale*”. La pronuncia integrale è consultabile alla seguente pagina web: <https://www.meltingpot.org/2001/05/decisione-della-corte-federale-della-federazione-italiana-gioco-calcio-del-4-maggio-2001/>.

Convenzione dell'ILO del 24 giugno 1975 <sup>7</sup>. Anche in relazione agli aspetti di diritto processuale, si assiste ad un costante ammodernamento dell'ordinamento della giustizia sportiva internazionale, il quale si fonda su principi garantistici relativi allo svolgimento del processo. In particolare, proprio al fine di assicurare l'applicazione dei suddetti principi, presenti negli ordinamenti statali più evoluti, sul fronte della giustizia sportiva internazionale, è stato istituito nel 1994 il *Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport* (CIAS); tale Consiglio è una fondazione di diritto privato svizzero con la specifica funzione di garantire l'autonomia e l'indipendenza del massimo organo giurisdizionale sportivo internazionale, ossia il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

---

<sup>7</sup> Esempio di rilievo è rappresentato dall'introduzione (dal 1 gennaio 2021), da parte della FIFA, di nuove disposizioni nel Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (c.d. RSTP), le quali prevedono degli standard minimi per la tutela delle calciatrici professioniste, da applicare a livello globale, con la facoltà per le singole Federazioni sportive nazionali di introdurre tutele maggiori all'interno dei propri regolamenti nazionali.



## 2. LA CENTRALITÀ DELLA *LEX MERCATORIA*, DEL COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO E DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI ALLA FORMAZIONE DI UNA *LEX SPORTIVA*

Le considerazioni di cui al precedente paragrafo permettono di affermare come il fenomeno sportivo sia, per propria natura, idoneo a svolgersi in ambienti sociali non separatamente riconducibili a quelli dei diversi ordinamenti statali. In altri termini, lo sport si organizza attraverso delle regole che non hanno alcuna frontiera; ad esempio, si pensi al gioco del calcio, esso è praticato allo stesso modo a prescindere dal dove.

L'approccio internazionalistico dell'ordinamento giuridico sportivo concede, pertanto, la possibilità di analizzare l'interessante contributo della *lex mercatoria* allo sviluppo di tale ordinamento ed in particolare alla formazione della *lex sportiva*, la quale è stata, necessariamente, recepita da tutti quegli enti che operano sul piano sportivo internazionale.

Occorre anzitutto premettere che non vi è una piena concordanza di vedute circa la *lex mercatoria*. Secondo alcuni essa è un sistema giuridico dotato di autonomia che si basa sul consenso intorno ad alcuni principi derivati da ordinamenti giuridici nazionali, quindi, la *lex mercatoria*, sarebbe in grado di creare e imporre obblighi soltanto nell'ipotesi in cui gli ordinamenti giuridici nazionali possano riconoscerla; per altri, essa è un insieme di regole in grado di governare un contratto sulla base della scelta dei contraenti; secondo altri, inoltre, la *lex mercatoria* può funzionare soltanto ove venga fatto ricorso ad uno strumento arbitrale. Aspetto certo è che essa rifletta un corpo di usi e principi generali ed è definibile come un *set* di regole e un sistema di giudizio che si collegano tra di loro in quanto il secondo tende a creare e completare il primo attraverso una sorta di uniformazione delle varie regole esistente nei vari paesi <sup>8</sup>. Tale *set* di regole nasce da vari *legal orders* che possono essere considerati come alternativa rispetto alle regole interne previste degli ordinamenti giuridici nazionali. La *lex mercatoria*, infatti, si caratterizza per la sua opzionalità — che risiede all'origine dell'accettazione dei singoli ordini giuridici —, in quanto l'acquisizione della sua legittimazione non deriva dal rafforzamento di una

---

<sup>8</sup> Si esprime in questi termini M.F. SERRA, *Lex sportiva e lex mercatoria: un confronto*, in *NOMOS*, 2020, p. 6.

regola da parte di un'autorità, bensì dalla libera accettazione da parte di coloro che se ne servono.

Chiarito ciò, un primo punto di contatto tra la *lex mercatoria* e la *lex sportiva* risiede nei ricorrenti richiami alla buona fede ed ai principi di lealtà, correttezza e probità nella regolamentazione sportiva. Tali principi richiedono idonei mezzi e criteri applicativi per la loro corretta interpretazione e ciò non può che avvenire in virtù del ricorso ad una costruttiva interrelazione con altre norme. Soltanto nel contesto di un'adeguata rete normativa è, infatti, possibile rendere controllabile e gestibile la correttezza delle argomentazioni logico-giuridiche impiegate dall'interprete al fine di garantire una corretta applicazione dei principi in questione<sup>9</sup>.

In questa prospettiva, un utile strumento per realizzare quanto sopra indicato è rappresentato dagli *Unidroit Principles of International Contracts*<sup>10</sup>. Tali principi forniscono un sistema normativo che permette di precisare il senso e la portata dei concetti di buona fede e lealtà nella negoziazione, nonché una corretta interpretazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali internazionali secondo criteri ampiamente utilizzabili (ed utilizzati) in ambito sportivo. In particolare, l'art. 1.7 dei citati Principi Unidroit sancisce che le parti devono operare nel commercio internazionale rispettando il dovere di buona fede e lealtà, in ragione del fatto che la correttezza e la lealtà nei rapporti contrattuali sono dei principi fondanti e, pertanto, non possono mai essere derogati o limitati<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Sul tema dell'interpretazione si vedano A. D'ANGELO, *Discrezionalità del giudice e valori di riferimento nella risoluzione di controversie contrattuali*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 348 ss.; A. D'ANGELO, *La buona fede, il contratto in generale*, IV, in *Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone*, Torino, 2004.

<sup>10</sup> Per un approfondimento sui Principi Unidroit si vedano V. PANUCCIO, *La buona fede nei contratti commerciali internazionali, applicazione alla joint venture*, 1998; G. DE CHIARA, *Le regole generali nella contrattualistica internazionale*, in *Diritto.it*, 2013; F. MARRELLA, *La nuova lex mercatoria. Principi Unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale*, Padova, 2003; F. BORTOLOTTI, *Diritto dei contratti internazionali*, 2009.

<sup>11</sup> L'art. 1.7, rubricato "*Good faith and fair dealing*" dei Principi Unidroit 2016 recita testualmente: "*Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade. The parties may not exclude or limit this duty*". I Principi Unidroit sono rinvenibili alla seguente pagina web: <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-English-bl.pdf>.

Nella stessa prospettiva, allorché si tratta di valutare in cosa consista esattamente la buona fede e la lealtà delle parti contraenti nell'esecuzione di un rapporto sportivo — si pensi ad esempio al trasferimento internazionale dei calciatori, ove, ai sensi dell'art. 3, Allegato 3, del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (c.d. RSTP), tutte le parti che utilizzano la piattaforma per la registrazione di un trasferimento devono operare secondo buona fede <sup>12</sup> —, i Principi Unidroit costituiscono un utile strumento operativo disponibile per l'interprete e per valutare la correttezza delle sue argomentazioni logico-giuridiche in coerenza con le caratteristiche di internazionalità del diritto sportivo.

Un secondo punto di contatto tra la *lex mercatoria* e la *lex sportiva* si riscontra nella realizzazione, da parte della *lex mercatoria*, di un processo decisionale che è in parte applicazione di regole ed in parte processo creativo; è proprio l'elemento della creatività che permette di affermare come una caratteristica della *lex mercatoria* sia quella che gli arbitri devono assumere un ruolo creativo quando devono trovare una soluzione per un problema legale per il quale la *lex mercatoria* offra soltanto risposte parziali o insoddisfacenti <sup>13</sup>. Sotto questo punto di vista la soluzione “creativa” trovata dagli arbitri diventa un precedente che crea la regola. Questa possibilità è rinvenuta, senza alcuna ombra di dubbio, anche nel contesto del diritto sportivo internazionale, ove il Tribunale Arbitrale dello Sport, oltre a riconoscere ed interpretare, si occupa anche di completare le normative sportive esistenti tendendo a realizzare unitarie norme sostantive <sup>14</sup>.

Da ultimo, è necessario considerare che si è giunti ad una formazione della *lex sportiva* anche grazie ai costanti adeguamenti delle normative sportive, adottati direttamente dalle organizzazioni sportive operanti sul

---

<sup>12</sup> L'art. 3, Allegato 3, dell'RSTP così statuisce: “*All users shall act in good faith*”. L'RSTP è consultabile alla seguente pagina web: <https://digitalhub.fifa.com/m/1b47c74a7d44a9b5/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-March-2022.pdf>.

<sup>13</sup> Si veda, in particolare, I.D., *The Law Applicable to the Merits of the Dispute*, in *Arbitration International*, 1986, p. 107.

<sup>14</sup> Si vedano, tra gli altri, i lodi arbitrali inerenti ai casi di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo del calciatore. Sulla materia, un eccellente contributo è realizzato da M. DI FRANCESCO, *Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico*, in *Riv. Dir. Eco. Sport*, 2007, p. 47 ss.

piano internazionale, su tutti il Comitato Internazionale Olimpico (CIO), il quale rappresenta l'ente gerarchicamente superiore a tutti gli altri.

Su questo proposito, invero, tutto il diritto federale interessa un ambito particolarmente ampio di attività, a partire dalle regole di gioco, passando per le c.d. regole deontologiche — si pensi al c.d. *fair-play* —, sino a giungere alle norme di organizzazione delle competizioni sportive, alle norme in materia antidoping, alle norme in materia contrattuale, etc. Nello specifico, la maggior parte delle Federazioni Sportive Internazionali disciplinano i propri rapporti con gli affiliati attraverso la predisposizione di contratti tipo, i quali, a differenza di quanto avviene nella pratica commerciale, non si limitano a fornire un valore esemplificativo e/o indicativo ma costituiscono delle vere e proprie regole di diritto obbligatorio da rispettare. Si pensi all'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) che predispone e registra i contratti di lavoro tra i ciclisti professionisti ed i gruppi sportivi che partecipano alle prove su strada, ovvero alla FIFA che ha dettato un intero regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori. Tali contratti, principalmente incentrati sulla disciplina del rapporto di lavoro sportivo, mettono in risalto l'emersione di “*un droit matériel transnational du contrat de travail sportif qui double le droit du travail propre à chaque Etat*”<sup>15</sup>, un diritto, dunque, sovranazionale del contratto di lavoro sportivo che, tuttavia, non si sottrae al diritto statale, ma esemplifica con spiccata efficacia il contributo delle organizzazioni sportive alla creazione della *lex sportiva*.

---

<sup>15</sup> Così E. LOQUIN, *L'internationalisation des contrats sportifs*, in *Les contrats des sportifs. L'exemple du football professionnel*, Parigi, 2003, p. 47 ss.

### 3. LA NOZIONE DI *LEX SPORTIVA* E LE TEORIE SUL SUO CONTENUTO

Il termine *lex sportiva*, seppur divenuto di uso molto frequente, si segnala anzitutto per la sua non correttezza grammaticale, posto che nella lingua latina non si rinviene l'aggettivo *sportivus*<sup>16</sup>. L'espressione *lex sportiva*, tuttavia, presenta un indubbio *appeal* per tutti coloro che si cimentano nella singolare missione di fornire una nozione di tale espressione.

Orbene, occorre anzitutto premettere che non vi è un accordo generalizzato circa la nozione di *lex sportiva*. Si possono riscontrare, difatti, almeno tre tipologie di approcci.

Il primo dei tre approcci è decisamente quello più restrittivo, in quanto nega che esista una *lex sportiva* in ragione del fatto che essa sarebbe un insieme di altri settori giuridici applicati allo specifico settore dell'attività sportiva e, per tale motivo, non avrebbe possibilità di svilupparsi in un ambito giuridico autonomo<sup>17</sup>.

Il secondo approccio, in maniera opposta, ritiene che la *lex sportiva* esista e sia giuridicamente autonoma, in virtù della specificità del settore sportivo che richiede degli approcci differenti rispetto ad altri settori.

Infine, il terzo approccio riconosce che la *lex sportiva* è un ambito giuridico autonomo ed indipendente che si fonda sulla giurisprudenza e sulla normativa di settore<sup>18</sup>. Tale ultimo approccio permette di far avvenire l'incontro tra *lex mercatoria* e *lex sportiva*, e proprio su questo incontro si "gioca" la difesa di una *lex sportiva* giuridicamente autonoma ed indipendente. Si è già esposto in precedenza come la *lex mercatoria* abbia contribuito alla creazione della *lex sportiva*, in termini riassuntivi, le due *lex* condividono la loro natura — ossia l'essere un insieme di regole —, ma

---

<sup>16</sup> S. BASTIANON, *La lex sportiva*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2021.

<sup>17</sup> Tale concetto è sintetizzato da M. PAPALOUKAS, in occasione del Congresso del 27-29 Novembre 2008 ad Atene, *Policy, European Sports Law and Lex sportiva*: "Thus, in sports law we can find principles of international law, administrative law, commercial law, civil and criminal law. These principles are not integrated directly into the sports law legal order but as they enter the sports area they are reshaped as either new rules or exceptions to the existing rules"

<sup>18</sup> L'approccio in questione è principalmente sostenuto da T. DAVIS, *What is sports law?*, in *R.C.R. Siekmann Soek*, 2012, p. 3 ss.

anche l'essere un metodo di giudizio arbitrale. Logica conseguenza di tali condivisioni non può che essere l'emersione di un'autonomia giuridica ed una indipendenza anche in capo alla *lex sportiva*, in ragione del fatto che l'organizzazione sportiva si dota di peculiari caratteristiche al lume della specificità dello sport, che è riconosciuta a livello internazionale e che porta ad un regolamentazione settoriale che, per molti aspetti anche se entro determinati limiti, tende ad essere autonoma dalle leggi nazionali, realizzando così una *lex sportiva* <sup>19</sup>. Difatti, è innegabile che la *lex sportiva* si colloca in una dimensione transnazionale, distaccandosi per la sua stessa natura dalla soggezione ad un determinato ordinamento <sup>20</sup>.

Chiarito ciò, la problematica — non di semplice risoluzione — che ora si pone attiene al tema della concreta e corretta individuazione di quelle regole che rientrano nella *lex sportiva*. Sotto tale profilo, infatti, si registrano molteplici teorie che fanno emergere la più assoluta anarchia.

Secondo alcuni la *lex sportiva* dovrebbe identificarsi *tout court* con la giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport e, a sostegno di tale impostazione, viene affermato che dalla lettura della giurisprudenza del TAS emerga chiaramente che sovente gli arbitri richiamano precedenti lodi e che le parti stesse utilizzano le precedenti pronunce del TAS per

---

<sup>19</sup> Il principio di specificità dello sport fu, per la prima volta, elaborato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Commissione Europea ed era stato accolto nel Libro Bianco sullo Sport del 2007 e nel documento di lavoro dei servizi allegato ad esso, il quale si prefissò l'obiettivo di definire un orientamento strategico per lo sport a livello europeo, riconoscendone l'importanza sociale ed economica, nonché, appunto, sviluppare il concetto di specificità dello sport nei limiti delle competenze europee nel rispetto del principio di sussidiarietà, cfr. L. LEIDI, *Interessi protetti: la specificità dello sport*, in *Persona & Danno*, 2015. Ad oggi, tale principio è recepito nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (c.d. TFUE), in particolare, l'art. 165 così statuisce: “[...] L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”. La problematica che si pone in relazione a tale principio è che risulta complesso fornire una definizione chiara e puntuale di cosa si intenda per “specificità dello sport”; sul punto, autorevole dottrina (R. BLANPAIN, M. COLUCCI, F. HENDRICKX, *The Future of Sports Law in the European Union: Beyond the EU Reform Treaty and the White Paper*, 2008) designa questa nozione come “l'insieme degli aspetti singoli ed essenziali dello sport, che lo distinguono fundamentalmente da qualsiasi altro settore dell'attività e di prestazione di servizi”.

<sup>20</sup> Cfr. T. SALEMME, *L'evoluzione della lex sportiva: da autonomia privata a suggestione di un ordinamento giuridico transnazionale?*, in *Riv. Coop. Giur. Int.*, n. 71, 2022, p. 159.

supportare le proprie allegazioni ed argomentazioni <sup>21</sup>. Tuttavia, tale teoria incontra dei limiti sia nel fatto che i lodi del TAS non sono soggetti alla regola dello *stare decisis* e, quindi, non esiste il principio del precedente vincolante tipico degli ordinamenti giuridici di *common law* <sup>22</sup>; inoltre, non può essere omesso il fatto che il TAS non opera in un vuoto normativo e, quando risolve le controversie sottoposte al suo vaglio, applica ed interpreta le regole contenute nei regolamenti e negli statuti delle varie Federazioni Sportive, internazionali o nazionali che siano.

Per i limiti *ut supra* esposti, secondo altri il termine *lex sportiva* dovrebbe essere utilizzato in modo più ampio, al fine di ricomprendervi, oltre alla giurisprudenza del TAS, anche tutte le varie normative delle Federazioni Sportive <sup>23</sup>.

Secondo un'altra teoria, che amplia ancor di più il contenuto della *lex sportiva*, essa dovrebbe contenere anche l'insieme di principi e regole del diritto internazionale applicato al settore sportivo, nonché una serie di principi sportivi propri <sup>24</sup>.

Non mancano, in aggiunta, anche altre teorie circa una definizione di *lex sportiva* dettagliatissima; secondo alcuni, infatti, quest'ultima sarebbe composta dalle normative sportive come interpretate dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie e comprensiva anche di alcune disposizioni di diritto nazionale, europeo ed internazionale <sup>25</sup>; altri sostengono, invece, che le fonti principali che compongono la *lex sportiva*

---

<sup>21</sup> Cfr. M. LENARD, *The future of sports dispute resolution*, in *PDRLJ*, 2009, p. 179 ss.; J. NAFZIGER, *Lex Sportiva*, in *ISLJ*, 2004, p. 3 ss.

<sup>22</sup> Negli ordinamenti giuridici di *common law* la giurisprudenza assolve un ruolo di fonte primaria, con la conseguenza che i precedenti giurisprudenziali assumono un valore vincolante per la risoluzione delle controversie, in ragione della regola dello *stare decisis*. Per un approfondimento circa tale regola si veda, su tutti, U. MATTEI, *Precedente giudiziario e stare decisis*, 1996.

<sup>23</sup> Sostiene tale teoria principalmente L.V.P. DE OLIVERA, *Lex Sportiva as the contractual governing law*, in *ISLJ*, 2017, p. 105 ss.

<sup>24</sup> Cfr. L. CASINI, *The making of a lex sportiva by the CAS*, p. 1330 ss.; R. PARRISH, *Lex sportiva and European Union sports law*, in *ELR*, 2012, p. 718 ss.

<sup>25</sup> Si veda, in particolare, R. PARRISH, *Op. cit.*, p. 718 ss.

sarebbero la Carta olimpica, gli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive ed il Codice mondiale antidoping <sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> L. PRIMICERIO, *Il tribunale arbitrale dello sport e la creazione di una lex sportiva*, in *Riv. Dir. Eco. Sport*, 2017, p. 72 ss.



#### 4. I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO SPORTIVO INTERNAZIONALE TRA PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO E PRINCIPI SPORTIVI PROPRI

A parere della dottrina maggioritaria, il costante ricorso ai principi generali del diritto operato dagli arbitri del TAS nell'elaborazione delle proprie decisioni, permette di ritenere tali principi quali fonte primaria della *lex sportiva*. Tale orientamento è, inoltre, sorretto dalla stessa giurisprudenza del TAS che — nel lodo 98/200 del 20 agosto 1999 — afferma “[...] *sports law has developed and consolidated along the years, particularly through the arbitral settlement of disputes, a set of unwritten legal principles - a sort of lex mercatoria for sports or, so to speak, a lex ludica - to which national and international sports federations must conform, regardless of the presence of such principles within their own statutes and regulations or within any applicable national law*”<sup>27</sup>.

Seppur il richiamo che viene effettuato dal collegio arbitrale è alla *lex ludica* e non alla *lex sportiva*, è stato evidenziato da autorevole dottrina che per *lex ludica* si intendono “[...] *two types of rules that are distinctive and unique because of the context of sport in which they occur and are applied. One covers the actual rules of the game and their enforcement by match officials [...] The second type is what can be termed the ‘sporting spirit’ and covers those ethical principles of sport that should be followed by sports persons. The concept ‘lex ludica’ thus includes both the formal rules and the equitable principles of sport. They are arguably immune from legal intervention because they are an ‘internal law’ of sport – a private governance that is respected by national courts, and as such is best applied by a specialised forum or system of arbitration by experts*”, con l’aggiunta che i principi facenti parte della *lex ludica* sono un concetto separato rispetto alla *lex sportiva*<sup>28</sup>.

Ciò posto, a partire dal 2003, si rinvencono nella giurisprudenza del TAS numerose decisioni in cui emerge l’utilizzo sia di principi e regole del

---

<sup>27</sup> TAS 98/200 del 20 agosto 1999, AEK Athenes & SK Slavia Prague vs UEFA. Il lodo integrale è consultabile alla seguente pagina web: <https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/200.pdf>. In dottrina, si veda A. CARLEVARIS, *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, in *Riv. arbitrato*, 2001.

<sup>28</sup> K. FOSTER, *Lex sportiva and Lex ludica: the CAS’s jurisprudence*, in *I.S., The CAS 1984-2004*, Springer, 2006, p. 421.

diritto internazionale applicate al settore sportivo, sia di una serie di principi elaborati *ad hoc* per il sistema sportivo, i c.d. *principia sportiva* <sup>29</sup>.

In relazione ai primi si è soliti far riferimento ai principi del giusto processo ed al diritto di essere ascoltati; sul punto, consolidato orientamento del TAS afferma che “[...] *the appeal arbitration procedure cures any infringement of the right to be heard or to be fairly treated committed by a sanctioning sports organization during its internal disciplinary proceedings. Indeed, a CAS appeal arbitration procedure allows a full de novo hearing of a case with all due process guarantees, granting the parties every opportunity not only to submit written briefs and any kind of evidence, but also to be extensively heard and to examine and cross-examine witnesses or experts during a hearing*” <sup>30</sup>. Non meno rilevante si presenta il principio di legalità in ordine al quale il TAS ha sottolineato che “[...] *the “principle of legality” (“principe de légalité”) requires that the offences and sanctions must be clearly and previously defined by law and must preclude the “adjustment” of existing rules to enable an application of them to situations or conduct that the legislator did not clearly intend to penalize. Sports organizations cannot impose sanctions without a proper legal or regulatory basis for them and that such sanctions must also be predictable (“predictability test”). The principle of legality and predictability of sanctions requires a clear connection between the incriminated behaviour and the sanction and calls for a narrow interpretation of the respective provision*” <sup>31</sup>. Altri principi del diritto internazionale generale che, a parere della dottrina, possono essere applicati al settore sportivo sono: *pacta sunt servanda*, forza maggiore, buona fede, protezione del legittimo affidamento, proporzionalità ed *interpretatio contra proferentem* <sup>32</sup>.

L’esigenza di ricorrere a tali principi si scorge nel carattere sovranazionale ed eterogeneo del settore sportivo. Come si è avuto modo di

---

<sup>29</sup> L. CASINI, Op. cit., p. 1330 ss.

<sup>30</sup> Si vedano i lodi TAS 2011/A/2425 Ahongalu Fusimalohi vs FIFA; 2009/A/1545 A. Anderson vs IOC; 2003/O/486 Fulham FC vs Olympique Lyon; 2008/A/1594 Sheykhov vs FILA.

<sup>31</sup> TAS 2011/A/2670 Masar Omeragik vs FFM.

<sup>32</sup> Cfr., M. BELOFF, T. KERR, M. DEMETRIOU, *Sports Law*, Oxford, 1999, p. 3 ss.

approfondire, le competizioni sportive si svolgono in numerosi Paesi e sono, pertanto, riconducibili ad altrettanti numerosi ordinamenti giuridici. Proprio da tale aspetto discende l'esigenza di utilizzare tali principi generali, al fine di garantire l'uniformazione del diritto in un campo di attività sociale di dimensione sovranazionale<sup>33</sup>, nonché di interpretare le norme sportive e/o colmarne le lacune. Ciò è, tuttavia, possibile soltanto grazie all'egregio lavoro svolto dal TAS che — per il tramite di uno studio comparato dei vari ordinamenti giuridici e di un'analisi sincronica delle normative sportive — è riuscito (e riesce tutt'oggi) a dar vita ad un corpo di regole che si atteggiavano quale fonte primaria della *lex sportiva*. Tale lavoro non è, comunque, esente da critiche, in quanto non manca chi sostiene che l'assenza di una compiuta motivazione e di un'approfondita ricerca di diritto comparato ponga i principi generali del diritto ad una facile giustificazione della soluzione adottata<sup>34</sup>.

Per quanto concerne, invece, i c.d. *principia sportiva*, questi si originano dall'individuazione delle norme e regole comuni delle discipline federali, permettendo, pertanto, la creazione di un diritto che disciplini l'insieme delle attività sportive, affiancando ed integrando le stesse normative federali. Ad ogni modo, l'emersione ed il consolidamento di tali principi è stato ampiamente favorito dalla giurisprudenza del TAS. Molte sono le pronunce che richiamano a vario titolo i “*principles of sport law*”<sup>35</sup> e la necessità di rispettare un “*fundamental principle of sport*”<sup>36</sup>, ovvero dei “*principles forming part of a lex sportiva*”<sup>37</sup>.

Ciò detto, i principi sportivi più rilevanti sono quelli relativi all'insindacabilità delle decisioni dei direttori di gara, alla responsabilità oggettiva nei casi di doping e all'integrità delle competizioni sportive.

Con riferimento al principio dell'insindacabilità delle decisioni dei direttori di gara, il TAS ha evidenziato che “[...] *arbitrators do not review the determinations made on the playing field by judges, referees, umpires,*

---

<sup>33</sup> A. RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, 2005.

<sup>34</sup> Esprime tale critica F. LATTY, *La lex sportiva*, 2007, p. 312.

<sup>35</sup> TAS 98/200 del 20 agosto 1999, AEK Athenes & SK Slavia Prague vs UEFA.

<sup>36</sup> TAS 2002/A/317 A. vs FILA.

<sup>37</sup> TAS 2002/A/417 IAAF vs CADA & S. Witteveen.

or other officials who are charged with applying what is sometimes called “rules of the game” (one exception among others would be if such rules have been applied in bad faith, e.g. as a consequence of corruption). If they happen to have been present at the relevant event, CAS arbitrators were mere spectators with no official role. Moreover, they are not, unlike on-field judges, selected for their expertise in officiating the particular sport”<sup>38</sup>. Tale principio, tra l’altro, è stato ritenuto derogabile nell’ipotesi in cui si accerti che la decisione “on-field” sia stata presa con evidente malafede al fine di falsare la competizione a vantaggio di un concorrente<sup>39</sup>.

In relazione, invece, al principio della responsabilità oggettiva in materia antidoping, il TAS ha sottolineato che “[...] *le système de la responsabilité objective de l’athlète doit prévaloir lorsque l’équité sportive est en jeu. Cela signifie que, dès qu’une substance prohibée est découverte dans les urines ou le sang d’un athlète, celui-ci doit être automatiquement disqualifié de la compétition en cause, sans aucune possibilité pour lui de renverser cette présomption de culpabilité (présomption irréfragable). Il serait effectivement choquant de faire figurer dans un classement un athlète qui n’a pas concouru avec les mêmes moyens que ses adversaires, quelles qu’en soient les raisons*”<sup>40</sup>.

Per quanto riguarda, invece, il principio dell’integrità delle competizioni sportive, il TAS ha, anzitutto, statuito che “[...] *quite obviously, that honesty and uprightness are fundamental moral qualities that are required in every field of life and of business, and football is no exception. More specifically, however, the Panel is of the opinion that the notion of integrity as applied to football requires something more than mere honesty and uprightness, both from a sporting and from a business point of view. The Panel considers that integrity, in football, is crucially related to the authenticity of results, and has a critical core which is that, in the public’s perception, both single matches and entire championships must be a true test of the best possible athletic, technical, coaching and management skills of the opposing sides. Due to the high social significance*

---

<sup>38</sup> TAS (*ad hoc division*) OG/00/013 Bernardo Segura vs IAAF.

<sup>39</sup> TAS J-OATL 19/006 Mendy & FIVA vs AIBA.

<sup>40</sup> TAS 95/14 C. vs FINA.

*of football in Europe, it is not enough that competing athletes, coaches or managers are in fact honest; the public must perceive that they try their best to win and, in particular, that clubs make management or coaching decisions based on the single objective of their club winning against any other club. This particular requirement is inherent in the nature of sports and, with specific regard to football, is enhanced by the notorious circumstance that European football clubs represent considerably more in emotional terms to fans – the ultimate consumers – than any other form of leisure or of business”* <sup>41</sup>. Il principio *de quo* è, comunque, un principio molto ampio che, a parere dello stesso TAS, può intervenire in qualsivoglia ambito dell’attività sportiva. Sulla scorta di ciò, alcuni esempi significativi sono rappresentati dalla giustificazione del periodo di sospensione dall’attività sportiva imposto agli atleti che richiedano il cambio di nazionalità, in ragione di un principio di *“fairness and integrity of international competitions”* <sup>42</sup>; inoltre, in un lodo avente ad oggetto la normativa della *Union of European Football Associations* (UEFA) che vieta la partecipazione ad uno stesso campionato di società controllate e/o gestite dalla stessa persona, il TAS ha ritenuto che *“the crucial element of integrity in football is the public’s perception of the authenticity of results”* <sup>43</sup>; ed ancora, il TAS ha sottolineato che la squalifica di un atleta risultato positivo al doping si fonda sul *“fundamental principle of sport that all competitors must have equal chance”* <sup>44</sup>. Strettamente correlato e — probabilmente assorbito dal più generale principio dell’integrità delle competizioni sportive — si palesa anche il principio d’immutabilità dei risultati sportivi. Nel lodo 2003/O/530, il TAS ha riconosciuto come legittimo il trasferimento di un calciatore ad una società calcistica, nonostante avesse riconosciuto che lo stesso era avvenuto in contrasto con il Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori. Infatti, avendo il calciatore disputato numerosi incontri nella sua nuova società, il collegio

---

<sup>41</sup> TAS 98/200 del 20 agosto 1999, AEK Athenes & SK Slavia Prague vs UEFA.

<sup>42</sup> Parere consultivo lodo TAS 98/215, 4 gennaio 1999, in *Rec. II*, p. 704.

<sup>43</sup> TAS 98/200 del 20 agosto 1999, AEK Athenes & SK Slavia Prague vs UEFA.

<sup>44</sup> TAS 2000/A/317 A. vs. FILA.

arbitrale ha ritenuto che “[...] *parait difficile, d’un point de vue sportif, de revenir un an plus tard sur un choix de carrière opéré par M. Sissoko*”.

Infine, vanno segnalati alcuni casi in cui il TAS ha provveduto a far assumere la veste di principi sportivi ai principi generali del diritto. In particolare, secondo la giurisprudenza del TAS, i principi di proporzionalità e di uguaglianza di trattamento sono “*widely accepted principle of sport law*”<sup>45</sup>. Ulteriore esempio è rappresentato dal principio della *procedural fairness* che viene considerato — secondo il TAS — un “*unwritten principle of sport law to be complied with International Federations*”<sup>46</sup>. Non meno importante è il principio dell’*estoppel by representation* che viene addirittura invocato dal TAS non sulla base di una sua generale applicazione negli ordinamenti statali, bensì citando una corposa giurisprudenza dello stesso TAS che lo ritiene “*as a basic principle applicable in international sport law*”<sup>47</sup>.

In definitiva, sembra corretto asserire che il TAS, per il tramite della sua giurisprudenza, abbia dato forma ai principi strutturali della *lex sportiva*, al fine di perseguire gli obiettivi ed i fini propri dell’attività sportiva, anche tenendo in considerazione le esigenze ed i bisogni del fenomeno sportivo.

---

<sup>45</sup> Si vedano i lodi TAS JO-SYD 00/004 COC & J. Kibunde vs AIBA; 99/A/246 W. vs FEI; 95/147 F. vs FEI; 94/126 N. vs FEI.

<sup>46</sup> TAS 98/200 del 20 agosto 1999, AEK Athenes & SK Slavia Prague vs UEFA; TAS 2002/O/410 GFA vs UEFA.

<sup>47</sup> TAS 2022/O/401, IAAF vs USATF, in *Journal du droit international*, 2004, p. 318 ss.

## CAPITOLO II

### L'ARBITRATO SPORTIVO E L'ARBITRATO INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1. I criteri di collegamento tra l'arbitrato sportivo e l'arbitrato internazionale. — 2. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna: nascita, struttura e funzioni. — 3. Le disposizioni di carattere generale per le procedure dinanzi al TAS. — 4. La procedura arbitrale ordinaria dinanzi al TAS. — 5. La procedura arbitrale d'appello dinanzi al TAS. — 6. Le procedure dinanzi alla camera anti-doping ed alla camera *ad hoc* del TAS. — 7. I rapporti tra il TAS e le autorità nazionali con particolare riferimento alla circolazione dei lodi.

#### 1. I CRITERI DI COLLEGAMENTO TRA L'ARBITRATO SPORTIVO E L'ARBITRATO INTERNAZIONALE

Nel precedente capitolo si è esposto un quadro del fenomeno sportivo in relazione ai suoi aspetti transnazionali. In quest'ottica si sono illustrate le ragioni che portano, ad oggi, a poter affermare che esista una *lex sportiva* e che questa abbia una forte correlazione con la *lex mercatoria*.

Nel presente capitolo ci si soffermerà, invece, nell'analizzare l'istituto dello strumento arbitrale per la risoluzione delle controversie in materia sportiva e la sua correlazione all'arbitrato internazionale.

Occorre anzitutto premettere che fra le velleità autonomistiche dell'ordinamento sportivo internazionale, spicca la volontà di tale ordinamento di risolvere le controversie al proprio interno, col rischio di “[...] garantire a favore degli organi di governo dello sport il completo ed indisturbato esercizio di una sovranità senza limite nei confronti dei soggetti ad essi sottoposti in virtù della loro adesione al sistema

*organizzato*”<sup>48</sup>. Proprio al fine di evitare ciò, il rimedio arbitrale — anche in ragione della flessibilità della sua disciplina sul piano internazionale — rappresenta un’opportunità unica per garantire agli atleti, a prescindere da dove essi siano domiciliati ed indipendentemente dalle loro capacità finanziarie, un accesso ad una vera e propria giustizia, imparziale, rapida ed equa.

Ciò detto, l’arbitrato sportivo va inteso, pertanto, come un vero e proprio rimedio alternativo alla giurisdizione statale per la risoluzione delle controversie<sup>49</sup>. Tale rimedio si caratterizza per tre principali elementi costitutivi.

Il primo è dato dal carattere negoziale della convenzione con cui le parti devolvono agli arbitri il potere di risolvere la controversia. Nella materia di interesse per il presente capitolo, tale elemento è rinvenibile nel contratto associativo a cui il soggetto aderisce all’atto dell’affiliazione o tesseramento attraverso l’accettazione dello statuto federale o sociale<sup>50</sup>. Il contratto in questione, contiene, infatti, una clausola compromissoria che devolve ad uno specifico collegio arbitrale la risoluzione delle controversie in materia sportiva<sup>51</sup>. Su tal punto, è necessario specificare che di arbitrato sportivo si può parlare soltanto in relazione ai quei procedimenti che sono idonei a svolgere un ruolo anche ai fini dell’ordinamento generale degli Stati, con la conseguenza che le decisioni pronunciate degli organi interni di giustizia sportiva sono da considerarsi come espressione della volontà dell’ente sportivo cui esse appartengono; le decisioni dell’organo arbitrale, invece, in nessun modo possono essere riferite alla volontà di una delle parti<sup>52</sup>.

---

<sup>48</sup> M. COCCIA, AA. VV., *Diritto dello Sport*, Firenze, 2008.

<sup>49</sup> Sul tema, si veda C. CECHELLA, *Giurisdizione e arbitrato nella riforma del 1981 sullo sport*, in *Riv. dir. pro.*, Vol. I, p. 847 ss.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, C. RASIA, *Laboratorio di arbitrato nello sport*, Bonomia University Press, 2021.

<sup>50</sup> C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell’ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport*, 1987, p. 243.

<sup>51</sup> Tale clausola compromissoria non va, tra l’altro, confusa con il c.d. vincolo di giustizia sportiva contenuto nei diversi statuti federali. Il vincolo di giustizia sportiva, infatti, nulla ha a che vedere con lo strumento arbitrale; esso ha il fine di obbligare società e tesserati a risolvere le controversie sportive dinanzi agli organi federali interni. La confusione tra i due elementi è stata generata, in passato, dall’ambigua formulazione degli statuti federali, cfr. L. FUMAGALLI, *La giustizia sportiva*, in AA. VV., *Diritto dello Sport*, Firenze, 2008.

<sup>52</sup> L. FUMAGALLI, in E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), *Op. cit.*, p. 121.



Il secondo elemento costitutivo è dato dalla terzietà ed indipendenza funzionale, oltre che personale, degli arbitri. Non potrà, infatti, parlarsi di arbitrato nell'ipotesi in cui l'ente competente a dirimere la controversia sia un organo collegato ovvero dipendente dalla Federazione Sportiva.

Il terzo elemento è, infine, rappresentato dalla *par condicio* fra le parti che, insieme al rispetto del principio del contraddittorio, forma quella garanzia procedurale irrinunciabile per lo svolgimento di una procedura arbitrale. Su tale punto, la transnazionalità inerente allo sport di alto livello esige, infatti, l'eguaglianza tra le parti al di là delle frontiere e, contestualmente, permette di superare l'eventuale frammentazione dei vari ordinamenti nazionali<sup>53</sup>.

Operate tali premesse, l'arbitrato sportivo presenta una forte correlazione con l'arbitrato commerciale internazionale. Come è stato rilevato da autorevole dottrina, l'arbitrato internazionale "*fonda il suo successo sull'opportunità che dà alle parti [...] di avere un campo neutro per giocare la loro partita*"<sup>54</sup>. In maniera speculare, nel contesto sportivo si può allora affermare che la finalità primaria dell'arbitrato sia quella di far sì che la partita si giochi su di un campo che non sia quello della giustizia statale ordinaria<sup>55</sup>. La problematica che si pone, ora, è comprendere quali siano i criteri di collegamento che permettano all'arbitrato sportivo (e in maniera contestuale all'arbitrato internazionale) di essere ricondotto ad un dato ordinamento.

Il criterio fondamentale è, senz'altro, quello della sede, richiamato dalla quasi totalità delle leggi nazionali in materia di arbitrato. Il comma 1 dell'art. 816 del c.p.c., ad esempio, attribuisce alle parti il potere di individuare la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica e tale eventuale determinazione attribuirà la nazionalità italiana all'arbitrato. Ulteriore esempio è rappresentato dal diritto svizzero. L'art. 1, comma 1, del *Concordat Intercantonal sur l'Arbitrage prevede che* (d'ora in avanti Concordato) prevede espressamente "*Concordat s'applique à toute procédure par devant un tribunal arbitral dont le siège se trouve sur le*

---

<sup>53</sup> Così P. ZEN-RUFFINEN, *Droit du sport*, Zurigo, 2002, p. 43 ss.

<sup>54</sup> Cfr. S. LA CHINA, *L'arbitrato, il sistema e l'esperienza*, Milano, 2004.

<sup>55</sup> Cfr. A. RIGOZZI, *Arbitrato e Sport. Profili problematici alla luce dell'esperienza del TAS*, Lugano, 2004, p. 4.

*territoire de l'un des cantons concordataires*"<sup>56</sup>; parimenti, l'art. 176, comma 1, della Legge federale sul Diritto Internazionale Privato (d'ora in avanti LDIP), prevede l'applicabilità delle norme di cui al capitolo 12 — rubricato "*Arbitrato internazionale*" — con riferimento ad ogni arbitrato la cui sede si trovi in Svizzera<sup>57</sup>. Va tuttavia specificato che, la sede dell'arbitrato non individua il luogo di effettivo svolgimento del procedimento arbitrale, ma ha una valenza meramente legale, ossia individua il luogo al quale le parti intendono ricondurre la nazionalità dell'arbitrato per fissare le relative competenze giudiziarie<sup>58</sup>. In Italia, è la stessa Corte di Cassazione a chiarire tale punto: il lodo pronunciato al termine di un arbitrato la cui sede sia stata fissata all'estero non può mai essere considerato un lodo interno e nessuna rilevanza può essere attribuita, in senso contrario, ad altri elementi quali la nazionalità italiana delle parti e dei propri difensori, alla materia del contendere e infine allo svolgimento in Italia del giudizio<sup>59</sup>. All'estero, la Corte d'Appello del *New South Wales* — nel dirimere una controversia avente ad oggetto le modalità di selezione adottate dalla Federazione Sportiva australiana per l'individuazione dei componenti della squadra di judo per le Olimpiadi di Sydney —, sul ricorso contro il lodo arbitrale emesso dall'ufficio decentralizzato del TAS per l'Oceania<sup>60</sup>, ha confermato che la sede dell'arbitrato era la Svizzera, a dispetto dello svolgimento della procedura e del rilievo della controversia, entrambi australiani<sup>61</sup>. Al lume di quanto detto, pertanto, la sede dell'arbitrato assume un carattere "fittizio" rispetto allo svolgimento dello

---

<sup>56</sup> Il testo del Concordato è pubblicato in *Ricerche sul processo - 2. Il processo civile svizzero*, a cura di N. PICARDI, A. GIULIANI, Rimini, 1894, p. 609 ss.

<sup>57</sup> Si riporta il dato testuale della norma in questione: "*Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera*".

<sup>58</sup> Si vedano, in particolare, E.F. RICCI, *Il lodo arbitrale con nazionalità plurima: rapporti tra il Brasile e alcuni Stati europei*, in *Riv. arbitrato*, 1999, p. 646 ss.; F. AULETTA, *Diritto dell'arbitrato rituale*, Torino, 2005, p. 544 ss.

<sup>59</sup> Cass., 18 febbraio 2000, n. 1808, *Corriere Giuridico*, 2000, p. 1497, con nota di G. RUFFINI, *Sede dell'arbitrato e nazionalità del lodo*.

<sup>60</sup> TAS 200/A/284, *Sullivan vs JFA & Raguz*.

<sup>61</sup> Per approfondire tale vicenda si veda *Angela Raguz v. Rebecca Sullivan & Ors*, in *Revue Suisse de droit International et européen*, 2000, p. 619 ss.

stesso e, come correttamente evidenziato dalla dottrina, si giunge ad una delocalizzazione di fatto dell'arbitrato <sup>62</sup>.

Ulteriore criterio di collegamento è quello che rimette alla libera scelta delle parti di individuare il diritto applicabile alla procedura arbitrale. Tale criterio ha trovato riscontro soprattutto in Germania ed Inghilterra <sup>63</sup>, nonché in seno alla Convenzione di New York del 1958; quest'ultima, in particolare, dispone — al comma 1, lett. e), dell'art. V — che un lodo arbitrale possa essere annullato non soltanto dal giudice dello Stato “*in which*” è stato reso, ma anche dal giudice dello Stato “*under the law of which, that award was made*” <sup>64</sup>.

Volendo concludere, il carattere transnazionale del fenomeno sportivo e delle relative controversie necessita, nel momento in cui si devolve una controversia ad un arbitrato, di una disciplina quanto più uniforme. Tale necessità è prioritaria e trasversale ed è, come si vedrà nei successivi paragrafi, assolta dal TAS.

---

<sup>62</sup> L. KAUFMANN-KOHLER, *Le lieu de l'arbitrage à l'aune de la mondialisation*, in *Revue de l'arbitrage*, 1998, p. 534.

<sup>63</sup> Sulla Germania, si veda V. HABSCHIED, *Il nuovo diritto dell'arbitrato in Germania*, in *Riv. arbitrato*, 1998; V. MAGLIO, *La nuova disciplina dell'arbitrato in Germania*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 1998. Sull'Inghilterra, si veda R. PILLITTERI, *L'arbitration act 1996: l'attesa riforma della legge inglese sull'arbitrato*, in *Il dir. del comm. int.*, 1997.

<sup>64</sup> Si riporta il testo integrale della norma: “*The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made*”. La Convenzione di New York, in lingua inglese, è consultabile alla seguente pagina web: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/new-york-convention-e.pdf>.

## 2. IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT (TAS) DI LOSANNA: NASCITA, STRUTTURA E FUNZIONI

Coerentemente con l'impostazione descritta nel precedente paragrafo, prima di addentrarsi in un *excursus* storico circa la nascita del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna — in lingua inglese *Court of Arbitration for Sport* —, nonché in un'analisi della sua struttura e delle sue funzioni, appare necessario osservare come l'istituzione di un organo simile va ad assolvere la necessità di cui *supra* si disquisiva. Le procedure del TAS, infatti, sono idonee a realizzare meccanismi sostitutivi dell'esercizio della funzione giurisdizionale statale, volti a produrre effetti non soltanto confinati nell'ordinamento sportivo, bensì anche per l'ordinamento giuridico generale, proprio in virtù di quel caratterizzante elemento del fenomeno sportivo di cui si è più volte accennato: la transnazionalità. In quest'ottica, il TAS — a parere di autorevole dottrina — “*rappresenta il tentativo più evoluto di predisporre un sistema mirato alla soddisfazione delle esigenze interne al sistema sportivo, con soluzioni idonee a conseguire efficacia per l'ordinamento giuridico statale [...] esso è idoneo a fornire un metodo di risoluzione (di tipo arbitrale) delle controversie interne all'ordinamento sportivo che può essere considerato un equivalente all'esercizio della funzione giurisdizionale statale*”<sup>65</sup>. Per completezza, si tenga comunque in considerazione che il TAS è certamente il più importante tra tali sistemi, ma non l'unico; si pensi ai meccanismi arbitrali riferibili alle competizioni di *America's Cup* di vela, oppure al c.d. BAT, *Basketball Arbitration Tribunal*<sup>66</sup>.

Da un punto di visto storico, il TAS ha visto luce grazie al Comitato Internazionale Olimpico (CIO) nel 1983 ed ha iniziato ad espletare le sue

---

<sup>65</sup> Si esprime in questi termini L. FUMAGALLI, in E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), Op. cit., p. 122.

<sup>66</sup> Cfr. L. FUMAGALLI, *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento sportivo internazionale tra strumenti privati e funzioni pubbliche*, in *Ius dicere in a Globalized World : A Comparative Overview. 2.2: ...in a globalized world*, 2018, p. 490.

funzioni nel 1984<sup>67</sup>. In ragione del legame “genetico” con il CIO, si palesarono alcune perplessità sull’effettiva indipendenza del TAS, soprattutto in quelle ipotesi in cui il CIO fosse parte di una controversia sulla quale il TAS fosse chiamato a giudicare. Invero, i legami organici tra TAS e CIO erano innegabili: al CIO ed al suo presidente era riservata una parte preponderante nella formazione della lista da cui dovevano essere tratti gli arbitri; il CIO curava il finanziamento del TAS e sorvegliava sulla sua amministrazione ed il suo personale; il CIO aveva il potere di modificare le regole statuarie e regolamentari che disciplinavano l’organizzazione del TAS e lo svolgimento delle procedure arbitrali ad esso riferibili<sup>68</sup>. Tali perplessità furono comunque successivamente superate, per il tramite di tre differenti interventi, di cui due di origine giurisprudenziale ed uno di origine sostanziale.

Il primo di questi interventi è rappresentato dalla celebre sentenza Gundel del 15 marzo 1993, ove il Tribunale Federale Svizzero si è interrogato espressamente sulla possibilità di qualificare il TAS come un tribunale arbitrale ai sensi del diritto svizzero. La vicenda processuale traeva origine da un ricorso al TAS di un fantino, Elmar Gundel, per l’appunto, avverso una decisione della Federazione Equestre Internazionale (FEI). In tale sede, il fantino si è visto ridurre la sospensione e l’ammenda comminatagli per positività al doping del cavallo su cui gareggiava<sup>69</sup>. Successivamente, Gundel propose un ricorso *ex artt.* 190 e 191 della LDIP richiedendo, al Tribunale Federale Svizzero, l’annullamento della pronuncia del TAS. Tale domanda implicò, per i giudici svizzeri, una necessaria analisi circa la reale indipendenza del TAS. L’analisi si concluse con un esito positivo, il Tribunale Federale affermò, invero, l’indipendenza del TAS dalle Federazioni Sportive Internazionali e dal CIO, sottolineando come “*le*

---

<sup>67</sup> La letteratura giuridica sul TAS è imponente. In generale si vedano A. MERONE, *Il tribunale Arbitrale dello Sport*, Torino, 2009; L. FUMAGALLI, *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del Tribunale Arbitrale dello sport*, in *Riv. dir. sportivo*, 1995, p. 364 ss.; D. MAVROMATI, M. REEB, *The Code of the Court of Arbitration for Sport. Commentary, Cases and Materials*, The Hague, 2015; A. RIGOZZI, *L’arbitrage international en matière de sport*, 2005; J. PAULSSON, *Arbitration of International Sport Disputes*, in *Arb. Int.*, 1993, p. 359 ss.

<sup>68</sup> L. FUMAGALLI, in E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), *Op. cit.*, p. 123.

<sup>69</sup> TAS 92/63, Gundel vs FEI.

*TAS, n'est pas un organe de la FEI et ne recoit pas d'instructions de sette association*"<sup>70</sup>, in considerazione dell'impegno assunto dagli arbitri di prestare la propria attività in modo indipendente e tenendo conto dei meccanismi di riconsuazione previsti dalle disposizioni per garantire l'indipendenza personale dei componenti dei collegi arbitrali.

Il secondo intervento, di origine sostanziale, fu la prontezza da parte del CIO nel recepire la sentenza Gundel. Il CIO, infatti, in poco più di un anno (1994), portò a termine una riforma sul TAS, con la firma del c.d. "accordo di Parigi"<sup>71</sup>. Tale riforma, come si è avuto modo di accennare nel precedente capitolo, istituì il *Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport* (CIAS), organo finalizzato ad agire da "filtro" contro eventuali pressioni esterne, al fine di garantire autonomia ed indipendenza al TAS nei confronti del CIO e di qualsiasi altro ente sportivo e non. In particolare, il CIAS — che si compone di 20 membri, dotati di competenza giuridica di alto livello — esercita una funzione di carattere organizzativo (a titolo esemplificativo, il CIAS è competente nell'adottare e modificare il Codice dell'arbitrato in materia di sport); esercita, inoltre, una funzione di carattere finanziario (ad esso spetta di assicurare il finanziamento del TAS, gestendo i fondi ad esso derivanti dal suo funzionamento, nonché approvandone il bilancio); esercita, infine, funzioni di carattere giurisdizionale, in particolare quando decide sulla revocazione e sulla riconsuazione degli arbitri.

I dubbi circa l'effettiva indipendenza del TAS furono definitivamente superati col terzo intervento, ovverosia con la nota sentenza Lazutina del 27

---

<sup>70</sup> Cfr. L. PRIMICERIO, *Il tribunale arbitrale dello sport e la creazione di una lex sportiva*, in *Riv. Dir. Eco. Sport*, 2017.

<sup>71</sup> Più precisamente "AGREEMENT RELATED TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL COUNCIL OF ARBITRATION FOR SPORT (ICAS)", il cui preambolo recita: "It is preliminarily stated that, with the aim of facilitating the settlement of disputes in the field of sport, an arbitration institution entitled the "Court of Arbitration for Sport" (hereinafter the CAS) was created, and that, with the aim of ensuring the protection of the rights of the parties before the CAS and the absolute independence of this institution, the parties decided unanimously to create a Foundation for international arbitration in sport, called the "International Council of Arbitration for Sport" (hereinafter the ICAS), under the aegis of which the CAS will henceforth be placed". Il testo integrale dell'accordo è consultabile su: [https://arbitrationlaw.com/sites/default/files/free\\_pdfs/ICAS%20Agreement.pdf](https://arbitrationlaw.com/sites/default/files/free_pdfs/ICAS%20Agreement.pdf).

maggio 2003 <sup>72</sup>. Il caso processuale nasceva da un provvedimento di squalifica per doping, comminato dal CIO, a due sciatrici di fondo russe, Larissa Lazutina e Olga Danilova, all'indomani dei Giochi Olimpici di *Salt Lake City*. Le due sciatrici proposero prima ricorso presso la Federazione Internazionale Sci ed in seguito al TAS. In ambedue i casi, i ricorsi furono rigettati. Il caso giunse dinanzi al Tribunale Federale Svizzero, il quale sviluppò nella sentenza una attenta analisi delle misure introdotte a seguito della sopracitata riforma. In particolare, il Tribunale si sofferma sia sul ruolo del CIAS, sia sull'introduzione della lista di arbitri e sulle modalità di finanziamento dell'istituzione, dimostrando di voler superare tutti i principali dubbi sull'effettiva indipendenza ed autonomia del TAS. A sostegno di quanto detto basta citare testualmente la sentenza “[...] *le TAS est suffisamment indépendant du CIO, comme de toutes les autres parties qui font appel à ses services, pour que les décisions qu’il rend dans les causes intéressant cet organisme puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d’un tribunal étatique*” <sup>73</sup>.

Chiarito tale aspetto, è ora possibile soffermarsi sulla struttura del TAS. Al fine di comprendere la struttura di tale organo, è necessario, tuttavia, specificare che il TAS si dota di un proprio Codice dell'arbitrato in materia di sport, in lingua inglese *Code of Sport-related Arbitration* (d'ora in avanti *Code CAS*) <sup>74</sup>. L'art. S20 del *Code CAS*, statuisce che il TAS si articola in tre differenti camere: la camera arbitrale ordinaria, la camera arbitrale

---

<sup>72</sup> *Arret du Tribunal fédéral, Cour civil* del 27 maggio 2003, Recueil officiel, p. 445 ss.

<sup>73</sup> *Arret du Tribunal fédéral, Cour civil* del 27 maggio 2003, cit., p. 463.

<sup>74</sup> Il Codice *de quo* è consultabile, in lingua inglese, alla seguente pagina web: [https://www.tas-cas.org/fileadmin/user\\_upload/CAS\\_Code\\_2023\\_\\_EN\\_.pdf](https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Code_2023__EN_.pdf).

d'appello e la camera anti-doping <sup>75</sup>. A queste si aggiunge la camera arbitrale *ad hoc*, che riunisce in un'unica camera le competenze delle camera ordinaria e di quella d'appello, con competenza, tuttavia, limitata alle controversie relative alla manifestazione sportiva presso la quale essa è dislocata; la camera arbitrale *ad hoc*, infatti, è generalmente istituita in occasione di grandi manifestazioni sportive di portata mondiale o continentale oppure in occasione delle Olimpiadi.

Da ultimo, per quanto concerne le funzioni, l'art. S12 del *Code CAS*, sancisce che le camere del TAS hanno la responsabilità “*to resolve the disputes referred to them through ordinary arbitration; to resolve anti-doping-related matters as a first-instance authority or as a sole instance; to resolve through the appeals arbitration procedure disputes concerning the decisions of federations, associations or other sports-related bodies, insofar as the statutes or regulations of the said sports-related bodies or a specific agreement so provide; to resolve the disputes that are referred to them through mediation*”. Dunque, si evince come il TAS eserciti oltre che una funzione giurisdizionale, anche una funzione di mediazione; nello specifico, ai sensi dell'art. S3 del *Code CAS*, il TAS si dota di una lista di mediatori e permette la risoluzione di controversie tramite una procedura di mediazione ai sensi delle *CAS Mediation Rules* <sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> Si riporta integralmente il dato testuale della norma: “*The Ordinary Arbitration Division constitutes Panels, whose responsibility is to resolve disputes submitted to the ordinary procedure, and performs, through the intermediary of its President or her/his deputy, all other functions in relation to the efficient running of the proceedings pursuant to the Procedural Rules (Articles R27 et seq.)*.”

*The Anti-doping Division constitutes Panels, whose responsibility is to resolve disputes related to anti-doping matters as a first-instance authority or as a sole instance. It performs, through the intermediary of its President or her/his deputy, all other functions in relation to the quick and efficient running of the proceedings pursuant to the Procedural Rules (Articles A1 et seq.)*.

*The Appeals Arbitration Division constitutes Panels, whose responsibility is to resolve disputes concerning the decisions of federations, associations or other sports-related bodies insofar as the statutes or regulations of the said sports-related bodies or a specific agreement so provide. It performs, through the intermediary of its President or her/his deputy, all other functions in relation to the efficient running of the proceedings pursuant to the Procedural Rules (Articles R27 et seq.)*”.

<sup>76</sup> È interessante notare come originariamente al TAS spettasse anche una funzione consultiva. Tale funzione è oggi venuta meno, le norme speciali applicabili alla procedura consultiva (dagli artt. R60 a R62 del *Code CAS*) sono infatti state abrogate.



### 3. LE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE PROCEDURE DINANZI AL TAS

Il *Code CAS* dall'art. R27 all'R37 contiene una serie di disposizioni di carattere generale applicabili ogni qualvolta le parti abbiano concordato di devolvere una controversia sportiva al TAS. La devoluzione in questione può discendere da una clausola compromissoria contenuta in un contratto o in un regolamento federale o in ragione di una convenzione arbitrale stipulata dalle parti, oppure può discendere da un ricorso avverso una decisione resa da un ente od organo sportivo, nell'ipotesi in cui lo statuto o il regolamento di tali enti od organi lo preveda. Tale aspetto assume una rilevanza centrale in quanto permettere di scindere il caso in cui la controversia sia devoluta alla camera arbitrale ordinaria ed il caso in cui, invece, sia devoluta alla camera arbitrale d'appello; in particolare, quest'ultima ipotesi — ai sensi dell'art. R27 del *Code CAS* — può sussistere allorché una controversia “*may involve an appeal against a decision rendered by a federation, association or sports-related body where the statutes or regulations of such bodies, or a specific agreement provide for an appeal to CAS*”. Le controversie in parola possono riguardare “*matters of principle relating to sport or matters of pecuniary or other interests relating to the practice or the development of sport and may include, more generally, any activity or matter related or connected to sport*”.

L'art. R28 del *Code CAS* statuisce che — come noto — la sede del TAS e di ciascuna camera è a Losanna, in Svizzera. Tuttavia, la stessa norma precisa che ove le circostanze lo giustifichino, il Presidente di una camera può decidere di tenere l'udienza in un altro luogo e può impartire le opportune indicazioni relative a tale udienza <sup>77</sup>.

Un aspetto certamente di interesse, in ragione dell'“internazionalità” delle procedure svolte in sede TAS, attiene alla lingua. L'art. R29 — denominato “*Language*” — prevede che le lingue ufficiali per il TAS sono il francese, l'inglese e lo spagnolo, pertanto, il collegio arbitrale giudicante,

---

<sup>77</sup> Si riporta il dato testuale della norma: “*The seat of CAS and of each Arbitration Panel (Panel) is Lausanne, Switzerland. However, should circumstances so warrant, and after consultation with all parties, the President of the Panel may decide to hold a hearing in another place and may issue the appropriate directions related to such hearing*”.

potrà condurre i procedimenti soltanto in una delle tre lingue ufficiali. La scelta della lingua è, comunque, rimessa alle parti. Nell'ipotesi in cui le parti non giungano ad un accordo, il Presidente del collegio arbitrale oppure, se non ancora nominato, il Presidente della camera competente, dovrà scegliere la lingua per la procedura arbitrale, tenendo in considerazione tutte le circostanze di fatto. La norma offre, inoltre, la possibilità alle parti di proporre al collegio arbitrale giudicante di svolgere la procedura in un'altra lingua; in tal caso, il collegio può disporre che le parti sostengano in tutto o in parte le spese di traduzione e interpretazione. Così come è prevista la possibilità, previa approvazione da parte del collegio, di far utilizzare ad una parte una lingua diversa da quella scelta per l'arbitrato, a condizione che quest'ultima provveda, a proprie spese, a fornire una traduzione giurata e/o ad essere accompagnata da un traduttore.

Per quanto concerne la rappresentanza legale, l'art. R30 dispone che le parti possono farsi rappresentare o assistere da professionisti di loro scelta, a condizione che vi sia la stipula di una procura in favore di tali professionisti. Le generalità, nonché gli indirizzi, del professionista che rappresenta una parte in un procedimento dinanzi al TAS, devono essere comunicati all'ufficio della segreteria del TAS, alle altre parti coinvolte nel procedimento ed al collegio arbitrale giudicante.

Nei procedimenti dinanzi al TAS, ad esclusione della domanda di arbitrato, della memoria d'appello e di ogni altra memoria scritta, le quali *ex art. R31 del Code CAS, "must be filed by courier delivery to the CAS Court Office by the parties in as many copies as there are other parties and arbitrators, together with one additional copy for the CAS itself, failing which the CAS shall not proceed"*, tutte le notifiche e le comunicazioni sono effettuate in forma telematica che consenta la prova dell'avvenuta notifica.

Ulteriore disposizione di carattere generale riguarda i termini. Questi, ai sensi dell'art. R32, *"shall begin from the day after that on which notification by the CAS is received"*. Risulta possibile una proroga dei termini, ad eccezione per il deposito dell'atto di appello, se le circostanze lo giustificano e purché il termine iniziale non sia già scaduto. Inoltre, è possibile, su richiesta di parte, che un arbitrato in corso venga sospeso per un periodo di tempo limitato.

Giungiamo ora alla disciplina in materia di arbitri. Anzitutto, l'art. R33 del *Code CAS* sancisce che ogni arbitro deve essere e rimanere imparziale e indipendente dalle parti e deve, in aggiunta, immediatamente comunicare qualsiasi circostanza che possa pregiudicare ciò. La scelta degli arbitri, seppur libera, non può comunque prescindere da una selezione sulla base della lista ufficiale degli arbitri del TAS <sup>78</sup>. Ciò detto, un arbitro può essere ricusato se le circostanze fanno sorgere legittimi dubbi sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità, così come può essere rimosso o sostituito <sup>79</sup>.

L'ultima disposizione di carattere generale è contenuta nell'art. R37, rubricato "*Provisional and Conservatory Measures*". In relazione a tale materia, la norma specifica che non è possibile richiedere provvedimenti cautelari prima che siano stati esauriti tutti i gradi di giustizia interni

---

<sup>78</sup> Tale lista (aggiornata al 2023) è consultabile alla seguente pagina *web*: <https://www.tas-cas.org/en/arbitration/liste-des-arbitres-liste-generale.html>. Interessante notare come oltre tale lista generale, vi siano ulteriori liste con specifiche aree di specializzazione degli arbitri, come ad esempio la materia calcistica o anti-doping.

<sup>79</sup> Sul punto, si riportano, integralmente, gli artt. R34 (Ricusazione): "*An arbitrator may be challenged if the circumstances give rise to legitimate doubts over her/his independence or over her/his impartiality. The challenge shall be brought within seven days after the ground for the challenge has become known. Challenges shall be determined by the Challenge Commission, which has the discretion to refer a case to ICAS. The challenge of an arbitrator shall be lodged by the party raising it, in the form of a petition setting forth the facts giving rise to the challenge, which shall be sent to the CAS Court Office or the CAS Anti-Doping Division Court Office. The Challenge Commission or ICAS shall rule on the challenge after the other party (or parties), the challenged arbitrator and the other arbitrators, if any, have been invited to submit written comments. Such comments shall be communicated by the CAS Court Office or the CAS Anti-Doping Division Court Office to the parties and to the other arbitrators, if any. The Challenge Commission or ICAS shall give brief reasons for its decision and may decide to publish it*"; R35 (Rimozione): "*An arbitrator may be removed by the Challenge Commission if she/he refuses to or is prevented from carrying out her/his duties or if she/he fails to fulfil her/his duties pursuant to this Code within a reasonable time. The Challenge Commission shall invite the parties, the arbitrator in question and the other arbitrators, if any, to submit written comments and shall give brief reasons for its decision. Removal of an arbitrator cannot be requested by a party*"; R36 (Sostituzione): "*In the event of resignation, death, removal, replacement of a Sole Arbitrator by a 3-member Panel during the procedure or successful challenge of an arbitrator, such arbitrator shall be replaced in accordance with the provisions applicable to her/his appointment. If, within the time limit fixed by the CAS Court Office, the Claimant/Appellant does not appoint an arbitrator either to replace the arbitrator it had initially appointed or to constitute a 3-member Panel, the arbitration shall not be initiated or, in the event it has been already initiated, shall be terminated. Unless otherwise agreed by the parties or otherwise decided by the Panel, the proceedings shall continue without repetition of any aspect thereof prior to the replacement*".

previsti dalle normative federali dell'ente sportivo interessato. Detto questo, la parte interessata può richiedere al Presidente della competente camera oppure, nel caso in cui il collegio arbitrale giudicante sia stato già formato, al Presidente di tale collegio, di emettere dei provvedimenti cautelari o conservativi. Nella valutazione di tale istanza, il Presidente della competente camera ovvero il Presidente del collegio giudicante, valuterà i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, nonché se gli interessi del ricorrente prevarranno su quelli del convenuto. Di regola, tale valutazione viene effettuata in un termine massimo di dieci giorni. In caso di concessione di provvedimenti cautelari, questi cessano di produrre i loro effetti se il ricorrente non deposita la relativa domanda di arbitrato entro dieci giorni dal deposito della domanda di provvedimenti cautelari o dell'eventuale ricorso entro il termine previsto dal *Code CAS* per il procedimento d'appello. I provvedimenti cautelari o conservativi possono, inoltre, essere subordinati alla prestazione di garanzie da parte di chi li richiede.

Seppur non rientrano espressamente tra le disposizioni di carattere generale individuate dal *Code CAS*, è comunque possibile incardinare nel presente paragrafo anche le disposizioni relative all'individuazione del diritto applicabile al merito della controversia. La prima di tali disposizioni è l'art. R45 che si applica alla procedura arbitrale ordinaria; la seconda è l'art. R58 che si applica, invece, alla procedura arbitrale d'appello. Nonostante ci troviamo dinanzi a due norme distinte, poste in relazione alle due differenti procedure arbitrali, ambedue le norme si accomunano per il prevedere che gli arbitri decidano la controversia in base alle norme di diritto scelte dalle parti o, in mancanza di tale scelta, secondo il diritto svizzero, con l'aggiunta che — nell'ambito della procedura d'appello — gli arbitri potranno applicare, in via sussidiaria, il diritto dello Stato nel quale la Federazione Sportiva o l'organismo sportivo la cui decisione è impugnata ha sede, oppure le norme la cui applicazione sia ritenuta appropriata.

Nella procedura ordinaria viene, inoltre, fatto salvo il potere delle parti di autorizzare gli arbitri a decidere *ex aequo et bono*. In tale ipotesi gli arbitri potranno rendere un lodo conforme alla loro percezione della

giustizia dello specifico caso <sup>80</sup>, ovvero “*une solution au litige qui satisfasse à un sentiment naturel de justice*” <sup>81</sup>, senza essere vincolati al rispetto di alcuna norma di diritto, ad eccezione dell’ordine pubblico internazionale <sup>82</sup>.

---

<sup>80</sup> Per un approfondimento circa il tema di arbitrato ed equità, si vedano C. TENELLA SILLANI, *L’arbitrato di equità. Modelli, regole, prassi*, Milano, 2006; A. BRIGUGLIO, *Arbitrato di equità e rinegoziazione dei contratti incisi dalla emergenza*, in *GiustiziaCivile.com*, 2021.

<sup>81</sup> TAS 92/81.

<sup>82</sup> TAS 92/81, in cui il *panel* statuisce che “*Chargé de tranche en amiable compositeur, l’arbitre n’est, sous réserve des dispositions d’ordre public, pas lié par les dispositions légales [...] En l’espèce, l’arbitre constate que la résolution du litige n’appelle pas l’application de norme d’ordre public*”.

#### 4. LA PROCEDURA ARBITRALE ORDINARIA DINANZI AL TAS

Oltre alle disposizioni di carattere generale di cui si è appena detto, il *Code CAS* si compone di disposizioni di carattere specifico che si applicano alla procedura arbitrale ordinaria ed a quella d'appello. Per ragioni di chiarezza espositiva, si ritiene opportuno sviluppare un'analisi che tenga distinte le due procedure. Di seguito ci si soffermerà sull'ambito della procedura ordinaria, ovvero quella procedura che ha per oggetto una controversia scaturente da un contratto in cui sia prevista una clausola compromissoria, ovvero che sia oggetto di un patto d'arbitrato successivo che esprima l'intenzione delle parti di sottoporre la questione al giudizio del TAS. Si precisa che siffatte disposizioni non dettano particolari condizioni sostanziali o di forma della clausola compromissoria o del compromesso istitutivi di un arbitrato TAS <sup>83</sup>, bensì regolano il contenuto della domanda di arbitrato da proporre al TAS. In questo senso, l'art. R38 del *Code CAS*, statuisce che la domanda di arbitrato deve contenere: *“the name and full address of the Respondent(s); a brief statement of the facts and legal argument, including a statement of the issue to be submitted to the CAS for determination; its request for relief; a copy of the contract containing the arbitration agreement or of any document providing for arbitration in accordance with these Procedural Rules; any relevant information about the number and choice of the arbitrator(s); if the relevant arbitration agreement provides for three arbitrators, the name of the arbitrator from the relevant CAS list of arbitrators chosen by the Claimant”*. Il successivo art. R39 regola, invece, la comunicazione alla parte contro la quale è proposta la domanda d'arbitrato, nonché il contenuto della risposta, in

---

<sup>83</sup> Le quali rilevano, quindi, soltanto di fronte al giudice nazionale, nell'ipotesi in cui questo venga adito da una delle parti in violazione del patto d'arbitrato, ovvero nell'ipotesi in cui si voglia far riconoscere un lodo estero.

forme sostanzialmente uguali a tutti i regolamenti delle istituzioni arbitrali<sup>84</sup>.

In merito alla formazione del collegio giudicante (*panel*), l'art. R40 del *Code CAS* precisa che il collegio può essere composto da uno o tre arbitri, riconoscendo il principio secondo il quale spetta alle parti stabilire la modalità di nomina degli arbitri. Operando come una disposizione meramente suppletiva, soltanto nell'ipotesi in cui non vi sia un accordo fra le parti, la norma sancisce che gli arbitri verranno nominati dal Presidente della camera competente. Più in particolare, qualora il giudizio sia affidato ad un arbitro unico, questo deve essere designato d'intesa tra le parti, e, in mancanza d'accordo, dal Presidente della camera competente; nel caso di collegio giudicante composto da tre arbitri, a ciascuna delle parti spetterà il potere di designare un arbitro, i due arbitri così designati nomineranno, d'intesa tra loro, il terzo arbitro, quest'ultimo sarà il Presidente del collegio, in difetto di accordo, il terzo arbitro verrà scelto dal Presidente della camera competente.

Per quanto riguarda lo svolgimento della procedura di fronte al collegio, occorre premettere che — ai sensi dell'art. R42, rubricato “*Conciliation*” — prima dell'avvio della procedura (ma anche a procedura avviata), le parti possono risolvere la controversia mediante la

---

<sup>84</sup> La norma in questione così recita: “*Unless it is clear from the outset that there is no arbitration agreement referring to CAS, the CAS Court Office shall take all appropriate actions to set the arbitration in motion. It shall communicate the request to the Respondent, call upon the parties to express themselves on the law applicable to the merits of the dispute and set time limits for the Respondent to submit any relevant information about the number and choice of the arbitrator(s) from the CAS list, as well as to file an answer to the request for arbitration.*

*The answer shall contain: a brief statement of defence; any defence of lack of jurisdiction; any counterclaim.*

*The Respondent may request that the time limit for the filing of the answer be fixed after the payment by the Claimant of its share of the advance of costs provided by Article R64.2 of this Code. The Panel shall rule on its own jurisdiction, irrespective of any legal action already pending before a State court or another arbitral tribunal relating to the same object between the same parties, unless substantive grounds require a suspension of the proceedings. When an objection to CAS jurisdiction is raised, the CAS Court Office or the Panel, if already constituted, shall invite the parties to file written submissions on jurisdiction. The Panel may rule on its jurisdiction either in a preliminary decision or in an award on the merits. Where a party files a request for arbitration related to an arbitration agreement and facts similar to those which are the subject of a pending ordinary procedure before CAS, the President of the Panel, or if she/he has not yet been appointed, the President of the Division, may, after consulting the parties, decide to consolidate the two procedures”.*

conciliazione. Ciò posto, lo svolgimento materiale della procedura si ispira al principio del contraddittorio, della parità delle parti, del rispetto dei diritti della difesa, nonché, *ex art. R43 del Code CAS*, dell'assoluta confidenzialità. La prima fase della procedura si articola in una fase scritta, comprendente uno scambio di memorie e di repliche tra le parti, e in una fase orale di discussione dinanzi al collegio. Di norma, è prevista un'unica udienza, non pubblica, durante la quale il *panel* ascolta le parti, eventuali testimoni ed esperti, nonché le conclusioni delle parti. Il *Code CAS* prevede, in aggiunta, che una parte possa chiedere al collegio giudicante di ordinare all'altra parte di produrre ed esibire dei documenti rilevanti per la risoluzione della controversia <sup>85</sup>. Si tenga in considerazione che, se le parti esprimono il loro consenso, in forza dell'art. R44.4, è possibile che la procedura si svolga con un rito accelerato.

Particolari disposizioni sono contenute nell'art. R46 a proposito dell'atto conclusivo dell'arbitrato, ovverosia il lodo. In primo luogo si prevede che il lodo è deliberato a maggioranza o, in mancanza di questa, dal solo Presidente del collegio giudicante. Il lodo deve essere scritto, motivato, datato e sottoscritto. In secondo luogo, circa la notifica del lodo, esso viene notificato alle parti mediante corriere, fax e/o posta elettronica e sarà vincolante e definitivo per le parti coinvolte entro 30 giorni dalla sua notifica. Infine, viene esclusa la possibilità di impugnare il lodo dinanzi al Tribunale Federale Svizzero laddove le parti così abbiano tra loro convenuto e nessuna di esse avesse il proprio domicilio in Svizzera.

---

<sup>85</sup> Art. R44.3: "*A party may request the Panel to order the other party to produce documents in its custody or under its control. The party seeking such production shall demonstrate that such documents are likely to exist and to be relevant. If it deems it appropriate to supplement the presentations of the parties, the Panel may at any time order the production of additional documents or the examination of witnesses, appoint and hear experts, and proceed with any other procedural step. The Panel may order the parties to contribute to any additional costs related to the hearing of witnesses and experts. The Panel shall consult the parties with respect to the appointment and terms of reference of any expert. The expert shall be independent of the parties. Before appointing her/him, the Panel shall invite her/him to immediately disclose any circumstances likely to affect her/his independence with respect to any of the parties*".



## 5. LA PROCEDURA ARBITRALE D'APPELLO DINANZI AL TAS

La procedura arbitrale d'appello dinanzi al TAS gode di una specifica disciplina dagli artt. R47 e seguenti del *Code CAS*. Prima di addentrarsi nel merito di tali disposizioni, occorre sottolineare come un *corpus* di regole specificatamente dedicate a tale procedura è stata una delle principali novità prodotte dalla riforma — di cui si è *supra* accennato — del TAS del 1994. In forza di tali disposizioni, pertanto, si recepì e disciplinò una prassi che si era sviluppata nel corso degli anni <sup>86</sup>, consistente nell'impugnazione di fronte al TAS di una decisione disciplinare emanata da un organo di una Federazione o ente sportivo, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto di quella Federazione o ente, ovvero quando tale possibilità sia contemplata da un contratto a quel fine stipulato. Precisazione importante, nonché doverosa, attiene al fatto che tale impugnazione è possibile soltanto ove l'interessato ad impugnare abbia “*exhausted the legal remedies available to it prior to the appeal [...]*” <sup>87</sup>. La procedura *de qua* può, inoltre, originarsi dall'impugnazione di un lodo emesso dal TAS in qualità di giudice di *prime cure*, ove ciò sia stato espressamente previsto dallo statuto della Federazione o ente sportivo interessato.

Il giudizio è introdotto da un'apposita dichiarazione d'appello — in lingua inglese *statement of appeal* — che, in assenza di un diverso termine specificatamente previsto dalla regolamentazione federale o dell'ente sportivo, deve essere proposta al TAS entro 21 giorni dalla comunicazione della decisione che ne è oggetto. Il termine in questione viene indicato dall'art. R49 del *Code CAS*, il quale statuisce quanto segue “*In the absence of a time limit set in the statutes or regulations of the federation, association or sports-related body concerned, or in a previous agreement, the time limit for appeal shall be twenty-one days from the receipt of the*

---

<sup>86</sup> L. FUMAGALLI, in E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), Op. cit., p. 130.

<sup>87</sup> Ciò viene sancito dall'art. R47 del *Code CAS* che si riporta integralmente: “*An appeal against the decision of a federation, association or sports-related body may be filed with CAS if the statutes or regulations of the said body so provide or if the parties have concluded a specific arbitration agreement and if the Appellant has exhausted the legal remedies available to it prior to the appeal, in accordance with the statutes or regulations of that body. An appeal may be filed with CAS against an award rendered by CAS acting as a first instance tribunal if such appeal has been expressly provided by the rules of the federation or sports-body concerned*”.

*decision appealed against. The Division President shall not initiate a procedure if the statement of appeal is, on its face, late and shall so notify the person who filed the document. When a procedure is initiated, a party may request the Division President or the President of the Panel, if a Panel has been already constituted, to terminate it if the statement of appeal is late. The Division President or the President of the Panel renders her/his decision after considering any submission made by the other parties”.* Dalla lettura della norma appare evidente il valore suppletivo della regola ivi individuata <sup>88</sup>, applicabile, invero, solo in assenza di un diverso termine previsto dalla regolamentazione federale o dell’ente sportivo che ha emesso la decisione impugnata. In maniera analoga, all’ordinario termine di 21 giorni, dovrà preferirsi un diverso termine se questo è stato individuato di comune accordo tra le parti. In relazione a tale aspetto, sono sorti alcuni profili problematici meritevoli di trattazione. Anzitutto, l’art. R49 non specifica se la dichiarazione d’appello debba essere inviata al TAS o da quest’ultimo ricevuta, entro il termine di volta in volta applicabile. Particolari problematiche possono sorgere nell’ipotesi in cui non venga applicato l’ordinario termine dei 21 giorni, infatti, se da un lato è un consolidato principio del diritto processuale civile svizzero ritenere rispettato il termine dal momento in cui gli atti o le memorie sono consegnati all’ufficio postale svizzero “*because the plaintiff/appellant has no possibility of influencing the time it takes for a postal delivery to be made*” <sup>89</sup>, dall’altro lato l’art. 12 della LDIP — legge a cui non può non riferirsi in materia di arbitrato internazionale —, accoglie l’opposto principio del ricevimento dell’atto. In altri termini, si potrebbe incorrere nel rischio di dover applicare principi diversi a seconda che l’atto sia inviato al TAS dalla Svizzera o dall’estero. Nella prassi, il rischio pare essere scongiurato dalla condotta che il TAS tiene nella valutazione del rispetto del termine, ove fa costante riferimento all’invio della dichiarazione d’appello e più precisamente, in caso di invio postale, alla data del timbro apposto. Tale orientamento, in termini pratici, appare sicuramente condivisibile, essendo

---

<sup>88</sup> Il carattere suppletivo rispetto alla regolamentazione sportiva applicabile è stato riconosciuto dallo stesso TAS. Si vedano, sul punto, i lodi TAS 95/139; 2001/A/345; 2002/A/403; 2002/A/408.

<sup>89</sup> Cfr. TAS 2001/A/345.

ispirato al buon senso ma, sul piano giuridico, non è ineccepibile <sup>90</sup>. Altro profilo problematico concerne il rinvio operato dall'art. R49 alla “*receipt of the decision appealed against*” quale *dies a quo*. Infatti, a meno che la regolamentazione sportiva applicabile non contenga una specifica disposizione, è noto come il ricevimento della decisione possa ritenersi integrato dalla comunicazione del dispositivo o dalla comunicazione o notifica della decisione per intero <sup>91</sup>. Sul tema il TAS ha chiarito che il corretto apprezzamento dell'interesse ad impugnare una decisione presuma che la parte sia stata messa in condizione di esaminarla nella sua interezza e che, in caso di contestazione, sarà l'ente sportivo a dover dimostrare l'avvenuta notifica <sup>92</sup>.

Terminata tale disamina sul termine per appellare, dopo l'introduzione del giudizio, devono essere depositati i motivi di appello <sup>93</sup>, cui segue una risposta del soggetto avverso il quale l'impugnazione è rivolta <sup>94</sup>. Tale fase si svolge, in linea di principio, con le modalità e nel rispetto dei principi dettati per il giudizio ordinario, articolandosi — ai sensi degli artt. R51 e seguenti — in una fase scritta ed in una fase orale. Tale aspetto, a parere di autorevole dottrina, rappresenta “*una delle caratteristiche salienti (e più “felici” dell'arbitrato TAS: a beneficio della concentrazione, della rapidità e dell'efficacia del giudizio, infatti, si prevede che la domanda di arbitrato e la risposta debbano contenere l'integralità delle deduzioni istruttorie delle parti, e che, conclusa la fase scritta, le parti non possano più produrre nuovi documenti o formulare nuove istanze, se non con il consenso*

---

<sup>90</sup> Di questo avviso è A. RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, cit., p. 530.

<sup>91</sup> *Dictionnaire permanent droit du sport*, voce Tribunal Arbitral du Sport, 2001, p. 3483.

<sup>92</sup> Si vedano, in questo senso, i lodi TAS 2002/A/405; TAS 2002/A/407.

<sup>93</sup> La cui mancata formulazione è motivo di improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. R51 del *Code CAS*. Tale norma sancisce, infatti, che: “*Within ten days following the expiry of the time limit for the appeal, the Appellant shall file with the CAS Court Office a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal, together with all exhibits and specification of other evidence upon which it intends to rely. Alternatively, the Appellant shall inform the CAS Court Office in writing within the same time limit that the statement of appeal shall be considered as the appeal brief. The appeal shall be deemed to have been withdrawn if the Appellant fails to meet such time limit*”.

<sup>94</sup> Di regola la Federazione Sportiva o l'altro ente sportivo che ha emanato la decisione impugnata.

*dell'altra parte o con l'autorizzazione, prevista in eccezionali circostanze, del Presidente del collegio arbitrale*"<sup>95</sup>.

La prima differenza rispetto alla procedura ordinaria emerge dall'art. R57 del *Code CAS*. La procedura arbitrale d'appello, invero, assume un carattere marcamento inquisitorio; il collegio giudicante ha pieni poteri di verifica dei punti di fatto e di diritto in discussione. A tal fine può, anche di propria iniziativa, chiedere all'organo che ha emanato la decisione impugnata copia del fascicolo ad essa relativo. Sui poteri spettanti agli arbitri del TAS e, contestualmente sulla previsione contenuta nella norma in parola, la giurisprudenza dello stesso TAS ha sottolineato, ripetutamente, che i poteri degli arbitri non sono limitati ad un mero giudizio di regolarità formale o di legittimità del provvedimento impugnato, ma possono essere svolti direttamente sui fatti che hanno portato al provvedimento, i quali possono essere esaminati *de novo*<sup>96</sup>. Si precisa che quanto appena detto non implica che il collegio arbitrale potrà pronunciarsi al di là di quanto richiesto dalle parti, in quanto l'organo investito della controversia dovrà sempre pronunciarsi su tutte le questioni ad esso sottoposte, ma non oltre di esse.

Seconda differenza rispetto alla procedura ordinaria si riscontra, infine, nella disciplina relativa alla pronuncia della sentenza. In particolare, viene ammessa la possibilità che il collegio comunichi alle parti il dispositivo del loro prima della motivazione. A differenza di quanto previsto per la procedura ordinaria, è stabilito un termine di tre mesi — prorogabile fino ad un massimo di quattro mesi — per la comunicazione di tale dispositivo.

---

<sup>95</sup> L. FUMAGALLI, in E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), *Op. cit.*, p. 131.

<sup>96</sup> Si vedano i lodi TAS 94/129; 98/208; 98/211; 2000/A/274.

## 6. LE PROCEDURE DINANZI ALLA CAMERA ANTI-DOPING ED ALLA CAMERA *AD HOC* DEL TAS

Come si è avuto modo di accennare, oltre alle due procedure “comuni”, dinanzi al TAS possono instaurarsi ulteriori due procedure rispettivamente nella camera anti-doping e nella camera *ad hoc*.

In relazione alla procedura dinanzi alla camera anti-doping del TAS si consideri che il ruolo di tale organo come giudice mondiale di ultimo grado in materia di doping è espressamente previsto dagli artt. 13.2.1. e 13.2.2. del Codice Mondiale Antidoping della WADA, i quali stabiliscono che “*In cases arising from participation in an International Event or in cases involving International-Level Athletes, the decision may be appealed exclusively to CAS. In cases where Article 13.2.1 is not applicable, the decision may be appealed to an independent and impartial body in accordance with rules established by the National Anti-Doping Organization. The rules for such appeal shall respect the following principles: a timely hearing; a fair and impartial hearing panel; the right to be represented by counsel at the Person’s own expense; and a timely, written, reasoned decision*”<sup>97</sup>. Ciò premesso, la procedura in questione si dota di una disciplina distaccata rispetto al *Code CAS*, contenuta nell’*“Arbitration Rules CAS Anti-Doping Division”* (Regolamento TAS in materia anti-doping)<sup>98</sup>. Tale Regolamento TAS in materia anti-doping seppur distaccato, come si è appena detto, dal *Code CAS*, si fonda sui medesimi principi. Pertanto, per quanto concerne gli aspetti processuali si rimanda a quanto detto nei paragrafi precedenti. In questa sede, basti sapere che le parti coinvolte in tale procedura possono essere i singoli atleti, i membri dell’entourage dell’atleta, gli enti sportivi e la WADA. Le controversie tipiche dinanzi tale camera consistono nelle violazioni delle regole anti-doping dettate dal Codice Mondiale Antidoping, in quanto, ai sensi dell’art. A2 del Regolamento TAS in materia anti-doping “*CAS ADD shall be the first-instance authority to conduct proceedings and issue*

---

<sup>97</sup> Il Codice è consultabile, in lingua inglese, alla seguente pagina *web*: [https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021\\_wada\\_code.pdf](https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_wada_code.pdf).

<sup>98</sup> Il Regolamento è consultabile, in lingua inglese, alla seguente pagina *web*: [https://www.tas-cas.org/fileadmin/user\\_upload/CAS\\_ADD\\_Rules\\_\\_2021\\_.pdf](https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_ADD_Rules__2021_.pdf).

*decisions when an alleged anti-doping rule violation has been filed with it and for imposition of any sanctions resulting from a finding that an anti-doping rule violation has occurred. CAS ADD has jurisdiction to rule as a first-instance authority on behalf of any WADC signatory which has formally delegated its powers to CAS ADD to conduct anti-doping proceedings and impose applicable sanctions”.*

Orbene, passando alla procedura dinanzi alla camera *ad hoc* del TAS, occorre premettere che la previsione di tale camera si è originata in virtù della particolare efficacia del sistema di giustizia arbitrale istituito dal TAS, nonché in ragione delle caratteristiche delle grandi manifestazioni sportive di portata mondiale o continentale (quali, ad esempio, i Giochi Olimpici o i mondiali di calcio) che impongono una disciplina ispirata alla massima celerità ed efficacia, pur nel rispetto del diritto delle parti ad una procedura equa e ad una piena integrazione del contraddittorio. Anche in questo caso, come per la procedura in materia anti-doping, la procedura dinanzi alla camera *ad hoc* gode di una specifica disciplina, anzi, di più discipline, le quali si applicano a seconda della specifica manifestazione sportiva <sup>99</sup>. Di seguito si farà riferimento alla disciplina in relazione ai Giochi Olimpici, ossia all'*Arbitration Rules applicable to the CAS Ad Hoc division for the Olympic Games* (Regolamento per la risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi Olimpici). Anzitutto, nella competenza della camera *ad hoc* del TAS per i Giochi Olimpici, vi rientrano le controversie di natura ordinaria, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, diritti patrimoniali, ma soprattutto controversie relative a decisioni assunte dagli organi disciplinari di un ente sportivo. Pur in assenza di norme puntuali, sono infatti individuabili, nell'ambito di una disciplina procedurale unitaria, elementi riconducibili specificatamente ad un giudizio d'appello, avente ad oggetto la revisione di un provvedimento disciplinare: la parte che ne sia destinataria può chiedere che venga disposta, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia; la parte che lo impugna deve depositarne

---

<sup>99</sup> Nel momento in cui si redige tale elaborato (luglio 2023), sul sito ufficiale del TAS sono presenti 3 differenti regolamentazioni delle procedure dinanzi alla camera *ad hoc*: *Arbitration Rules applicable to the CAS Ad Hoc division for the Olympic Games*; *Arbitration Rules for the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023*; *Arbitration Rules for the FIBA World Cup 2023*. Tali regolamentazioni sono consultabili alla seguente pagina web: <https://www.tas-cas.org/en/arbitration/ad-hoc-division.html>.

copia <sup>100</sup>. La procedura arbitrale *de qua* attenziona la specificità dell'evento olimpico e si connota per la sua celerità ed efficacia. Particolarmente significativa è la previsione della pronuncia della decisione finale, salvo proroghe, questa deve essere resa entro 24 ore dal deposito della domanda di arbitrato <sup>101</sup>. L'esigenza della rapidità si manifesta, peraltro, indirettamente anche in altre norme che governano lo svolgimento della procedura. L'art. 11 del Regolamento per la risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi Olimpici, ad esempio, affida al Presidente della camera *ad hoc* il compito di nominare l'intero collegio arbitrale, evitando così le lungaggini che normalmente la procedura di designazione comporta quando ad esse concorrono anche le parti <sup>102</sup>. La procedura, come detto, si connota anche per la sua efficacia. Le norme che ne disciplinano lo svolgimento o che definiscono gli effetti delle pronunce sono intese ad assicurare che gli arbitri siano pienamente in grado di valutare le circostanze del caso e che il lodo sia suscettibile di immediata esecuzione; si prevede, a tal proposito, che il collegio arbitrale possa disporre d'ufficio di tutte le misure istruttorie che ritiene utili, ovvero che abbia pieno potere

---

<sup>100</sup> Sul punto, si veda l'art. 10 del Regolamento per la risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi Olimpici: “*Any individual or legal entity wishing to bring before the ad hoc Division of the CAS a dispute within the meaning of Article 1 of the present Rules shall file a written application with the Court Office.*”

*The application shall include :*

- *a copy of the decision being challenged, where applicable;*
- *a brief statement of the facts and legal arguments on which the application is based;*
- *the claimant's request for relief;*
- *where applicable, an application for a stay of the effects of the decision being challenged or for any other preliminary relief of an extremely urgent nature ;*
- *any appropriate comments on the basis for CAS jurisdiction;*
- *the claimant's address at the site of the OG and, where applicable, the electronic mail address at which the claimant can be reached for the purposes of the proceedings and, where applicable, the same information for the person representing the claimant.*

*The application shall be written in English, French or Spanish. A standard application form is available to the parties at the Court Office.*

*If the National Olympic Committees concerned are not parties to the proceedings and do not receive a copy of the application in that capacity, this application shall be communicated to them for information purposes”.*

<sup>101</sup> Così sancisce l'art. 18 del Regolamento per la risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi Olimpici: “*The Panel shall give a decision within 24 hours of the lodging of the application. In exceptional cases, this time limit may be extended by the President of the ad hoc Division if circumstances so require”.*”

<sup>102</sup> L. FUMAGALLI, in E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), Op. cit., p. 133.

di valutazione dei fatti sui quali la domanda è fondata <sup>103</sup>. Al lodo sono riconosciuti poi i caratteri della immediata esecutorietà e della inoppugnabilità, ex art. 21 del Regolamento per la risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi Olimpici: “*The decision is enforceable immediately. It shall be final and binding upon the parties subject to recourse available in certain circumstances pursuant to Swiss Law within 30 days from the notification of the original decision. It may not be challenged by way of an action for setting aside to the extent that the parties have no domicile, habitual residence, or business establishment in Switzerland and that they have expressly excluded all setting aside proceedings in the arbitration agreement or in a subsequent agreement, in particular at the outset of the arbitration*”. Nell’assumere tale decisione, il *panel* applica i pertinenti regolamenti sportivi, i principi generali di diritto e le norme la cui applicazione ritiene appropriata <sup>104</sup>. Il perseguimento degli obiettivi di celerità e di efficacia non fa, tuttavia, venir meno il dovuto rispetto dei diritti della difesa e dell’equità della procedura. Il procedimento arbitrale si fonda, infatti, sullo svolgimento dell’udienza, nel corso della quale le parti hanno il diritto di presentare i propri argomenti, in fatto e in

---

<sup>103</sup> Ciò viene statuito dall’art. 16 del Regolamento per la risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi Olimpici: “*The Panel shall have full power to establish the facts on which the application is based*”.

<sup>104</sup> Art. 17 del Regolamento per la risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi Olimpici: “*The Panel shall rule on the dispute pursuant to the Olympic Charter, the applicable regulations, general principles of law and the rules of law, the application of which it deems appropriate*”. Tale norma conferma pertanto lo stretto legame con l’evento per il quale la camera *ad hoc* viene costituita e con la disciplina che lo governa: la pronuncia dell’organo arbitrale può infatti basarsi unicamente su regole proprie del sistema sportivo, garantendone l’efficacia nei confronti dei singoli, a prescindere da ogni considerazione del diritto interno, cfr. L. FUMAGALLI, in E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), Op. cit., p. 134.



diritto, e le prove a sostegno delle istanze presentate <sup>105</sup>. Infine, di particolare interesse è la possibilità prevista dalla lett. a) dell'art. 20 del Regolamento per la risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi Olimpici, ossia la conclusione del procedimento dinanzi alla camera *ad hoc* con un rinvio al TAS, al quale spetterà poi la decisione finale ai sensi del *Code CAS* <sup>106</sup>.

---

<sup>105</sup> Si veda l'art. 15 del Regolamento per la risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi Olimpici: “a) *Defence of lack of jurisdiction* Any defence of lack of jurisdiction of the Panel must be raised at the start of the proceedings or, at the latest, at the start of the hearing. b) *Procedure* The Panel organizes the procedure as it considers appropriate while taking into account the specific needs and circumstances of the case, the interests of the parties, in particular their right to be heard, and the particular constraints of speed and efficiency specific to the present *ad hoc* procedure. The Panel shall have full control over the evidentiary proceedings. c) *Hearing* Except where it considers another form of procedure more appropriate, the Panel shall summon the parties to a hearing on very short notice immediately upon receipt of the application. It shall append a copy of the application to the summons to appear addressed to the respondent. Unless the Panel decides otherwise in compliance with the sanitary measures in force, the hearing shall be held by video- conference or by telephone conference. At the hearing, the Panel shall hear the parties and take all appropriate action with respect to evidence. The parties shall introduce at the hearing all the evidence they intend to adduce and produce the witnesses, who shall be heard immediately. If it considers itself to be sufficiently well informed, the Panel may decide not to hold a hearing and to render an award immediately. d) *Other evidentiary measures* If a party requests an opportunity to introduce additional evidence which, for legitimate reasons, it was not able to produce at the hearing, the Panel may permit such introduction to the extent necessary to the resolution of the dispute. The Panel may at any time take any appropriate action with respect to evidence. In particular, it may appoint an expert and order the production of documents, information or any other evidence. It may also, in its discretion, decide whether to admit or exclude evidence offered by the parties and assess the weight of evidence. The Panel shall inform the parties accordingly. e) *Failure to appear* If any party fails to appear at the hearing or to comply with injunctions, summonses or other communications issued by the Panel, the Panel may nevertheless proceed”.

<sup>106</sup> Si riporta il dato testuale integrale della norma: “Taking into account all the circumstances of the case, including the claimant’s request for relief, the nature and complexity of the dispute, the urgency of its resolution, the extent of the evidence required and of the legal issues to be resolved, the parties’ right to be heard and the state of the record at the end of the *ad hoc* arbitration proceedings, the Panel may either make a final award or refer the dispute to arbitration by the CAS in accordance with the Code of Sports-related Arbitration. The Panel may also make an award on part of the dispute and refer the unresolved part of the dispute to regular CAS procedure”.

## 7. I RAPPORTI TRA IL TAS E LE AUTORITÀ NAZIONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE DEI LODI

Al fine di rafforzare il ruolo del TAS, a partire dalla sua istituzione, numerose Federazioni Sportive hanno sciolto i propri organi arbitrali. Tra queste vi è l'*International Amateur Athletic Federation* (IAAF), che si è limitata a trattenere in alcuni casi la giurisdizione su ambiti specifici, così come la FIFA, che non ha devoluto al TAS soltanto le controversie riguardanti le violazioni delle regole del gioco del calcio <sup>107</sup>. In alcuni casi, sono gli stessi Stati che eleggono il TAS come organo decisore di ultima istanza; in Italia, verbigrazia, le sanzioni per doping emesse dal Tribunale nazionale antidoping, un ente pubblico, possono essere appellate al TAS <sup>108</sup>.

Sul punto, ci si interroga se la prassi del TAS nell'emanazione di decisioni possa costituire l'esercizio di una prerogativa di pubblica autorità, pur poggiando, senza ombra di dubbio, su di una base di diritto privato. In particolare — a parere dello stesso TAS — la sovranità nazionale (in questa sede da intendersi come il potere di sanzionare gli atleti) “*n’a, en principe, vocation à s’appliquer que sur le seul territoire national [...] la décision nationale peut toutefois être remplacé par une décision de l’autorité internationale – le TAS – pour que soit assurée la nécessaire uniformité du droit*” <sup>109</sup>. Da ciò, almeno in apparenza, ne consegue un dato essenziale, ossia che il TAS assolve ad una “funzione pubblica” che potrebbe trovare una base giuridica sia nella Convenzione di New York del 1958, sia nella Convenzione UNESCO del 2005 contro il doping nello sport <sup>110</sup>. La Convenzione di New York, nello specifico, fornisce un collegamento tra le decisioni del TAS e il diritto internazionale privato e garantisce l'efficacia dei giudicati del Tribunale. In relazione a ciò, non ci si può esimere dal trattare la tematica sul riconoscimento di un lodo TAS, proprio ai sensi della

---

<sup>107</sup> Si veda il comma 3 dell'art. 57 dello Statuto della FIFA.

<sup>108</sup> F. ZAMBARDINO, *L'arbitrato sportivo e la funzione nomofilattica della Corte Arbitrale per lo Sport*, in *Riv. dir. amm.*, p. 520.

<sup>109</sup> TAS 2006/A/1119 UCI vs. L. & RFEC.

<sup>110</sup> Sulla Convenzione di New York del 1958 si è già detto in precedenza. Sulla Convenzione UNESCO del 2005 contro il doping nello sport, questa è consultabile alla seguente pagina web: <https://www.nadoitalia.it/it/normativa/internazionale/convenzioni/392-unesco-convenzione-internazionale-contro-il-doping-nello-sport/file.html>.

Convenzione di New York <sup>111</sup>. Il tema pone una serie di problemi, in parte comuni al riconoscimento di un qualsiasi lodo straniero ed in parte specifici, tipici del collegamento con il mondo dello sport o dovuti alle particolari caratteristiche del TAS. Secondo la Convenzione di New York, se una delle parti coinvolte nell'arbitrato solleva un'eccezione contro un lodo straniero, il suo *exequatur* può essere negato se emerge che la convenzione arbitrale è invalida ai sensi della legge che le parti hanno accettato o, se non specificata, secondo la legge dello Stato in cui è stato emesso il lodo <sup>112</sup>. Inoltre, il giudice può anche rifiutare l'efficacia del lodo straniero se nota, anche d'ufficio (senza che una delle parti lo sollevi), che il lodo è in contrasto con l'ordine pubblico nazionale <sup>113</sup>. In altri termini, se il lodo straniero viola principi fondamentali o valori cruciali del sistema giuridico del Paese in cui si vuole ottenere l'approvazione, il giudice può negare la sua validità e applicazione. Sotto l'aspetto dell'ordine pubblico nazionale, si presenta un ulteriore problema comune a tutte le decisioni arbitrali legate al mondo dello sport, ossia la possibilità di riconoscere un lodo che abbia stabilito l'esclusione di un individuo da un'attività sportiva. Il soggetto coinvolto potrebbe rivendicare la violazione dei suoi diritti fondamentali a causa di una sanzione che ha un impatto significativo sulla sua libertà di intraprendere attività economiche, impedendogli di svolgere una specifica attività commerciale-sportiva <sup>114</sup>. Tuttavia, in riferimento all'ordine pubblico, è ancora possibile eseguire una valutazione caso per caso riguardo alla decisione presa nel lodo, senza però entrare nel merito

---

<sup>111</sup> Che già J. NAFZIGER, *International Sports Law: A Reply of the Characteristics and Trends*, in *AJIL*, 1992, p. 508, ha ritenuto ammissibile. Il punto è stato confermato da OLG MUNCHEN, in *Zeitschrift für Sport und Recht*, 2003, p. 199 ss., che ha potuto dichiarare efficace in Germania una pronuncia del TAS, in applicazione delle regole sulla circolazione internazionale dei lodi arbitrali.

<sup>112</sup> Ciò viene sancito dall'art. V, par. 1, lett. a) della Convenzione di New York. Su tale norma si veda A. FRIGNANI, *L'arbitrato commerciale internazionale*, Padova, 2004, p. 252 ss.

<sup>113</sup> Sull'applicazione del limite dell'ordine pubblico nella Convenzione di New York si vedano, su tutti, A. BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, Padova, 1999, p. 228 ss.; H. ARFAZADEG, *Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de la mondialisation*, Bruxelles, 2005.

<sup>114</sup> Sul punto A. SAMUEL, R. GEARHART, *Sporting Arbitration*, in *The Court of Arbitration for Sport 1984-2004* ed. I Blackshaw, R Siekmann & J. Soek, TMC Asser Press, 2006, p. 42 ss.

della controversia <sup>115</sup>; tale valutazione può accertare la ragionevolezza della decisione e verificare se sia rispettato il principio fondamentale di proporzionalità tra la colpa commessa e la sanzione inflitta. In sostanza, l'aspetto chiave è bilanciare la protezione dei diritti fondamentali del soggetto coinvolto e la salvaguardia dell'ordine pubblico nazionale con il rispetto delle decisioni arbitrali, tenendo conto della ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni comminate nell'ambito delle attività sportive. Altro aspetto da considerare riguarda il rispetto delle condizioni formali della clausola compromissoria nell'ambito dell'arbitrato internazionale. L'art. II della Convenzione di New York stabilisce uniformemente ed in termini vincolanti per tutti gli Stati contraenti che la clausola compromissoria deve essere redatta per iscritto e assume importanza fondamentale al momento della delibazione del lodo straniero <sup>116</sup>. Nell'arbitrato sportivo internazionale, possono sorgere delle difficoltà, specialmente nei casi molto comuni in cui la clausola compromissoria è contenuta nello statuto federale ma non è inclusa nel documento firmato dall'atleta al momento dell'adesione. Tale punto solleva questioni riguardanti la validità di tale clausola ai fini della sua conformità alle condizioni formali richieste dalla Convenzione di New York per l'esistenza ed efficacia di una convenzione arbitrale. Va peraltro osservato come, ai fini della validità del patto d'arbitrato, la Convenzione di New York ponga come requisito fondamentale la ragionevole certezza dell'accordo tra le parti riguardo alla clausola arbitrale; tale accordo può essere ritenuto valido anche se viene fatto richiamo alle condizioni generali del contratto <sup>117</sup>. Dunque, anche se la clausola compromissoria non è espressamente contenuta nel documento firmato dalla parte, essa costituisce la base per la

---

<sup>115</sup> Ai sensi della Convenzione di New York non è consentito riesaminare il merito della controversia. Cfr. A. GIARDINA, *L'inapplicabilità ai lodi arbitrali stranieri dell'istituto della revisione del merito*, in *Riv. arbitrato*, 1991, p. 292 ss.

<sup>116</sup> La norma *de qua* così sancisce: “1. Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d'essere regolata in via arbitrale. 2. Per «convenzione scritta» s'intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi”.

<sup>117</sup> R. LUZZATTO, *Arbitrato Commerciale Internazionale*, in *Dig. priv. comm.*, I, Torino, 1987, p. 201.

giurisdizione dell'arbitrato, con la conseguenza che l'atto scritto di adesione degli affiliati ai regolamenti federali che prevedono la clausola compromissoria, se considerato come un atto negoziale, permette di considerare volontaria e legittima la procedura di risoluzione delle controversie stabilita sulla base dei regolamenti sportivi. In questo senso, si può affermare che l'accettazione dell'atto di adesione comporta una sottoscrizione implicita alla clausola compromissoria e conferisce legittimità al procedimento di arbitrato previsto dai regolamenti sportivi <sup>118</sup>. Una clausola per l'arbitrato dinanzi al TAS — così formata — “[...] appare idonea a istituire una competenza del collegio arbitrale, da costituirsi secondo le regole TAS, precludendo l'esercizio della funzione giurisdizionale interna, e a fondare la pronuncia di un lodo idoneo a circolare tra gli Stati contraenti della Convenzione di New York” <sup>119</sup>.

La Convenzione dell'UNESCO, invece, prevede che i principi del Codice Mondiale Antidoping siano il substrato primario per le misure nazionali, favorendo l'allineamento delle politiche interne degli Stati allo stesso Codice, con l'obiettivo di armonizzare la regolamentazione sportiva globale e la legislazione pubblica nella lotta contro il doping. Rispetto a tale ultimo frangente, inoltre, la formazione di un regime antidoping pubblico-privato hanno ridotto l'eventualità che i ricorrenti adissero i giudici nazionali <sup>120</sup>.

In ultima istanza, occorre anche osservare come le fattispecie conflittuali tra le autorità pubbliche ed il TAS sono decisamente ridotte, e

---

<sup>118</sup> Si noti che una situazione analoga si verifica in tutti i casi di adesione ad un contratto associativo aperto contenente una clausola compromissoria. In tal caso dottrina e giurisprudenza ritengono di poter comunque riferire alla volontà della parte la fonte del potere arbitrale, cfr. C. PUNZI, *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Rass. arb.*, 1986, p. 171.

<sup>119</sup> Sostiene tale tesi L. FUMAGALLI, in E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), *Op. cit.*, p. 140.

<sup>120</sup> F. ZAMBARDINO, *Op. cit.*, p. 521.

ciò è comprovato dal numero di ricorsi avverso i lodi TAS davanti ai tribunali nazionali <sup>121</sup>.

---

<sup>121</sup> Cfr. M. J. MITTEN, *Judicial Review of Olympic and International Sports Arbitration Awards: Trends and Observations*, in *Pepperdine Dispute Resolution L. J.*, 2009, p. 51 ss.; E. BENVENISTI, G. Downs, *National Courts, Domestic Democracy and the Evolution of International Law*, in *EJIL*, 2009, p. 59 ss.; B. KINGSBURY, *Weighing Global Regulatory Rules and Decisions in National Courts*, *ACTA JURIDICA*, 2009, p. 90 ss.

## CAPITOLO III

### LA DISCIPLINA DELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE IN SVIZZERA AI SENSI DELLA LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (LDIP)

SOMMARIO: 1. Il Capitolo 12 della Legge federale sul Diritto Internazionale Privato (LDIP): una visione d'insieme. — 2. Il campo di applicazione e la sede del tribunale arbitrale. — 3. La compromettibilità, il patto di arbitrato e le clausole di arbitrato. — 4. Gli arbitri: nomina, sostituzione, ricusa e destituzione. — 5. La disciplina della procedura arbitrale. — 6. La competenza del tribunale arbitrale. — 7. Il lodo. — 8. L'impugnazione e la revisione del lodo.

#### 1. IL CAPITOLO 12 DELLA LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (LDIP): UNA VISIONE D'INSIEME

La disciplina dell'arbitrato internazionale in Svizzera presenta particolare interesse in ragione del gran numero di procedimenti arbitrali instaurati in tale Paese <sup>122</sup>. Si premette che non è pretesa del presente capitolo analizzare *in toto* la Legge federale sul Diritto Internazionale Privato (di seguito LDIP), bensì di soffermarsi specificatamente sull'ambito conferente al tema del presente elaborato, ossia il Capitolo 12 della LDIP, rubricato “*Arbitrato internazionale*” <sup>123</sup>.

---

<sup>122</sup> Cfr. P. BERNARDINI, *L'arbitrato nel commercio e negli investimenti internazionali*, Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 44.

<sup>123</sup> Si rimanda, per un commento integrale della LDIP, a AA.VV., *International Arbitration in Switzerland*, Kluwer, 2000; K. KOHLER-STUCKI, *International Arbitration in Switzerland*, 2004.

In Svizzera, l'arbitrato internazionale è, infatti, regolato dal Capitolo 12 della LDIP, la quale è entrata in vigore il 1° gennaio 1989. Da allora, tale normativa ha subito pochissime modifiche. Tuttavia, nell'ultimo decennio, numerosi Paesi europei hanno sentito l'esigenza di aggiornare le proprie leggi circa il procedimento arbitrale, come dimostrato dalle riforme introdotte dai legislatori in Inghilterra <sup>124</sup>, Germania <sup>125</sup>, Francia <sup>126</sup> e Italia <sup>127</sup>. Questi sviluppi non sono passati inosservati agli *stakeholder* svizzeri, con la conseguenza che, nel 2006, il parlamento elvetico ha accettato una proposta per includere nella normativa sull'arbitrato internazionale un richiamo esplicito all'effetto della competenza degli arbitrati a statuire sulla propria competenza — ossia il principio della *compétence de la compétence* — <sup>128</sup> e, successivamente, nel 2008, è stata presentata un'iniziativa parlamentare con l'obiettivo di riconoscere anche l'effetto negativo della *compétence de la compétence*. Il firmatario della seconda proposta criticò la giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero di allora riguardante il principio in parola, suggerendo l'introduzione di una disposizione

---

<sup>124</sup> *Arbitration Act* entrato in vigore il 31 gennaio 1996. Sul tema si veda R. PILLITTERI, Op. cit.

<sup>125</sup> *Gesetz zur Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts* del 22 dicembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1997.

<sup>126</sup> *Décret* n. 2011-48 del 13 gennaio 2011, in vigore dal 1° maggio 2011. Si legge nel *Rapport au Premier Ministre* sulla riforma del codice di procedura civile francese: “[...] dopo trent'anni di applicazione, è emersa l'esigenza di riformare questa normativa al fine, da un lato, di consolidare una parte della giurisprudenza che si è sviluppata in base alla normativa e, dall'altro lato, di integrare questa normativa per migliorarne l'efficacia e, infine, di incorporare disposizioni ispirate da alcune leggi straniere la cui utilità è stata dimostrata nella pratica”, in G. PALERMO, L. INNEREBNER, *La riforma della legge svizzera sull'arbitrato internazionale: una prima analisi*, in *Riv. arbitrato*, 2020, p. 811.

<sup>127</sup> Decreto legislativo n. 40, 2 febbraio 2006, in vigore dal 2 marzo 2006.

<sup>128</sup> Iniziativa parlamentare *Claude* n. 02.415 del 21 marzo 2002, proponendo di integrare l'art. 186 LDIP con un ulteriore comma del seguente tenore: “*Il tribunale arbitrale con sede in Svizzera decide in merito alla propria competenza, indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge*”. La proposta venne accolta il 6 ottobre 2006 e trasposta nel comma *1bis* dell'art. 186 LDIP.



pertinente per conferire ai tribunali arbitrali la competenza prioritaria nella decisione sulla propria competenza, indipendentemente dalla loro sede <sup>129</sup>.

A seguito di quest'ultima iniziativa, l'Associazione Svizzera per l'Arbitrato (ASA) lanciò nel 2011 un appello a favore di una revisione più ampia della normativa arbitrale, sostenendo che *“dal punto di vista dell'ASA sarebbe quindi preferibile che 22 anni dopo l'entrata in vigore della LDIP si facesse il punto della situazione attuale e si chiarisse in generale se e in quale misura il Capitolo 12 della LDIP, tenendo conto dei precedenti giurisprudenziali dei tribunali svizzeri e dell'evoluzione giuridica all'estero, necessiti di una revisione”* <sup>130</sup>. Tale appello fu, tra l'altro, successivamente ripreso e sostenuto da autorevoli esponenti della dottrina svizzera <sup>131</sup>.

Di seguito, anche il legislatore svizzero ha riconosciuto l'opportunità di esaminare l'intero quadro normativo relativo all'arbitrato internazionale, al fine di valutare la necessità di apportare eventuali modifiche. Nel 2012, il parlamento svizzero ha dato mandato al Consiglio Nazionale, l'organo esecutivo della Confederazione, di elaborare un progetto volto a modernizzare le disposizioni di cui al Capitolo 12 della LDIP <sup>132</sup>; l'obiettivo principale di tale riforma è da scorgersi nella volontà di preservare l'attrattiva della Svizzera come sede per gli arbitrati internazionali, mantenendo una coerenza con le interpretazioni giurisprudenziali sviluppate negli ultimi decenni dal Tribunale Federale Svizzero. Allo stesso tempo, si è voluto affrontare la questione del rapporto tra i tribunali statali e quelli arbitrali, cercando il giusto equilibrio tra le due giurisdizioni. Seguendo

---

<sup>129</sup> Iniziativa parlamentare *Lüscher* n. 08.417 del 20 marzo 2008, proponendo di integrare l'art. 7 LDIP con un ulteriore comma del seguente tenore: *“Nell'ambito internazionale, il tribunale svizzero sospende il procedimento, indipendentemente dalla sede del tribunale arbitrale, finché quest'ultimo abbia deciso sulla propria competenza, eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto d'arbitrato”*.

<sup>130</sup> G. PALERMO, L. INNEREBNER, Op. cit., p. 812.

<sup>131</sup> Cfr. M. WIRTH, *Chapter 12 PILA - Is it Time for Reform? If Yes, What Shall be Its Scope?*, in C. MÜLLER, M. RIGOZZI (a cura di), *New Developments in International Commercial Arbitration*, Zurigo, 2011, p. 53 ss.; S. BESSON, *Réflexions sur le projet de modification de l'article 7 LDIP*, in *ASA Bulletin*, 2011, p. 583 ss.

<sup>132</sup> La Commissione degli affari giuridici del Consiglio Nazionale ha presentato a febbraio 2012 la mozione n. 12.3012 incaricando il Consiglio Federale di presentare un progetto di aggiornamento del Capitolo 12 LDIP.

questa scia, la dottrina ha suggerito di trarre ispirazione dalla normativa codificata per l'arbitrato domestico disciplinato dal codice di procedura civile svizzero nel 2011; inoltre, si ritenne opportuno analizzare le leggi vigenti in vigore in vari Paesi europei. Il Consiglio Federale, con il supporto dell'ufficio federale di giustizia e coinvolgendo diversi esperti, istituzioni arbitrali (tra cui anche il TAS) e il Tribunale Federale Svizzero <sup>133</sup>, ha, dunque, elaborato un primo progetto di legge. Il governo, in generale, ha interpretato il proprio mandato in modo “minimalista”, apportando modifiche alla normativa solo dove considerato strettamente necessario. Difatti, la decisione di codificare e apportare modifiche “*tanto quanto necessario, ma il meno possibile*” è stata accolta favorevolmente dall'ASA. Dal punto di vista di quest'ultima, la limitazione della normativa sull'arbitrato al minimo indispensabile — preservando ampio spazio per l'autonomia delle parti coinvolte, rappresenta il vero “*selling point*” del sistema elvetico che dovrebbe essere tutelato <sup>134</sup>.

Successivamente, nel gennaio del 2017, il Consiglio Federale svizzero ha posto in consultazione un progetto di modifica del Capitolo 12 della LDIP, conclusasi a maggio dello stesso anno. Durante tale fase di consultazione, hanno espresso il loro parere 19 dei 26 Cantoni, 3 partiti politici, 28 organizzazioni e associazioni di categoria, oltre a giuristi e altri partecipanti <sup>135</sup>. Le modifiche al Capitolo 12 furono riesaminate sulla base dei pareri raccolti e furono definitivamente approvate dal Consiglio Federale nell'ottobre del 2018. Il progetto di legge è stato poi sottoposto al vaglio delle due camere del parlamento svizzero, ovvero il Consiglio degli Stati e il Consiglio Nazionale. Come in Italia, anche in Svizzera il sistema legislativo si basa sul bicameralismo perfetto, il che significa che un testo di legge deve essere approvato in identica forma da ambedue le camere.

---

<sup>133</sup> In particolare, furono coinvolti: prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler, prof. Felix Dasser, Elliott Geisinger, prof. Daniel Girsberger nonché ICC Svizzera, SCAI, TAS e WIPO Center for Arbitration and Mediation.

<sup>134</sup> Cfr. parere dell'ASA del 12 maggio 2017, p. 5, reperibile alla seguente pagina *web*: [www.arbitration-ch.org/asset/a041f90a1c66bd643e1147ae59cc0afe/ASA%20Vernehmlassung%20Kap%2012%20IPRG.pdf](http://www.arbitration-ch.org/asset/a041f90a1c66bd643e1147ae59cc0afe/ASA%20Vernehmlassung%20Kap%2012%20IPRG.pdf).

<sup>135</sup> I pareri espressi in sede di consultazione sono rinvenibili alla seguente pagina *web*: [www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2017.html#DFGP](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2017.html#DFGP).

Il testo finale della riforma è stato approvato dal parlamento svizzero il 19 giugno del 2020, dopo essere stato votato per tre volte da entrambe le camere. Le nuove disposizioni del Capitolo 12 della LDIP sono, quindi, entrate in vigore il 1° gennaio 2021. In termini generali, le nuove disposizioni mirano soprattutto ad aggiornare la normativa sull'arbitrato internazionale alla luce della giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero, nonché a mantenere il liberalismo e la flessibilità della normativa che la rende adatta alle diverse forme dell'arbitrato, includendo, in particolare, arbitrati istituzionali o *ad hoc*, arbitrati sportivi e arbitrato in materia d'investimenti, basandosi sulle disposizioni esistenti e limitandosi a miglioramenti specifici. Nel complesso, si può, inoltre, osservare un rafforzamento del carattere *arbitration-friendly* della normativa svizzera, con l'ammissione di patti d'arbitrato sottoscritti da una sola delle parti e di clausole arbitrali in negozi giuridici unilaterali <sup>136</sup>.

Ciò detto, di seguito ci si addentererà in un'analisi delle singole disposizioni concernenti l'arbitrato internazionale contenute nel Capitolo 12 della LDIP.

---

<sup>136</sup> G. PALERMO, L. INNEREBNER, Op. cit., p. 814.

## 2. IL CAMPO DI APPLICAZIONE E LA SEDE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

La prima disposizione del Capitolo 12 della LDIP concerne il campo di applicazione e la sede del tribunale arbitrale <sup>137</sup>.

L'art. 176, così dispone: “1. *Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera.* 2. *Le parti possono escludere l'applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC. Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1.* 3. *La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall'istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi*”.

Il comma 1 della norma appena citata collega l'ambito di applicazione del Capitolo 12 della LDIP alla presenza di un vincolo territoriale che le parti hanno con la Svizzera. Il domicilio della parte è, tradizionalmente, considerato l'elemento determinante al fine di identificare tale vincolo <sup>138</sup>. La norma fa, inoltre, espresso riferimento al criterio della sede in Svizzera per la determinazione della natura internazionale dell'arbitrato <sup>139</sup>.

Sempre con riferimento all'applicazione del Capitolo 12 della LDIP, il secondo comma dell'art. 176, riconosce alle parti la possibilità di condurre un procedimento arbitrale di matrice internazionale secondo le regole previste per gli arbitrati domestici, ovvero sia di non applicare il Capitolo 12 della LDIP, bensì la parte terza del codice di procedura civile svizzero (di seguito CPC). Emerge, in tale contesto, un c.d. “dualismo aperto” tra la normativa della LDIP e del CPC, finalizzato a mantenere il quadro

---

<sup>137</sup> La LDIP è consultabile, in lingua italiana, alla seguente pagina web: [https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1776\\_1776\\_1776/20220701/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1988-1776\\_1776\\_1776-20220701-it-pdf-a-2.pdf](https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1776_1776_1776/20220701/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1988-1776_1776_1776-20220701-it-pdf-a-2.pdf).

<sup>138</sup> Cfr. Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Arbitrato internazionale) dell'11 gennaio 2017, p. 19.

<sup>139</sup> Si tratta di un'integrazione — a seguito della riforma del 2021 — finalizzata al riconoscimento espresso di un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, in G. PALERMO, L. INNEREBNER, Op. cit., p. 819.

normativo dell'arbitrato internazionale *“il più possibile succinto e liberale”*<sup>140</sup>. La possibilità di condurre un arbitrato internazionale secondo le norme del CPC è, comunque, soggetta ad una serie di requisiti formali che devono essere interpretati in senso restrittivo, ossia l'esclusione dell'applicazione del Capitolo 12 della LDIP, una dichiarazione di voler applicare la parte terza del CPC e la formalizzazione dell'accordo in forma scritta. *Mutatis mutandis*, gli stessi requisiti formali sono previsti dalla procedura dettata per l'arbitrato domestico, *ex art. 353 CPC*, a favore del Capitolo 12 della LDIP<sup>141</sup>.

Infine, il comma 3 della norma in parola sancisce che, nell'ipotesi in cui la sede del tribunale arbitrale non sia designata dalle parti o dall'istituzione arbitrale da loro indicata, gli arbitri saranno tenuti ad individuarla.

---

<sup>140</sup> G. PALERMO, L. INNEREBNER, *Op. cit.*, p. 815.

<sup>141</sup> L'art. 353 CPC così statuisce: *“1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, per quanto non siano applicabili le disposizioni del capitolo 12 LDIP. 2. Le parti possono escludere l'applicabilità delle presenti disposizioni sull'arbitrato mediante una dichiarazione esplicita nel patto d'arbitrato o in accordo successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP. Tale dichiarazione richiede la forma di cui all'articolo 358”*.

### 3. LA COMPROMETTIBILITÀ, IL PATTO DI ARBITRATO E LE CLAUSOLE DI ARBITRATO

Il primo comma dell'art. 177 della LDIP prevede che “*può essere oggetto di arbitrato qualsiasi pretesa patrimoniale*”. Pertanto, qualsiasi richiesta formale avanzata da un individuo per ottenere un vantaggio patrimoniale o finanziario può essere soggetta ad un procedimento arbitrale.

Il successivo comma 2 della norma *de qua* impone una limitazione agli Stati, alle imprese ed organizzazioni dominate da uno Stato, non potendo, queste, invocare il proprio diritto per contestare la compromettibilità della causa oggetto del patto di arbitrato o la propria capacità di essere parte nel procedimento arbitrale.

Il successivo art. 178 della LDIP — rubricato “*Patto e clausole di arbitrato*” — statuisce, al comma 1, che il patto di arbitrato “*dev'essere fatto per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo*”. La forma scritta deve essere rispettata da entrambe le parti o, nel caso di operazioni multilaterali, da tutte le parti originariamente coinvolte. L'accettazione in forma orale o per fatti concludenti non ha, a parere di parte della dottrina, effetti sul piano giuridico <sup>142</sup>.

Il comma 2 impone, ai fini della sua validità, la conformità del patto di arbitrato “*al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all'oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero*”. Tale comma sancisce il noto principio dell'*in favorem validitatis*, secondo cui i tribunali statali dovrebbero cercare tutti i modi possibili di preservare gli accordi di arbitrato, attraverso un'interpretazione o sentenze favorevoli alla volontà delle parti; a tal fine, infatti, la norma prevede, senza alcun ordine di preferenza tra elementi di collegamento, il diritto scelto dalle parti, il diritto applicabile all'oggetto litigioso oppure il diritto svizzero. In relazione al patto di arbitrato, è possibile, poi, affermare che non è necessaria la sottoscrizione delle parti, così come non è richiesto che le parti rilascino la loro dichiarazione nello stesso documento, è sufficiente che l'accordo emerga da uno o più documenti che consentono la

---

<sup>142</sup> Si vedano, in particolare, J. POUURET, S. BESSON, *Comparative Law of International Arbitration*, London, 2007, para. 193; D. GRANICHER, Art. 178, in *Grolimund et al.* (a cura di), *Basler Kommentar: Internationales Privatrecht*, IV ed., Basilea, 2020, p. 1919 ss.

prova per testo <sup>143</sup>; sul punto si segnala, inoltre, un consolidato principio giurisprudenziale del Tribunale Federale Svizzero, secondo il quale, a determinate condizioni, un patto di arbitrato può vincolare anche soggetti non firmatari del contratto e che non sono ivi menzionate, come nel caso della cessione di crediti, dell'assunzione di debiti o dell'assunzione di contratti <sup>144</sup>.

Ai sensi del comma 3 della norma in esame, contro il patto di arbitrato non può essere eccepita la nullità del contratto principale od il fatto che esso si riferisca a una lite non ancora sorta.

Infine, la norma si conclude col comma 4: “*Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo*”. Tale comma è stato introdotto dalla riforma del 2021 di cui si è detto nei precedenti paragrafi, ciò in quanto il legislatore elvetico ha ritenuto opportuno codificare la questione della validità materiale delle clausole di arbitrato citate dalla norma, come nel caso dei patti di arbitrato, secondo l'*ut supra* riportato principio dell'*in favorem validitatis*, al fine di “*garantire la certezza del diritto*” <sup>145</sup>.

---

<sup>143</sup> G. PALERMO, L. INNEREBNER, Op. cit., p. 821.

<sup>144</sup> Cfr. TF DTF 134 del 9 novembre 2002; TF DTF 129 III 727 del 16 ottobre 2003.

<sup>145</sup> Cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Capitolo 12: arbitrato internazionale) del 24 ottobre 2018, p. 6043 ss.

#### 4. GLI ARBITRI: NOMINA, SOSTITUZIONE, RICUSA E DESTITUZIONE

L'art. 179 della LDIP disciplina in modo completo la nomina e la sostituzione degli arbitri nelle ipotesi in cui le parti non abbiano regolato la questione autonomamente. Invero, la norma prevede che gli arbitri sono nominati o sostituiti secondo quanto pattuito tra le parti e, salvo diversa pattuizione, il tribunale arbitrale è composto di 3 membri: ciascuna parte nomina un arbitro e i due arbitri, a voto unanime, eleggono il terzo quale Presidente. Tale previsione è, tra l'altro, analoga a quanto statuito dall'art. 360, comma 1, del CPC <sup>146</sup>. Nell'ipotesi in cui tale pattuizione manchi ovvero se gli arbitri non possano essere nominati o sostituiti per altri motivi, il comma 2 dell'art. 179 dispone che *“può essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale. Se le parti non hanno determinato la sede o hanno semplicemente convenuto che il tribunale arbitrale ha sede in Svizzera, è competente il giudice adito per primo”*. Con particolare riferimento a tale ultima disposizione, si consideri che in base al diritto svizzero la sede del tribunale arbitrale internazionale è stabilita, prima di tutto, dalle parti nel patto di arbitrato o in un momento successivo. In via sussidiaria, la sede può anche essere determinata dall'istituzione arbitrale indicata dalle parti o dal tribunale arbitrale. Nel caso in cui le parti non abbiano definito una sede in Svizzera e la sede non può essere stabilita in via sussidiaria nemmeno secondo i meccanismi di designazione alternativi appena citati, le norme del Capitolo 12 della LDIP non troveranno applicazione; infatti, secondo la dottrina maggioritaria, in una situazione del genere non esiste un patto di arbitrato che soddisfi i requisiti minimi previsti dalla legge e, quindi, non è possibile avviare alcuna procedura arbitrale in Svizzera. Tuttavia, una parte della dottrina riconosce la validità di un patto di arbitrato che stabilisce la sede in Svizzera senza specificare una determinata città — fenomeno comunemente descritto come *“arbitration in Switzerland”* —, consentendo così di ricorrere a qualsiasi tribunale statale in Svizzera per agire come giudice d'appoggio.

Coerentemente con quanto esposto, il comma 2 della norma in parola prevede, esplicitamente, la competenza del tribunale adito per primo, quale

---

<sup>146</sup> Art. 360, comma 1, CPC: *“Le parti possono liberamente stabilire il numero degli arbitri. In assenza di un accordo, il loro numero è tre”*.



*juge d'appui*<sup>147</sup>, nei casi in cui le parti non hanno determinato alcuna sede o hanno semplicemente convenuto una sede in Svizzera senza ulteriori specificazioni e non sono in grado di costituire il tribunale arbitrale.

Il comma 3 dell'art. 179 della LDIP sancisce il principio fondamentale della parità di trattamento delle parti<sup>148</sup>. Ogni parte ha, pertanto, il diritto di partecipare in egual misura alla costituzione del tribunale arbitrale<sup>149</sup>. Non esiste, tuttavia, un diritto in capo ad ogni singola parte di nominare un arbitro e nessuna delle parti deve avere un ruolo preponderante nella nomina del tribunale arbitrale<sup>150</sup>.

Il quarto comma così statuisce: “*Ad istanza di parte, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla costituzione del tribunale arbitrale se le parti o gli arbitri non adempiono i loro obblighi entro 30 giorni da quando ne sono stati richiesti*”.

I commi 5 e 6 della norma oggetto di analisi rappresentano delle novità introdotte dalla riforma del 2021. Il comma 5 prevede una regola analoga all'art. 362, comma 2, del CPC<sup>151</sup> e consente al tribunale arbitrale di nominare tutti gli arbitri in un arbitrato riguardante più parti. Il sesto comma, invece, sancisce un obbligo di trasparenza in capo agli arbitri<sup>152</sup>, prevedendo, a tal fine, la necessaria comunicazione, senza indugio, di tutte le circostanze che possono dare luogo a legittimi dubbi circa l'indipendenza

---

<sup>147</sup> G. KAUFMANN-KOHLER, A. RIGOZZI, *International Arbitration: Law and Practice in Switzerland*, 2015, p. 65.

<sup>148</sup> Si riporta il dato testuale integrale del comma: “*Il giudice cui è stata affidata la nomina o la sostituzione di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto di arbitrato*”.

<sup>149</sup> Cfr. V. PETER, T. LEGLER, *Art. 179*, in *Grolimund et al.* (a cura di), *Basler Kommentar: Internationales Privatrecht*, IV ed., Basilea, 2020, p. 1983 ss.

<sup>150</sup> G. PALERMO, L. INNEREBNER, *Op. cit.*, p. 826.

<sup>151</sup> Art. 362, comma 2, CPC: “*In caso di arbitrato concernente più parti, il tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2 può designare tutti gli arbitri*”. Il dato testuale, del comma 5 dell'art. 179 della LDIP, invece, sancisce che: “*In caso di arbitrato concernente più parti, il giudice può nominare tutti gli arbitri*”. Sul punto, anche a seguito della riforma del 2021 è rimasta irrisolta la questione se il tribunale statale possa nominare d'ufficio anche solo singoli arbitri e non debba necessariamente nominare l'intero tribunale arbitrale.

<sup>152</sup> Tale obbligo è allineato con quanto disposto dall'art. 363 del CPC: “*1. La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l'esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua imparzialità o indipendenza. 2. Tale obbligo sussiste durante l'intero procedimento*”.

o l'imparzialità. Quest'obbligo vale per tutta la durata della procedura, ossia dal momento della proposta di un mandato di arbitro fino alla conclusione di un eventuale procedimento arbitrale con l'emanazione del lodo <sup>153</sup>.

L'art. 180 della LDIP si occupa di indicare i casi in cui un arbitro può essere ricusato, ossia quando “*non soddisfa ai requisiti convenuti delle parti*”, o se “*vi è una causa di ricusa contemplata dall'ordinamento procedurale convenuto dalle parti o se vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità*”. Il comma 2 statuisce che “*una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, unicamente per motivi di cui, nonostante abbia usato dovuta attenzione, è venuta a conoscenza soltanto dopo la nomina*”. Tale norma evidenzia, anzitutto, che possono costituire motivo di ricusa non soltanto i dubbi sull'indipendenza, bensì anche quelli sull'imparzialità di un arbitro <sup>154</sup>. Il secondo comma, invece, traspone nel testo di legge il principio affermato in giurisprudenza secondo il quale lo standard da applicare non è quello soggettivo, bensì oggettivo, ossia la conoscenza che una parte avrebbe potuto ottenere prestando la dovuta attenzione <sup>155</sup>. Tuttavia, si

---

<sup>153</sup> Messaggio concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Capitolo 12: arbitrato internazionale) del 24 ottobre 2018, p. 6049. L'ASA ha rilevato nel proprio parere che la nuova disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che devono essere comunicate solamente le circostanze che possono dare luogo a legittimi dubbi circa l'indipendenza o l'imparzialità di un arbitro da un punto di vista oggettivo, mentre sarebbe in linea con la prassi internazionale l'applicazione di un criterio soggettivo. Anche l'Università di Ginevra ha proposto nel proprio parere la scelta di un criterio soggettivo e la soppressione del termine “legittimamente” quale indicatore di un criterio oggettivo. L'Università di Lucerna ha avanzato una proposta simile nell'ambito della consultazione. Il cantone Ginevra fa notare nel proprio parere una possibile duplicazione del dovere dell'arbitro di dichiarare i propri conflitti d'interessi alla luce del motivo di ricazione *ex art. 180, c. 1, lett. c, LDIP*: “*Il semble toutefois que l'obligation de déclarer ses intérêts se confonde largement avec les règles de récusation prévues par l'article 180 al 1 let c Projet - LDIP. Or, le devoir de déclarer ses intérêts devrait être plus large et aller au-delà des éléments qui justifieraient une éventuelle récusation, dès lors que la révélation de ces intérêts ne devrait précisément pas être considérée comme la reconnaissance de l'existence d'un motif de récusation. L'obligation de déclarer ses intérêts devrait donc être étendue au-delà de ce que l'arbitre devrait pouvoir considérer comme un motif de récusation*”, in G. PALERMO, L. INNEREBNER, Op. cit., p. 827.

<sup>154</sup> Tale previsione è, tra l'altro, in linea con la giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero. Si veda, in particolare, TF 4A\_234/2010 del 29 ottobre 2010.

<sup>155</sup> G. PALERMO, L. INNEREBNER, Op. cit., p. 828.

precisa che l'obbligo di informazione degli arbitri non esonera le parti dall'onere del "*devoir de curiosit *"<sup>156</sup> sull'arbitro da essi nominato.

La procedura applicabile alla ricusa degli arbitri   contenuta nell'art. 180a della LDIP, il quale sancisce che: "*1. Salvo diversa pattuizione delle parti e purch  il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l'istanza di ricusa, scritta e motivata, dev'essere proposta all'arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui l'istante   venuto a conoscenza del motivo di ricusa o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione. 2. Entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di ricusazione, l'istante pu  chiedere la ricusa al giudice. Questi decide definitivamente. 3. Salvo diversa pattuizione delle parti, durante la procedura di ricusazione il tribunale arbitrale pu  continuare il procedimento fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l'arbitro ricusato*". Tale norma   stata introdotta a seguito della riforma del 2021, in linea con lo scopo di rendere il quadro normativo in materia di arbitrato internazionale autosufficiente e fonda il proprio contenuto sulla disciplina dell'arbitrato interno *ex artt. 369 CPC ss.*<sup>157</sup>.

Anche il successivo art. 180b della LDIP   stato introdotto dalla riforma del 2021 e concerne la destituzione di un arbitro. In conformit  con il principio dell'autonomia delle parti, un arbitro pu  essere destituito, come previsto dal primo comma, attraverso un accordo delle parti, senza alcuna restrizione temporale. Soltanto in determinate circostanze, un arbitro pu  essere destituito anche su richiesta di una singola parte<sup>158</sup>.

---

<sup>156</sup> Sul punto si veda TF 4A\_110/2012 del 9 ottobre 2012.

<sup>157</sup> Si segnala che la norma *de qua*   criticata dalla dottrina in quanto non emerge alcun coordinamento tra il primo e il secondo comma. Il primo comma prevede, infatti, un termine perentorio di trenta giorni per il deposito dell'istanza di ricusa dal momento in cui l'istante   venuto a conoscenza del motivo di ricusa o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta diligenza. Il secondo comma prevede un altro termine perentorio per l'adizione del giudice statale. Parrebbe quindi che la parte debba ricusare l'arbitro dinnanzi al tribunale statale indistintamente sia nel caso in cui il primo rilasci una dichiarazione negativa in merito all'istanza di ricusa sia nel caso in cui non reagisca del tutto, in G. PALERMO, L. INNEREBNER, Op. cit., p. 829.

<sup>158</sup> Si riporta la norma integralmente: "*1. Ciascun arbitro pu  essere destituito per accordo tra le parti. 2. Se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, una parte pu , salvo diversa pattuizione, chiederne la destituzione al giudice con istanza scritta e motivata. Il giudice decide definitivamente*".

## 5. LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA ARBITRALE

Con riferimento alla disciplina della procedura arbitrale, occorre anzitutto permettere che — ai sensi dell'art. 181 della LDIP — il procedimento arbitrale è pendente appena una parte adisca l'arbitro o gli arbitri designati nel patto di arbitrato o, in mancanza di tale designazione, appena una parte avvii la procedura di costituzione del tribunale arbitrale.

Le parti, *ex art. 182 della LDIP*, possono regolare la procedura arbitrale direttamente o mediante un richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale, ovvero designando un diritto procedurale di loro scelta. Se non regolata dalle parti, la procedura, per quanto necessario, è stabilita dal tribunale arbitrale, sia direttamente sia con riferimento a una legge o ad un ordinamento procedurale arbitrale. Inoltre, indipendentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve garantire il principio della parità di trattamento delle parti, nonché il principio del contraddittorio. La norma in parola conclude, in ossequio con la giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero sulla violazione degli standard minimi procedurali <sup>159</sup>, statuendo che *“La parte che prosegue il procedimento arbitrale senza eccepire immediatamente una violazione di regole procedurali che ha constatato o che avrebbe potuto constatare usando la dovuta attenzione, non può più invocarla in un secondo tempo”*.

Nell'ambito della procedura arbitrale, si consideri che il tribunale arbitrale può anche emanare delle misure provvisorie. L'art. 183 della LDIP prevede, infatti, che, salvo diversa pattuizione delle parti, *“il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari o conservativi”*. I successivi commi del sopra citato articolo dispongono quanto segue: *“2. Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del giudice competente; questi applica il suo proprio diritto. 3. Il tribunale arbitrale o il giudice possono subordinare l'attuazione dei provvedimenti cautelari o conservativi alla*

---

<sup>159</sup> Cfr. TF 4A\_150/2012 del 12 luglio 2012; TF 4A\_348/2009 del 6 gennaio 2010; TF 4A\_234/2010 del 29 ottobre 2010. In particolare, il Tribunale Federale Svizzero ha specificato che la violazione degli standard minimi procedurali costituisce motivo per impugnare il lodo, a condizione che la violazione sia eccepita immediatamente dalla parte lesa.

*prestazione di adeguate garanzie*". Tuttavia, l'efficacia di tali misure è compromessa in ragione del fatto che i tribunali arbitrali non hanno alcuna autorità per ordinare misure esecutive; a tal proposito, nell'ordinamento svizzero, l'esecuzione delle misure cautelari emesse da un collegio arbitrale si tramuta in una sorta di "trasformazione" della misura disposta dal collegio nell'istituto giuridico di diritto svizzero può compatibile <sup>160</sup>, ad opera del giudice statale competente, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 183 della LDIP. In altri termini, il giudice elvetico non negherà la misura cautelare che non trova diretta corrispondenza nel diritto interno, ma cercherà di rintracciare l'istituto processuale svizzero più simile alla misura emessa dagli arbitri, per poter convertire quest'ultima in una fattispecie contemplata dall'ordinamento statale <sup>161</sup>.

Per quanto concerne l'assunzione delle prove, il tribunale arbitrale, ex art. 184 della LDIP, procede direttamente all'assunzione delle prove <sup>162</sup>. Viene, in aggiunta, prevista la possibilità di chiedere assistenza ai tribunali statali per l'esecuzione della procedura probatoria. Sull'assunzione delle prove, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel sostenere che gli arbitri possono, e addirittura devono, indagare di propria iniziativa su indizi di corruzione e riciclaggio di denaro. Invero, il Tribunale Federale Svizzero ha affermato — nella sentenza DTF 133 III 139 del 19 febbraio 2007 — che i tribunali arbitrali devono prendere posizione, se necessario, su atti di corruzione o di riciclaggio di denaro <sup>163</sup>.

---

<sup>160</sup> Messaggio concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Capitolo 12: arbitrato internazionale) del 24 ottobre 2018, p. 6052.

<sup>161</sup> Cfr. G. PALERMO, *Lodi non definitivi e i provvedimenti cautelari dell'ordinamento svizzero*, in *Quarto rapporto annuale sull'arbitrato, Quaderni della Corte Nazionale Arbitrale*, Pisa, 2018, p. 3.

<sup>162</sup> La norma in questione così statuisce: "1. Il tribunale arbitrale procede lui stesso all'assunzione delle prove. 2. Se per l'esecuzione della procedura probatoria è necessaria l'assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale. 3. Il giudice applica il suo proprio diritto. Ad istanza di parte può applicare o considerare altre forme procedurali".

<sup>163</sup> Cfr. A. HAHN, *Bribery allegations in Arbitration Proceedings*, in *The International Arbitration Review*, 10<sup>a</sup> edizione, 2019, p. 35 ss.

Da ultimo, la LDIP, negli artt. 185 e 185a, disciplina l'ipotesi in cui sia necessaria una collaborazione giudiziale, anche internazionale <sup>164</sup>. In materia di assunzione delle prove o di provvedimenti cautelari può, infatti, essere necessario ricorrere all'assistenza giudiziaria internazionale, mediante il *juge d'appui*. In particolare, l'art. 185a consente ad un tribunale arbitrale con sede all'estero o ad una parte di un procedimento arbitrale estero di chiedere la collaborazione del tribunale statale del luogo dove va eseguito il provvedimento cautelare o conservativo oppure l'assunzione delle prove.

---

<sup>164</sup> Si riportano la norme integralmente. Art. 185: “Se è necessaria un'ulteriore collaborazione giudiziale, il giudice competente è quello del luogo di sede del tribunale arbitrale”. Art. 185a: “1. Un tribunale arbitrale con sede all'estero o una parte di un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui deve essere eseguito un provvedimento cautelare o conservativo. L'articolo 183 capoversi 2 e 3 si applica per analogia. 2. Un tribunale arbitrale con sede all'estero o, con il suo consenso, una parte di un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui si deve procedere all'assunzione delle prove. L'articolo 184 capoversi 2 e 3 si applica per analogia”.

## 6. LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

L'art. 186 della LDIP sancisce, nel comma 1, il potere del tribunale arbitrale di decidere sulla propria *potestas iudicandi*. Tuttavia, la lettura di tale comma, anche in chiave sistematica, non permette di evidenziare la sua prevalenza sul disposto di cui all'art. 7 della LDIP che, nel riprodurre il testo dell'art. II, comma 3, della Convenzione di New York del 1958, impone al giudice, dinanzi al quale venga sollevata un'eccezione di patto compromissorio, di svolgere anch'esso l'esame del patto arbitrale, a meno che non ritenga che detto patto sia “*caduca(o), inoperante o non sia suscettiva(o) d'essere applicata(o)*”<sup>165</sup>. Invero, la costituzione del tribunale arbitrale, o la contestuale pendenza del procedimento arbitrale, non sono state mai interpretate nel senso di escludere il potere del giudice statale di valutare la sussistenza o meno della propria *potestas iudicandi* in presenza di un patto compromissorio<sup>166</sup>. Ciò anche in considerazione del fatto che, nell'ordinamento svizzero, è sempre e soltanto il giudice statale ad avere l'“ultima parola” sulla questione dell'esistenza, validità ed efficacia di una convenzione arbitrale<sup>167</sup>, in sede di annullamento di un lodo domestico o di riconoscimento di un lodo estero, nell'ambito dei cui giudizi i suoi poteri di cognizione sulla *potestas iudicandi* arbitrale sono da sempre ritenuti pieni ed integrali<sup>168</sup>.

Inoltre, il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza anche quando un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale, salvo che

---

<sup>165</sup> Si riporta il dato testuale integrale della norma: “3. *Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinverrà le medesime, a domanda d'una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d'essere applicata*”. Per un approfondimento sul tema dei conflitti di *potestas iudicandi* tra arbitrato e giurisdizione ordinaria nell'ordinamento svizzero, si veda F. PERRET, *Parallel Actions Pending Before an Arbitral Tribunal and a State Court*, in *Arbitration International*, 2000, p. 333 ss.

<sup>166</sup> Sostiene tale tesi J.F. POUURET, *Fomento de Construcciones y Contratas S.A. v. Colon Container Terminal S.A.*, in *ASA Bull.*, 2001, p. 555.

<sup>167</sup> Cfr. TF 120 II 155 E. 3b/bb (164); TF 88 I 100 E. 2; TF 27 II 505 E. 4.

<sup>168</sup> A. HENKE, *I conflitti di potestas iudicandi tra arbitro e giudice statale nel diritto italiano e comparato*, Giuffrè editore, Milano, 2022, p. 673.

seri motivi richiedano una sospensione della procedura <sup>169</sup>. Con riferimento a tali “seri motivi” — su cui mancano, allo stato attuale, pronunce giurisprudenziali —, vi dovrebbero rientrare, a parere di autorevole dottrina, *“le finalità perseguite dall’azione previamente incardinata (meritevoli di protezione giuridica ove la parte miri, in ragione dei rimedi disponibili, delle prassi procedurali e della legge applicabile nell’ambito del primo giudizio, ad una più adeguata tutela di un diritto lesa, molto meno se celano intenti dilatori) o da quella successiva (nel caso in cui, ad esempio, l’arbitrato sia stato iniziato solo per rispettare un termine contrattualmente pattuito dalle parti, nonostante la pendenza di un giudizio all’estero sulla medesima causa); lo stadio avanzato del giudizio straniero; l’omessa o intempestiva proposizione dell’eccezione di patto arbitrale dinanzi al giudizio instaurato per primo, con potenziali ricadute sulla persistente efficacia di quel patto; una valutazione preliminare sulla convenzione arbitrale che induca l’arbitro, adito per secondo, a ritenere sussistente la potestas iudicandi dell’organo adito per primo”* <sup>170</sup>.

Il comma 2 della norma *de qua* specifica, poi, che l’eccezione d’incompetenza deve essere proposta prima di qualsiasi atto difensivo nel merito.

La norma si chiude con la disposizione contenuta nel comma 3, ossia che sulla propria competenza *“il tribunale arbitrale decide di regola in via pregiudiziale”*.

---

<sup>169</sup> Art. 186 della LDIP, comma 1bis: *“Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza anche quando un’azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale, salvo che seri motivi richiedano una sospensione della procedura”*.

<sup>170</sup> Così A. HENKE, Op. cit. p. 677.



## 7. IL LODO

Il procedimento arbitrale si conclude con l’emanazione di un provvedimento: il lodo. Ai sensi dell’art. 187 della LDIP, il tribunale arbitrale, basa l’emanazione di tale provvedimento sulle norme giuridiche scelte dalle parti o, in subordine, secondo le norme giuridiche con cui la fattispecie è più strettamente connessa.

Il tribunale arbitrale può — se autorizzato dalle parti — risolvere la controversia e contestualmente emanare il lodo, giudicando secondo equità<sup>171</sup>. In tal caso, il tribunale arbitrale potrà rendere un lodo conforme alla sua percezione della giustizia dello specifico caso, tenendo conto dei principi di giustizia, equità e buona fede, nonché facendo considerazioni etiche, morali e pratiche, al fine di raggiungere una soluzione equa e ragionevole per le parti coinvolte nella controversia.

Salva diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può anche emettere delle decisioni parziali<sup>172</sup>.

In relazione alla prolazione del lodo, questo è, in forza del comma 1 dell’art. 189 della LDIP, “*prolato secondo la procedura e la forma pattuite dalle parti*”. In mancanza di tale pattuizione, il successivo comma 2 della norma, precisa che il lodo è emesso a maggioranza di voti o, in subordine, dal presidente del tribunale arbitrale.

Il lodo deve essere redatto per iscritto, nonché motivato, datato e sottoscritto. Ai fini della sua validità è sufficiente soltanto la firma del Presidente del tribunale arbitrale giudicante.

Sempre sul tema del lodo, la riforma del 2021 ha introdotto l’art. 189a nella LDIP; tale norma ha recepito la consolidata prassi giurisprudenziale in relazione alla rettifica, all’interpretazione e al completamento dei lodi<sup>173</sup>. In particolare, il primo comma della norma dispone che “*Salvo diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte può chiedere al tribunale arbitrale, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo, di rettificare errori di redazione*

---

<sup>171</sup> Così statuisce il comma 2 dell’art. 187 della LDIP: “*Le parti possono autorizzare il tribunale arbitrale a decidere secondo equità*”.

<sup>172</sup> Art. 188 della LDIP: “*Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può emettere decisioni parziali*”.

<sup>173</sup> Si veda, su tutte, TF DTF 126 III 524 del 2 novembre 2000.

*e di calcolo nel lodo, interpretarne determinate parti o emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo. Entro lo stesso termine il tribunale arbitrale può procedere di sua iniziativa a rettifiche, interpretazioni o completamenti*". Il secondo comma della norma in esame prosegue specificando che la rettifica, l'interpretazione e il completamento sono soltanto rimedi giuridici e una corrispondente richiesta non sospende quindi il termine di impugnazione <sup>174</sup>. Per contro, per quanto riguarda la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d'impugnazione <sup>175</sup>.

---

<sup>174</sup> Cfr. TF 4P\_219/2004 del 12 gennaio 2005.

<sup>175</sup> Cfr. H. GRANICHER, *Art. 388*, in *Sutter-Somm* ed al. (a cura di), *Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung*, III ed., Zurigo, 2016, p. 3127.

## 8. L'IMPUGNAZIONE E LA REVISIONE DEL LODO

In forza dell'art. 190 della LDIP, un lodo emesso a seguito di un arbitrato internazionale, può essere impugnato — in un termine di 30 giorni dalla notificazione <sup>176</sup> —, dinanzi al Tribunale Federale Svizzero, per uno o più motivi indicati dal comma 2 della stessa norma.

Anzitutto, un lodo può essere impugnato se il tribunale arbitrale è stato irregolarmente costituito. Tale gravame riguarda le ipotesi in cui il tribunale arbitrale è stato costituito in violazione della convenzione arbitrale delle parti, ovvero della disciplina legale applicabile a titolo sussidiario e/o imperativo, come per esempio qualora il tribunale arbitrale presenti un difetto d'indipendenza o di imparzialità <sup>177</sup>.

Un lodo può essere impugnato anche quando il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente. Tale ipotesi di gravame verte essenzialmente sulla validità della convenzione arbitrale; invero, salvo contestazioni relative all'arbitrabilità della controversia, se la parte interessata non si è avvalsa dell'eccezione di incompetenza in *limine litis*, la competenza del tribunale arbitrale è acquisita per effetto di acquiescenza <sup>178</sup>.

È possibile, altresì, impugnare un lodo quando “*il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha ommesso di giudicare determinate conclusioni*”. Si tratta delle ipotesi in cui un lodo statuisca *ultra* o *extra petita*. Analogamente, la mancata pronuncia su determinate conclusioni costituisce diniego di giustizia formale ogni qualvolta il tribunale arbitrale omette, senza alcuna motivazione giuridica, di giudicare una conclusione correttamente sottopostagli <sup>179</sup>.

Ulteriore caso in cui un lodo può essere impugnato è la violazione del principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere

---

<sup>176</sup> Art. 190 della LDIP, comma 4: “*Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo*”.

<sup>177</sup> Cfr. TF 4P.188/2001 del 15 ottobre 2001.

<sup>178</sup> A. RIGOZZI, *Arbitrato e Sport. Profili problematici alla luce dell'esperienza del TAS*, cit., p. 38.

<sup>179</sup> B. CORBOZ, *Le recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international*, SJ 2002, II, p. 20.

sentite. Trattandosi di garanzie costituzionali di natura formale, la loro violazione implica, in linea di principio, l'annullamento del lodo impugnato, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito.

Infine, un lodo può essere impugnato se “è *incompatibile con l'ordine pubblico*”. Tale ipotesi emerge nel momento in cui un lodo “*urti in maniera scioccante i principi essenziali che reggono l'ordinamento giuridico preso in considerazione [...] fra questi principi vanno annoverati, segnatamente, pacta sunt servanda, il rispetto delle regole della buona fede e dell'abuso del diritto, la proibizione delle misure discriminatorie ovvero spogliatrici, come pure la protezione delle persone prive della capacità civile*”<sup>180</sup>.

Orbene, chiariti i motivi per cui è possibile impugnare un lodo dinanzi al Tribunale Federale Svizzero, è ora necessario far vertere l'attenzione su quale tipologia di lodi siano passibili di impugnazione; più nello specifico, occorre domandarsi se soltanto i c.d. lodi finali, ossia quelli che chiudono l'arbitrato, possano essere impugnati oppure se possano essere impugnati anche i lodi parziali e quelli incidentali. Sul punto, stante alla giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero, i c.d. lodi finali sono quelli che decidono in maniera definitiva sull'arbitrato; i lodi parziali sono, invece, quelli che statuiscono su una parte delle pretese avanzate o su una porzione di una pretesa; infine, i lodi incidentali, definiscono una o più questioni preliminari di procedura o di merito<sup>181</sup>. Ciò detto, la risposta al quesito poc'anzi posto emerge dalla lettura della sentenza 4A\_614/2010 del Tribunale Federale Svizzero, ove — nel par. 2.1. — viene statuito che “*L'acte attaqué peut être une sentence finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause, voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure*”. Al lume di ciò, è possibile affermare che sono

---

<sup>180</sup> Cfr. TF 5P.83/1999 del 31 marzo 1999.

<sup>181</sup> Tale distinzione adottata dal Tribunale Federale Svizzero tra i vari tipi di lodi non è, tuttavia, chiarissima e comporta molti dubbi nella pratica, con conseguenze di non lieve portata, soprattutto considerando che nel sistema svizzero non è possibile riservarsi di impugnare i lodi non definitivi insieme al lodo che mette fine al procedimento arbitrale, cfr. M. COCCIA, *La giurisprudenza del tribunale federale svizzero sulla impugnazione per nullità dei lodi arbitrali internazionali del TAS*, in *Persona e attività economica tra libertà e regola*, 2016, p. 1177.

passibili di impugnazione sia i lodi finali, sia i lodi parziali, sia quelli incidentali. Non sono, invece, impugnabili davanti al Tribunale Federale Svizzero le mere ordinanze procedurali — definite “*ordonnance de procédure stricto sensu*”<sup>182</sup> — le quali non definiscono una questione controversa, neanche in maniera implicita.

L’impugnazione di un lodo non è, comunque, l’unica possibilità offerta alle parte dall’ordinamento svizzero per rimettere in discussione l’esito di un arbitrato internazionale con sede in Svizzera. La riforma del 2021 ha, difatti, introdotto l’art. 190a nella LDIP, il quale prevede la possibilità di revisione dei lodi internazionali. Si tratta di un mezzo d’impugnazione straordinario, paragonabile alla revocazione nell’ordinamento italiano, il quale, in termini generali, consente eccezionalmente di agire dinanzi alla suprema Corte elvetica per richiedere la nullità di un lodo arbitrale quando questo non sia più impugnabile<sup>183</sup>. In particolare, l’*ut supra* citata norma così dispone: “1. *Una parte può chiedere la revisione di un lodo se: ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella procedura precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo; da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere adottata in altro modo; nonostante sia stata usata la dovuta attenzione, un motivo di ricusa ai sensi dell’articolo 180 capoverso 1 lettera c è stato scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale e non si dispone di un altro rimedio giuridico. 2. La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere chiesta, salvo nel caso di cui al capoverso 1 lettera b*”. In sede di giudizio di revisione, il Tribunale

---

<sup>182</sup> TF 4A\_614/2010 del 6 aprile 2011.

<sup>183</sup> Sulla revisione nell’ordinamento svizzero si vedano C. PONCET, *Obtaining Revision of “Swiss” International Arbitral Awards: Whence After Thalès?*, in *Stockholm International Arbitration Review*, 2009, n. 2, p. 39-53; A. RIGOZZI, M. SCHOLL, *Die Revision von Schiedssprüchen nach dem 12. Kapitel des IPRG*, Basilea, 2002; A. RIGOZZI, *The Swiss Supreme Court Refits the Frigates*, in *Journal of International Arbitration*, vol. 27, n. 3, giugno 2010, p. 307-316.

Federale Svizzero mantiene un atteggiamento molto restrittivo. Ciò emerge, in particolare, dal fatto che nel giudizio di revisione non è possibile addurre fatti o mezzi di prova venuti ad esistenza dopo la fine dell'arbitrato, per contro, sono ammessi quelli già esistenti durante l'arbitrato — ma ovviamente non conosciuti — soltanto se la parte ricorrente, per utilizzando la dovuta diligenza, non avrebbe potuto scovarli e solo se la loro considerazione da parte degli arbitri avrebbe potuto determinare un esito diverso dell'arbitrato <sup>184</sup>.

L'unica autorità di ricorso, nonché di revisione, in forza dell'art. 191 della LDIP è il Tribunale Federale Svizzero. Con la precisazione che tali due procedure sono rette degli artt. 77 e 119b della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale Svizzero di cui si dirà nel successivo capitolo.

L'art. 192 della LDIP, nel comma 1, permette alle parti di una convenzione di arbitrato, purché *“non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera”*, di rinunciare totalmente o parzialmente al loro diritto di impugnare il lodo arbitrale, mediante dichiarazione espressa nella convenzione di arbitrato o in un successivo accordo scritto <sup>185</sup>. L'art. in questione precisa, in aggiunta, che qualora le parti abbiano escluso completamente l'impugnabilità di una decisione e questa deve essere eseguita in Svizzera, *“si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere”*.

---

<sup>184</sup> Cfr. TF 4A\_528/2007 del 4 aprile 2008, ove viene sancito che: *“[...] kann die Revision verlangt werden, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie in früheren Verfahren nicht beibringen konnte, unter Ausschluss von Tatsachen und Beweismitteln, die erst nach dem Entscheid entstanden sind. Die neuen Tatsachen müssen erheblich sein, das heisst sie müssen geeignet sein, die tatsächliche Grundlage des angefochtenen Urteils zu verändern, so dass sie bei zutreffender rechtlicher Würdigung zu einer anderen Entscheidung führen können”*; TF, sentenza 4A\_144/2010 del 28 settembre 2010, in cui si evidenzia che: *“Entsprechend hat der Gesuchsteller im Revisionsgesuch darzutun, dass er die Beweismittel im früheren Verfahren trotz hinreichender Sorgfalt nicht beibringen konnte”*.

<sup>185</sup> Si riporta il dato testuale integrale del comma in parola: *“1. Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l'impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l'articolo 190a capoverso 1 lettera b. L'accordo richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1”*.

Il Capitolo 12 della LDIP termina con due disposizioni circa il deposito e l'attestazione dell'esecutività del lodo <sup>186</sup> ed il riconoscimento dei lodi stranieri, i quali sono regolati dalla Convenzione di New York del 1958 <sup>187</sup>.

---

<sup>186</sup> Art. 193 della LDIP: “1. Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale. 2. Ad istanza di una parte, il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale attesta l'esecutività. 3. Ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della presente legge; siffatta attestazione equivale a deposito giudiziale”.

<sup>187</sup> Art. 194 della LDIP: “Il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere”.

## CAPITOLO IV

### IL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO QUALE AUTORITÀ DI RICORSO E DI REVISIONE IN MATERIA ARBITRALE INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1. La Legge sul Tribunale Federale Svizzero del 17 giugno 2005: cenni introduttivi. — 2. I giudici del Tribunale Federale Svizzero. — 3. L'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale Federale Svizzero. — 4. La giurisdizione arbitrale: il rinvio al ricorso in materia civile. — 5. La revisione dei lodi arbitrali.

#### 1. LA LEGGE SUL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO DEL 17 GIUGNO 2005: CENNI INTRODUTTIVI

L'organizzazione giudiziaria elvetica rispecchia fortemente la pronunciata struttura federalista della Svizzera e si caratterizza per un sistema di giustizia cantonalizzato: da un lato, ad eccezione delle autorità giudiziarie federali, tutte le autorità giudiziarie sono regolate dal diritto cantonale; dall'altro, l'applicazione giudiziaria del diritto cantonale è di competenza dei Cantoni e non esiste un'istanza federale incaricata di controllare la corretta applicazione del diritto cantonale.

Al vertice di tale organizzazione vi è il Tribunale Federale Svizzero, con sede a Losanna <sup>188</sup>, il quale è definito dall'art. 188, comma 1, della Costituzione Federale Svizzera, come *“l'autorità giudiziaria suprema della*

---

<sup>188</sup> Si segnala, tuttavia, che vi sono alcune corti che hanno sede a Lucerna.



*Confederazione*”<sup>189</sup>. Tale autorità, trova la propria disciplina giuridica su un numero alquanto limitato di disposizioni costituzionali<sup>190</sup>, a cui si integrano le disposizioni contenute nella Legge sul Tribunale Federale Svizzero del 17 giugno 2005 (d’ora in avanti LTF)<sup>191</sup>, la quale è entrata in vigore dal 1° gennaio del 2007. La LTF permette, infatti, il regolare funzionamento del Tribunale Federale Svizzero, disciplinandone l’organizzazione e l’amministrazione, nonché fornendo le disposizioni, sia generali che specifiche, per le procedure dinanzi ad esso.

In termini generali, il Tribunale Federale Svizzero statuisce in ultima istanza sulle controversie tra cittadini, tra Cantoni, tra cittadini e Stato e tra Confederazione e Cantoni. Il suo campo d’attività comprende tutti i settori giuridici: diritto civile e penale, diritto delle esecuzioni e dei fallimenti, diritto pubblico e diritto amministrativo, incluso il diritto delle assicurazioni sociali. È inoltre competente per la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini.

I giudici federali limitano il loro esame alle questioni di diritto. Il Tribunale Federale Svizzero assolve, invero, ad un ruolo fondamentale in relazione ad un’applicazione uniforme del diritto federale e al rispetto dei limiti posti dalla legislazione, dalla prassi e dalla giurisprudenza federale. Difatti, con la sua prassi, tale Tribunale contribuisce allo sviluppo del diritto e al suo adeguamento alle nuove situazioni<sup>192</sup>.

---

<sup>189</sup> Si riporta la norma integrale: “1. Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Confederazione. 2. La legge ne stabilisce l’organizzazione e la procedura. 3. Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa”. La Costituzione Federale Svizzera è consultabile alla seguente pagina web: <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20210101/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-404-20210101-it-pdf-a.pdf>.

<sup>190</sup> Essenzialmente, il Capitolo 4 della Costituzione Federale Svizzera, rubricato “*Tribunale federale e altra autorità giudiziarie*”.

<sup>191</sup> La LTF è consultabile alla seguente pagina web: <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/218/20220701/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-218-20220701-it-pdf-a-1.pdf>.

<sup>192</sup> Cfr. Il glossario del parlamento svizzero, termine il tribunale federale, consultabile alla seguente pagina web: <https://www.parlament.ch/it/über-das-parlament/parlamentswörterbuch/parlamentswörterbuch-detail?WordId=25>.

## 2. I GIUDICI DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO

Il Tribunale Federale Svizzero si compone di 35-45 giudici ordinari e di alcuni giudici non di carriera, il cui numero è al massimo pari a due terzi di quello dei giudici ordinari <sup>193</sup>. In relazione alla nomina dei giudici federali — sia quelli ordinari che non di carriera —, spetta all'Assemblea federale nominarli tramite elezione <sup>194</sup>. Il sistema di elezione in questione si fonda sulla partecipazione decisiva dei partiti politici, essendo quest'ultimi, in linea di principio, a presentare la nomina dei giudici federali <sup>195</sup>. I giudici federali sono eletti per un periodo di sei anni e sono rieleggibili <sup>196</sup>; tale durata, più lunga di quella di quattro anni dei membri di altre autorità federali, si giustifica con l'intento di tener conto del principio dell'indipendenza giurisdizionale sancito dagli artt. 30 e 191c della Costituzione Federale Svizzera. La funzione di un giudice federale può cessare a seguito di decesso o raggiungimento del limite di età (68 anni), perdita di una delle condizioni di eleggibilità — ossia perdita del diritto di voto — o dimissioni.

Nell'esercizio della sua attività giurisdizionale, il Tribunale Federale Svizzero è, ai sensi dell'art. 2 della LTF, indipendente e sottostà esclusivamente al diritto. Invero, l'indipendenza comporta che il giudice federale sia messo nella condizione di decidere senza subire pressioni esterne, contestualmente, la componente interna di questa indipendenza, richiede al giudice la capacità di resistere alle influenze esterne. Tale aspetto solleva la delicata questione circa il rapporto tra i giudici e l'autorità politica e del riserbo che questa dovrebbe avere nei confronti della giustizia. In particolare, alla luce del sistema di elezione partitocratica dei giudici

---

<sup>193</sup> Art. 1, commi 3 e 5, della LTF.

<sup>194</sup> Art. 5, comma 1, della LTF.

<sup>195</sup> L'elezione è organizzata dalla Commissione giudiziaria, composta da 12 membri del Consiglio nazionale e da 5 membri del Consiglio degli Stati; essa propone i propri candidati all'Assemblea federale. In termini pratici, la Commissione tiene conto delle rappresentanze proporzionali dei principali partiti politici e, pertanto, sono i partiti politici a presentare i giudici federali, Cfr. F. DE ROSSA GISIMUNDO, *Il ruolo delle Corti costituzionali nella governance multilivello: una prospettiva di diritto comparato. Svizzera.*, 2016, p. 4.

<sup>196</sup> Prima di entrare in carica, i giudici federali giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere, così come statuito dall'art. 10, comma 1, della LTF.

federali di cui si è sopra detto, emerge la necessità di garantire una rappresentanza equa di tutte le visioni della società e la pressione che i partiti politici potrebbero esercitare sui giudici, potrebbe farla venir meno. Sul punto, la giurisprudenza federale ha chiarito che *“il sistema di elezione (diretta o indiretta) dei giudici, per un mandato limitato e soggetto a rielezione, è tradizionalmente praticato in Svizzera a livello cantonale e federale. [...] Questo sistema si basa sul postulato per cui si ritiene che, una volta eletti, i magistrati siano capaci di prendere la distanza necessaria rispetto al proprio partito politico pronunciandosi in maniera obiettiva sulla controversia che divide le parti”*<sup>197</sup>. Lo stesso art. 2 della LTF precisa, poi, che le sentenze del Tribunale Federale Svizzero possono essere annullate o modificate soltanto da esso medesimo e conformemente alle disposizioni di legge.

L'art. 6 della LTF si preoccupa di definire le cause di incompatibilità per i giudici federali. In primo luogo, la funzione di giudice presso il Tribunale Federale Svizzero è incompatibile con quelle di membro del Consiglio Nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio Federale. Ai giudici del Tribunale federale è altresì vietato l'esercizio di qualsiasi altra attività o funzione al servizio della Confederazione; tale concetto dev'essere interpretato in maniera estensiva includendo, perciò, tutti i rapporti di lavoro (di diritto sia pubblico che privato) nonché le attività onorifiche o di servizio presso commissioni federali extraparlamentari o altre organizzazioni che svolgano compiti pubblici a livello federale<sup>198</sup>. Inoltre, i giudici federali ordinari non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative, così come non possono essere membri della direzione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale. Infine, i giudici federali non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero, né accettare titoli o

---

<sup>197</sup> TF 1B\_460/2012 del 25 settembre 2012.

<sup>198</sup> Cfr. F. DE ROSSA GISIMUNDO, Op. cit., p. 8.

decorazioni conferiti da autorità estere <sup>199</sup>. Tuttavia, ai sensi del successivo art. 7 della LTF, il Tribunale Federale Svizzero può autorizzare i giudici federali ordinari a esercitare un'attività accessoria senza scopo lucrativo ove non siano pregiudicati il pieno adempimento della loro funzione e l'indipendenza e la dignità del tribunale. Il rilascio di tale autorizzazione è di competenza della Commissione amministrativa, alle condizioni previste dal Regolamento del Tribunale Federale <sup>200</sup>.

Da ultimo, è bene evidenziare che i giudici federali, così come il Tribunale Federale Svizzero, sono sottoposti all'alta vigilanza dell'Assemblea federale. Tale principio è contenuto nell'art. 3 della LTF, il quale sancisce che l'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Tribunale Federale e decide ogni anno sull'approvazione del progetto di preventivo, del consuntivo e del rapporto di gestione. Seppure, come si è appena detto, l'alta vigilanza è di competenza dell'Assemblea federale, nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una sempre più frequente delega di tale competenza alle Commissioni della gestione dei due Consigli e alle loro sottocommissioni permanenti <sup>201</sup>.

---

<sup>199</sup> Si aggiungono a tali incompatibilità, le ipotesi di incompatibilità personali ex art. 8 della LTF: *“Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale federale: i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente; i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle; i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale; gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale”*.

<sup>200</sup> In particolare, si vedano gli artt. 18 a 23 del Regolamento del Tribunale Federale, consultabile alla seguente pagina web: <https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/834/20210701/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-834-20210701-it-pdf-a.pdf>.

<sup>201</sup> F. DE ROSSA GISIMUNDO, Op. cit., p. 11.

### 3. L'ORGANIZZAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO

In forza dell'art. 13 della LTF — rubricato “*Principio*” —, il Tribunale Federale Svizzero determina la sua organizzazione e amministrazione. In relazione a tale principio occorre, tuttavia, osservare come la formulazione della norma sia ingannevole; invero, l'art. 188 della Costituzione Federale Svizzera, norma di carattere generale su cui si basa il suddetto art. 13, sancisce sì il principio dell'autonomia amministrativa ma, quanto all'organizzazione, prevede che questa sia regolata dalla legge. Pertanto, non è, come suggerisce la formulazione dell'art. 13 della LTF, il Tribunale a determinare i principi generali delle sue strutture, bensì la legge, nel caso di specie, la LTF. In aggiunta, il Tribunale Federale Svizzero gode di un'autonomia organizzativa di cui fa uso emanando i regolamenti di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), della LTF<sup>202</sup>.

Per quanto concerne l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della LTF, il Tribunale Federale Svizzero gode “*di autonomia amministrativa, istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario, tiene una contabilità propria*”<sup>203</sup>.

Da un punto di vista strutturale, il Tribunale Federale Svizzero è presieduto da un presidente e da un vicepresidente, eletti per un periodo di due anni — rinnovabile per una sola volta — dall'Assemblea federale. Il presidente, in particolare, presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa e rappresenta il Tribunale all'estero. In conformità al concetto di separazione tra attività giurisdizionale amministrativa, il presidente non esercita alcuna funzione direttiva nella giurisprudenza,

---

<sup>202</sup> Si riporta il dato normativo, alla Corte plenaria competono: “[...] *l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’esercizio della vigilanza sul Tribunale penale federale e sul Tribunale amministrativo federale, la composizione delle controversie tra giudici, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni*”. Su questa base è stato emanato il regolamento generale (Regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006 e altri regolamenti specifici).

<sup>203</sup> Sul punto, con particolare riferimento ai limiti dell'autonomia determinati dalla legge e dall'indipendenza giurisdizionale, si veda AA.VV., *Commentaire de la LTF*, Buch, 2014.

pertanto, non può presiedere alcuna corte, bensì partecipa alle sedute della Conferenza dei presidenti con voto consultivo <sup>204</sup>.

Assume notevole rilevanza anche l'organo cui competono le decisioni fondamentali concernenti l'organizzazione del Tribunale, da un lato con l'emanazione delle norme necessarie a disciplinarne il funzionamento, dall'altro lato con la nomina dei membri di altri organi, ovverosia la Corte plenaria <sup>205</sup>.

Il Tribunale Federale Svizzero riunito in Corte plenaria designa liberamente le proprie corti, in quanto la legge, nel comma 2 dell'art. 18 della LTF, si limita a fissare due criteri di cui si deve tener conto nel ripartire i giudici tra le corti stesse. Il primo di questi criteri si fonda sull'idea che, per motivi di efficacia, l'attribuzione dei giudici alle corti debba avvenire in relazione alle conoscenze specifiche di ciascun giudice e non esclusivamente in funzione di altri criteri, quali, ad esempio, l'anzianità, il genere o le preferenze espresse dal giudice stesso <sup>206</sup>. Il secondo criterio prevede che ciascuna corte debba trattare il fascicolo nella lingua in cui è stato presentato il ricorso; la Svizzera ha, infatti, quattro lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano e romancio) e il procedimento si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata. Generalmente, le

---

<sup>204</sup> F. DE ROSSA GISIMUNDO, Op. cit., p. 14.

<sup>205</sup> Le competenze della Corte plenaria sono definite in maniera esaustiva dall'art. 15 della LTF: *“1. La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari. Le competono: l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'esercizio della vigilanza sul Tribunale penale federale e sul Tribunale amministrativo federale, la composizione delle controversie tra giudici, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni; le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale; l'adozione del rapporto di gestione; la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa; la proposta all'Assemblea federale per la nomina del presidente e del vice-presidente; l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa; le decisioni concernenti l'adesione ad associazioni internazionali; altri compiti attribuiti per legge. 2. La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici”*. Si noti che, al fine di garantire una chiara separazione tra l'organizzazione dalla giurisprudenza, il legislatore ha stabilito che quest'organo non abbia autorità giurisdizionale, specialmente per quanto riguarda la decisione su una modifica della giurisprudenza o l'istituzione di un precedente applicabile a tutte le corti. In tali circostanze, le corti si riuniscono come “Corti riunite” con la presidenza affidata al presidente della Conferenza dei presidenti, anziché al presidente del Tribunale Federale Svizzero.

<sup>206</sup> AA.VV., *Commentaire de la LTF*, art. 18, cit.

corti giudicano nella composizione di tre giudici. Giudicano nella composizione di cinque giudici “*se la causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se un giudice lo richiede*”<sup>207</sup>, ovvero nei casi di “*ricorsi contro atti normativi cantonali che sottostanno al referendum e contro decisioni cantonali sull’ammissibilità di un’iniziativa o sull’esigenza di un referendum*”<sup>208</sup>. In merito alla votazione, le corti deliberano a maggioranza assoluta<sup>209</sup>.

Il Tribunale Federale Svizzero, ex art. 24 della LTF, si compone anche di cancellieri, i quali partecipano all’istruzione e al giudizio della cause, assolvendo un ruolo consultivo. Inoltre, elaborano rapporti sotto la responsabilità dei giudici e si occupano di redigere le sentenze.

---

<sup>207</sup> Art. 20, comma 2, della LTF.

<sup>208</sup> Art. 20, comma 3, della LTF.

<sup>209</sup> Ciò viene sancito dal comma 1 dell’art. 21 della LTF: “*1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Conferenza dei presidenti, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti. 2. In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte. 3. L’astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli articoli 72–129*”.

Si segnalano ulteriori organi che prendono parte all'organizzazione del Tribunale Federale Svizzero: la Conferenza dei presidenti <sup>210</sup>, la Commissione amministrativa <sup>211</sup> e il Segretariato generale <sup>212</sup>.

Da ultimo, giova sottolineare che il Tribunale Federale Svizzero, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto al rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza; invero, in forza degli artt. 27 e 28 della LTF, il Tribunale è tenuto ad informare il pubblico sulla sua giurisprudenza, nonché a garantire il diritto di accesso a documenti ufficiali, laddove esso svolga compiti amministrativi o mansioni connesse alla vigilanza sul Tribunale amministrativo federale o sul Tribunale penale federale.

---

<sup>210</sup> Ai sensi dell'art. 16 della LTF, la Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti e svolge essenzialmente la funzione di trattare le questioni attinenti alla giurisprudenza. Non delibera su casi particolari ma è competente per *“emanare istruzioni e regole uniformi per la stesura delle sentenze; coordinare la giurisprudenza delle corti; rimane salvo l'articolo 23; esprimersi sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione”*.

<sup>211</sup> Art. 17 della LTF: *“1. La Commissione amministrativa è composta: del presidente del Tribunale federale; del vicepresidente del Tribunale federale; di altri tre giudici al massimo. 2. Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa. 3. I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola. 4. La Commissione amministrativa è responsabile dell'amministrazione del Tribunale. È competente per: assegnare i giudici non di carriera alle diverse corti, su proposta della Conferenza dei presidenti; adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione del- l'Assemblea federale; assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte delle corti medesime; approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi; assicurare un'adeguata formazione continua del personale; autorizzare i giudici ordinari a svolgere attività accessorie, sentita la Conferenza dei presidenti; esercitare la vigilanza sul Tribunale penale federale e sul Tribunale amministrativo federale; svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti”*. Tale elenco non è, comunque, esaustivo, dato che viene attribuita alla Commissione amministrativa una generale competenza sussidiaria rispetto alla Corte plenaria o alla Conferenza dei presidenti.

<sup>212</sup> Art. 26 della LTF: *“1. Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa. 2. Il segretario generale e il suo sostituto sono nominati per la durata della carica. La durata della carica corrisponde a quella dei giudici”*.



#### 4. LA GIURISDIZIONE ARBITRALE: IL RINVIO AL RICORSO IN MATERIA CIVILE

Come evidenziato nel precedente capitolo, il Tribunale Federale Svizzero è, *ex art.* 191 della LDIP, l'unica autorità di ricorso avverso i lodi arbitrali internazionali e nazionali. La stessa norma precisa che tale procedura di ricorso è retta dall'art. 77 della LTF.

Invero, l'art. 77 della LTF — rubricato “*Giurisdizione arbitrale*” — dispone che, a prescindere dal valore litigioso, contro le decisioni arbitrali, sia internazionali che nazionali, è ammesso il ricorso in materia civile. In aggiunta, la norma in parola prevede che in caso di ricorso avverso un lodo arbitrale, “*non sono applicabili gli articoli 48 capoverso 3, 90–98, 103 capoverso 2, 105 capoverso 2 e 106 capoverso 1, nonché l'articolo 107 capoverso 2 per quanto quest'ultimo permetta al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito*”<sup>213</sup>. Sempre nell'ambito di tale procedura di ricorso, è possibile redarre gli atti in lingua inglese e il Tribunale Federale Svizzero limita la sua cognizione a quelle censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso<sup>214</sup>.

Ciò detto, appare evidente dunque come il legislatore elvetico non abbia voluto introdurre una procedura *ad hoc* in relazione al ricorso delle decisioni arbitrali, bensì operare un rinvio alla disciplina sul ricorso in materia civile.

Invero, ai sensi dell'art. 72 della LTF, il Tribunale Federale Svizzero giudica sui ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile<sup>215</sup>. In tale contesto, non assume rilevanza il valore litigioso della causa, in quanto l'art. 77 della LTF, come osservato poc'anzi, precisa che “*A prescindere dal valore litigioso, contro le decisioni arbitrali è ammesso il ricorso in*

---

<sup>213</sup> Art. 77, comma 2, della LTF.

<sup>214</sup> Art. 77, commi *2bis* e 3, della LTF.

<sup>215</sup> Si precisa che al ricorso in materia civile soggiacciono anche le decisioni in materia di esecuzione e fallimento e le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico. Per espressa previsione legislativa, invece, il ricorso è inammissibile contro le decisioni pronunciate nell'ambito della procedura di opposizione alla registrazione di un marchio, cfr. art. 73 della LTF.

*materia civile*”<sup>216</sup>. Assume, invece, rilevanza il tema di chi abbia diritto a proporre ricorso; ha diritto, *ex art. 76 della LTF*, di interporre ricorso in materia civile chi abbia partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o sia stato privato della possibilità di farlo, nonché chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa.

Oltre tali specifiche disposizioni sul ricorso in materia civile è, ad ogni modo, necessario soffermarsi anche sulle disposizioni generali di procedura, le quali trovano applicazione in tutte le procedure svolte dinanzi al Tribunale Federale Svizzero.

A tal proposito, il Capitolo 2 della LTF si compone di una serie di norme che permettono il regolare svolgimento di processo, statuendo dei principi di generale applicazione.

Anzitutto, il Tribunale Federale Svizzero esamina *ex officio* la sua competenza<sup>217</sup> e, in caso di incertezza, procede ad uno scambio di opinioni con l’autorità che presume competente<sup>218</sup>. Se da tale scambio di opinioni risulti che è competente un’altra autorità, il Tribunale rimette la causa a tale autorità. Se, invece, il Tribunale Federale Svizzero, si ritiene incompetente d’ufficio, pronuncia la non entrata nel merito della causa<sup>219</sup>.

Le parti coinvolte nel procedimento sono tenute a comunicare al Tribunale il loro domicilio o la loro sede, potendo, inoltre, indicare un recapito elettronico, consentendo che le notificazioni siano effettuate per via elettronica. Nell’ipotesi in cui le parti siano domiciliate all’estero — ipotesi piuttosto frequente nei ricorsi avverso i lodi arbitrali —, quest’ultime

---

<sup>216</sup> Nell’ipotesi di ricorso avverso un lodo arbitrale, non troverà, dunque, applicazione l’art. 74 della LTF, il quale individua un valore litigioso minimo: “*Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione; 30 000 franchi in tutti gli altri casi*”. Quando il valore litigioso non raggiunge i suddetti importi minimi, il ricorso è ammissibile: “*se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale; se una legge federale prevede un’istanza cantonale unica; contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato; e.<sup>35</sup> contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti*”.

<sup>217</sup> Se è competente nel merito, il Tribunale Federale Svizzero giudica anche sulle questioni pregiudiziali, così come sancito dall’art. 31 della LTF.

<sup>218</sup> Art. 29 della LTF.

<sup>219</sup> Art. 30 della LTF.

dovranno designare un recapito in Svizzera; tale aspetto assume vitale importanza, in quanto se non si ottempera a tale incombenza, le notificazioni destinate a tali parti possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale <sup>220</sup>. In aggiunta, si consideri che è permesso alle parti di farsi assistere da un avvocato, il quale deve giustificare il loro mandato mediante procura <sup>221</sup>.

Per quanto concerne gli atti, questi devono essere redatti in una lingua ufficiale, nonché contenere, ai fini dell'ammissibilità, una serie di indicazioni, tra cui le conclusioni, i motivi di ricorso espressi in maniera concisa, i mezzi di prova e la sottoscrizione. L'atto introduttivo del procedimento è, ovviamente, il ricorso, ove il ricorrente può addurre la violazione del diritto svizzero <sup>222</sup>, nonché la violazione e/o mancata applicazione del diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero <sup>223</sup>; il ricorso è ammissibile sia contro le decisioni finali <sup>224</sup>, sia contro le decisioni parziali <sup>225</sup>, nonché contro le decisioni pregiudiziali e

---

<sup>220</sup> Art. 39 della LTF.

<sup>221</sup> Art. 40 della LTF. Ai sensi del successivo art. 41 della LTF, nell'ipotesi in cui, invece, una parte *“non sia manifestamente in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio, il Tribunale federale può invitarla a designare un patrocinatore. Se non dà seguito a tale invito entro il termine impartitole, il Tribunale le designa un avvocato. [...] L'avvocato designato dal Tribunale federale ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili e la parte sia insolubile. Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa”*.

<sup>222</sup> In particolare, ai sensi dell'art. 95 della LTF, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, del diritto internazionale, dei diritti costituzionali cantonali, delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e del diritto intercantonale.

<sup>223</sup> Art. 96 della LTF: *“Il ricorrente può far valere che: non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria”*.

<sup>224</sup> Art. 90 della LTF: *“Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento”*.

<sup>225</sup> Art. 91 della LTF: *“Il ricorso è ammissibile contro una decisione che: concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre; pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti”*.

incidentali sulla competenza e la ricusazioni <sup>226</sup>. Si noti, inoltre, che la proposizione del ricorso non ha, di regola, effetto sospensivo <sup>227</sup>, ad eccezione delle ipotesi in cui il giudice decida, d'ufficio o su istanza di parte, di sospendere la decisione impugnata <sup>228</sup>. In caso di trasmissione degli atti per via elettronica, la parte o il suo avvocato deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge <sup>229</sup>. Le memorie integrative sono ammesse, *ex art.* 43 della LTF, soltanto se il Tribunale Federale Svizzero ritiene ammissibile un ricorso interposto in materia di assistenza giudiziaria internazionale, ovvero l'estensione straordinaria o la particolare difficoltà della causa lo richiede.

In relazione ai termini, l'art. 44 sancisce il generale principio secondo il quale *“I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo. Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso”*. Non è possibile prorogare i termini stabiliti dalla legge, per contro, i termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per motivi sufficienti se ne è fatta

---

<sup>226</sup> Ciò è sancito dall'art. 92 della LTF: *“1. Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. 2. Tali decisioni non possono più essere impugunate ulteriormente”*, e dal successivo art. 93: *“1. Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. 2. Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. 3. Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugunate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa”*.

<sup>227</sup> Tuttavia, il comma 2 dell'art. 103 della LTF precisa che il ricorso ha effetto sospensivo in materia civile se è diretto contro una sentenza costitutiva.

<sup>228</sup> Cfr. art. 103, comma 3, della LTF: *“Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo”*.

<sup>229</sup> Se mancano la firma della parte o del suo avvocato, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione, cfr. art. 42, comma 5, della LTF.

domanda prima della scadenza <sup>230</sup>. Il termine generale per la proposizione del ricorso è di trenta giorni dalla notificazione della decisione <sup>231</sup>.

Addentrandosi nel merito del procedimento, questo si svolge in una delle lingue ufficiali, di regola nella lingua della decisione impugnata. Tuttavia, nulla vieta di utilizzare una lingua differente rispetto a quella della decisione impugnata <sup>232</sup>. La fase iniziale è rappresentata da quella probatoria, ove il giudice può procedere all'audizione di testimoni, effettuare ispezioni ed interrogare i testimoni. In tale fase, le parti hanno diritto ad assistere all'assunzione delle prove ed a consultare i documenti prodotti <sup>233</sup>. La successiva fase è quella del dibattimento che, comunque, è solo eventuale, in quanto l'art. 57 della LTF precisa che "*Il presidente della corte può ordinare un dibattimento*". Concluso l'eventuale dibattimento, il Tribunale Federale Svizzero delibera oralmente se il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede, ovvero se non vi è unanimità tra i giudici <sup>234</sup>. Al di fuori di tali casi, il Tribunale Federale Svizzero giudica mediante

---

<sup>230</sup> Art. 47 della LTF.

<sup>231</sup> Tuttavia, l'art. 100 della LTF indica ulteriori ipotesi in cui il termine varia. A titolo esemplificativo, il termine è di dieci giorni per il ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. Si riporta il dato testuale integrale della norma: "*1. Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. 2. Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: a. delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; b. nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; c. in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; d. del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954. 3. Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. 4. Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. 5. Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale*".

<sup>232</sup> Art. 54 della LTF.

<sup>233</sup> La fase probatoria è retta dagli artt. 55 e 56 della LTF, nonché dagli artt. 37, 37 e 39-65 del CPC.

<sup>234</sup> Art. 58, comma 1, della LTF.

circolazione degli atti <sup>235</sup>. Il procedimento si conclude con l’emanazione di una sentenza — che passa in giudicato il giorno in cui è pronunciata <sup>236</sup> —, notificata alle parti <sup>237</sup>. Se, invece, il Tribunale ha deliberato la sentenza oralmente, viene notificato senza indugio il dispositivo ai partecipanti. Il Tribunale Federale Svizzero, nel rispetto del principio tra chiesto e pronunciato, non può andare oltre la conclusione delle parti <sup>238</sup>. Nell’ipotesi in cui accolga il ricorso, il Tribunale giudica nel merito o rinvia la causa all’autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può, eventualmente, anche rinviare la causa all’autorità che ha deciso in prima istanza <sup>239</sup>.

Inoltre, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, i dibattimenti come pure le deliberazioni orali e le successive votazioni sono resi pubblici <sup>240</sup>.

Da ultimo, vige nei procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Svizzero il principio della soccombenza <sup>241</sup>.

---

<sup>235</sup> Art. 58, comma 2, della LTF.

<sup>236</sup> Art. 61 della LTF.

<sup>237</sup> Previo assenso dei destinatari, le decisioni del Tribunale Federale Svizzero possono essere notificate per via elettronica.

<sup>238</sup> Art. 107, comma 1, della LTF.

<sup>239</sup> Art. 107, comma 2, della LTF.

<sup>240</sup> Il rispetto di tali principi viene sancito, in particolare, dall’art. 59 della LTF: “1. I dibattimenti come pure le deliberazioni orali e le successive votazioni sono pubblici. 2. Se vi è motivo di temere che siano minacciati la sicurezza, l’ordine pubblico o i buoni costumi o se lo giustifica l’interesse di un partecipante al procedimento, il Tribunale federale può ordinare che si proceda in tutto o in parte a porte chiuse. 3. Il Tribunale federale mette a disposizione del pubblico il dispositivo delle sue sentenze non deliberate pubblicamente per 30 giorni dopo la loro notificazione”.

<sup>241</sup> Art. 66, comma 1, della LTF: “Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti”.

## 5. LA REVISIONE DEI LODI ARBITRALI

Il Tribunale Federale Svizzero, oltre ad essere l'unica autorità di ricorso avverso le decisioni arbitrali, è giudice delle domande di revisione dei lodi arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale.

Nello specifico, l'art. 119a della LTF — rubricato “*Revisione di decisioni arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale*” —, al comma 2, dispone che la procedura di revisione è retta dagli artt. 77 e 126 della LTF. Risulta superfluo soffermarsi sull'art. 77, in quanto se ne è già ampiamente detto in precedenza, giova evidenziare soltanto che, anche con riferimento alla revisione dei lodi arbitrali, si applica la disciplina sul ricorso in materia civile; l'art. 126, invece, si occupa di disciplinare le misure cautelari nell'ambito della procedura di revisione, statuendo che “*dopo la ricezione della domanda di revisione, il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata o ordinare altre misure cautelari*”.

Ciò detto, nel caso di accoglimento della domanda di revisione, il Tribunale Federale Svizzero annulla il lodo e rinvia gli atti al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio, formulando le debite considerazioni <sup>242</sup>.

Nell'ipotesi in cui il tribunale arbitrale non è più al completo, viene prevista l'applicazione dell'art. 179 della LDIP <sup>243</sup>; in particolare, in

---

<sup>242</sup> Art. 119a, comma 3, della LTF.

<sup>243</sup> Art. 119a, comma 4, della LTF.

manca di pattuizione delle parti circa la nomina degli arbitri, potrà essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale <sup>244</sup>.

---

<sup>244</sup> Si riporta la norma integralmente: “1. Gli arbitri sono nominati o sostituiti giusta quanto pattuito fra le parti. Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale si compone di tre membri: ciascuna parte nomina un arbitro e questi, a voto unanime, eleggono il terzo quale presidente. 2. Se tale pattuizione manca o se gli arbitri non possono essere nominati o sostituiti per altri motivi, può essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale. Se le parti non hanno determinato la sede o hanno semplicemente convenuto che il tribunale arbitrale ha sede in Svizzera, è competente il giudice adito per primo. 3. Il giudice cui è stata affidata la nomina o la sostituzione di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto di arbitrato. 4. Ad istanza di parte, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla costituzione del tribunale arbitrale se le parti o gli arbitri non adempiono i loro obblighi entro 30 giorni da quando ne sono stati richiesti. 5. In caso di arbitrato concernente più parti, il giudice può nominare tutti gli arbitri. 6. La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l'esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità. Tale obbligo sussiste durante l'intero procedimento”.



## CAPITOLO V

### **LA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO IN MATERIA ARBITRALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ARBITRATO SPORTIVO INTERNAZIONALE**

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari sul ruolo del Tribunale Federale Svizzero in materia arbitrale. — 2. La nomina o costituzione irregolare del Tribunale arbitrale. — 3. L'erronea decisione degli arbitri sulla propria competenza. — 4. La violazione dei principi del giusto processo. — 5. Il lodo incompatibile con l'ordine pubblico. — 6. Le clausole compromissorie "patologiche". — 7. La compatibilità della successione sportiva in sede FIFA con l'ordine pubblico. — 8. I limiti delle giurisdizioni FIFA e TAS in relazione alle controversie contrattuali sui trasferimenti dei calciatori.

#### **1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO IN MATERIA ARBITRALE**

La Svizzera è, come si è avuto modo di comprendere, una delle sedi arbitrali internazionali più rilevanti a livello mondiale. Nel 2014 uno studio empirico condotto dal Parlamento europeo sull'arbitrato nell'Unione Europea ed in Svizzera, è giunto alla conclusione che quest'ultima è di gran lunga la sede arbitrale più consigliata e quindi rientra indubbiamente nel novero delle sedi arbitrali di punta <sup>245</sup>. Un simile risultato emerge dalle statistiche annuali della Camera di commercio internazionale di Parigi (ICC): la Svizzera è il secondo Paese scelto più di frequente per i

---

<sup>245</sup> Cfr. European Parliament, Directorate General for internal Policies, Policy Department, *Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU*, 2014, p. 181.

procedimenti arbitrali della ICC <sup>246</sup>. Considerazioni analoghe possono essere svolte per la *Swiss Chambers' Arbitration Institution* (SCAI), i cui procedimenti si svolgono quasi sempre in Svizzera <sup>247</sup>. A questi dati si aggiungono quelli — statisticamente più difficili da rilevare — sugli altri arbitrali commerciali condotti *ad hoc*, ossia senza il coinvolgimento di istituzioni arbitrali, nonché quelli in ambito sportivo.

La Svizzera è, inoltre, come si è avuto modo di esporre ampiamente nel presente elaborato, la sede arbitrale di gran lunga più rilevante per le controversie in ambito sportivo <sup>248</sup>.

Nel contesto *supra* esposto, appare pertanto evidente come assuma un ruolo cruciale l'organo di ultima istanza giudiziaria in Svizzera, ovverosia il Tribunale Federale Svizzero che, a partire dall'istituzione del TAS <sup>249</sup>, ha avuto modo di creare una ricca giurisprudenza in materia di arbitrato sportivo, con alcuni aspetti che la caratterizzano rispetto alla generale giurisprudenza del Tribunale relativa ai ricorsi contro i lodi arbitrali commerciali. Invero, il Tribunale Federale Svizzero ha rappresentato in più di una occasione l'arbitrato sportivo, segnatamente l'arbitrato TAS di appello, come un arbitrato "atipico", differente da quello commerciale <sup>250</sup>. Difatti, dalla giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero emerge la definizione dell'arbitrato commerciale internazionale quale "*arbitrage typique ou usuel, qui prend sa source dans une relation contractuelle et se caractérise par l'existence d'une clause arbitrale*" <sup>251</sup>, con la finalità di risolvere controversie "*lesquels opposent deux ou plusieurs parties qui*

---

<sup>246</sup> ICC *Dispute Resolution Bulletin*, 2018/2, p. 60 ss.

<sup>247</sup> Nel biennio 2019-2021 si sono svolti circa 150 procedimenti arbitrali in Svizzera. Dati consultabili sulla seguente pagina *web*: [www.swissarbitration.org](http://www.swissarbitration.org).

<sup>248</sup> Il solo TAS di Losanna si è occupato, nel 2022, di 830 procedimenti arbitrali, di cui la maggior parte di carattere internazionale. Dati provenienti dal report TAS, consultabile alla seguente pagina *web*: [https://www.tas-cas.org/fileadmin/user\\_upload/CAS\\_statistics\\_2022.pdf](https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_statistics_2022.pdf).

<sup>249</sup> D. MAVROMATI, *The Role of the Swiss Federal Tribunal and its impact on the Court of Arbitration for Sport (CAS)*, 2016, in [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2845237](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2845237).

<sup>250</sup> M. COCCIA, *La giurisprudenza del tribunale federale svizzero sulla impugnazione per nullità dei lodi arbitrali internazionali del TAS*, cit., p. 1169.

<sup>251</sup> Cfr. TF 4A\_488/2011, par. 4.3.1.

*chargent la juridiction arbitrale désignée par elles de liquider leur différend en tant qu'instance unique*"<sup>252</sup>. Un arbitrato, quello commerciale internazionale, che si contrappone allo “*arbitrage atypique, tel l'arbitrage sportif, et qu'il envisage en particulier l'hypothèse dans laquelle la compétence du tribunal arbitral résulte du renvoi aux statuts d'une fédération sportive prévoyant une procédure d'arbitrage pour régler les litiges de nature disciplinaire*”<sup>253</sup>, in ragione anche delle “*particularités inhérentes à l'arbitrage en matière de sport, singulièrement à la mise en oeuvre du TAS par la voie d'un appel visant une décision prise par une fédération sportive*”<sup>254</sup>.

Per completezza, giova comunque considerare che il ruolo del Tribunale Federale Svizzero quale ultima istanza giudiziaria dello sport mondiale non è stato esente da profili critici. In particolare, nel 2010, alcuni atleti soccombenti sia dinanzi al TAS che dinanzi al Tribunale Federale Svizzero, hanno agito contro lo Stato svizzero dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) da parte del Tribunale svizzero per non aver annullato i lodi TAS pronunciati in evidente violazione dei loro diritti procedurali fondamentali<sup>255</sup>. Più di recente, la Corte europea dei diritti dell'uomo — con sentenza resa l'11 luglio 2023, nel caso Semenya c. Suisse — ha condannato la Svizzera per la violazione degli artt. 8, 13 e 14 della CEDU. I giudici di Strasburgo hanno rilevato che il “*controllo molto ristretto*” posto in essere dal Tribunale Federale Svizzero nel procedimento di impugnazione di un lodo arbitrale internazionale reso dal TAS non avrebbe permesso di esaminare approfonditamente le doglianze di discriminazione sollevate dalla ricorrente, Caster Semenya, un'atleta sudafricana specializzata nel mezzofondo. Alcuni diritti garantiti dalla Convenzione non sarebbero stati così adeguatamente tutelati e la Svizzera si sarebbe pertanto resa responsabile della violazione della CEDU per non

---

<sup>252</sup> Cfr. TF 4A\_6/2014, par. 2.2.1.

<sup>253</sup> Cfr. TF 4A\_488/2011, par. 4.3.1.

<sup>254</sup> Cfr. TF 4A\_6/2014, par. 2.2.1.

<sup>255</sup> Per la giurisprudenza, si vedano i ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo n. 40575/10 e n. 67474/10, per la dottrina si veda A. MERONE, *Arbitrato sportivo internazionale e garanzie del giusto processo*, in *Riv. di Dir. Sportivo*, 2020.

aver fornito alla ricorrente sufficienti “*garanzie istituzionali e procedurali*”<sup>256</sup>.

Al lume di quanto precede, i successivi paragrafi verteranno su un’analisi della giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero in materia di arbitrato sportivo. Con la doverosa precisazione che una buona parte di quanto si dirà, sarà pienamente traslabile alla materia dei normali procedimenti arbitrali commerciali internazionali con sede in Svizzera.

---

<sup>256</sup> Nello specifico, la Corte europea ha evidenziato che il Tribunale Federale Svizzero non ha effettuato un esame completo e sufficiente della doglianza di discriminazione, né un’adeguata ponderazione di tutti gli interessi in gioco, poiché siffatto esame non sarebbe rientrato nella nozione di ordine pubblico come interpretata dal medesimo Tribunale. Essa ha pertanto concluso sostenendo che, per effettuare un esame compatibile con i requisiti posti dalla CEDU, la Corte suprema svizzera avrebbe dovuto rispondere in modo più approfondito alle questioni sottoposte al suo vaglio, in particolar modo con riferimento al tema degli effetti collaterali dei trattamenti ormonali previsti dal Regolamento DSD. Inoltre, la Corte ha aggiunto che, se il controllo limitato esercitato dal Tribunale Federale può essere giustificato nel campo dell’arbitrato commerciale, dove le imprese sono generalmente poste su un piano di parità e accettano volontariamente di devolvere le loro controversie agli arbitri, tale controllo restrittivo può rivelarsi più problematico nel campo dell’arbitrato sportivo, dove gli individui si trovano di fronte a organizzazioni sportive che sono spesso molto potenti. Con tale ultima affermazione, non meglio precisata dalla Corte, essa sembra riferirsi alla struttura altamente gerarchica del sistema di giustizia sportiva da cui discende l’idea che, alla luce di tale caratteristica del sistema, pare a maggior ragione necessario garantire l’applicazione delle garanzie della CEDU in tale ambito, così da evitare che la protezione giudiziaria garantita agli sportivi professionisti sia minore rispetto alle persone che esercitano un mestiere più convenzionale, così A. LIEBMAN, *Arbitrato sportivo e ordine pubblico: quale ruolo per la Corte europea dei diritti dell’uomo? Note a margine della sentenza Semenya contro Svizzera*, in *SIDIBlog*, 2023.

## 2. LA NOMINA O COSTITUZIONE IRREGOLARE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

La nomina o costituzione irregolare del Tribunale arbitrale può essere un motivo di nullità del lodo arbitrale impugnato. In particolare, tale motivo di nullità può essere invocato se si allega che non sia stata rispettata la procedura di nomina prevista dalla convenzione di arbitrato o dal regolamento arbitrale applicabile, ovvero che un arbitro non rispetti i requisiti di indipendenza e imparzialità; in relazione a tale ultimo aspetto si consideri che la differenza tra la nozione d'indipendenza e quella di imparzialità dell'arbitro è stata di frequente oggetto di discussione in dottrina. Sul piano sostanziale, è possibile affermare che la mancanza di indipendenza è riferita al profilo delle relazioni personali o professionali dell'arbitro con le parti e/o i difensori coinvolti nel procedimento arbitrale, mentre la mancanza di imparzialità è, di regola, riferita al caso di un pregiudizio o preconcetto dell'arbitro rispetto alla controversia o alle questioni da dirimere <sup>257</sup>. Tuttavia, tale distinzione non sembra convincere il Tribunale Federale Svizzero che, anzi, sostiene che “*ne fait pas de distinction stricte entre les notions d'indépendance et d'impartialité*” <sup>258</sup>.

Ciò detto, va premesso che secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero, un'impugnazione fondata su un'asserita mancanza d'indipendenza e/o imparzialità di uno o più arbitri è ammissibile esclusivamente se il motivo d'impugnazione è stato tempestivamente dedotto durante il procedimento arbitrale. Ciò in quanto, secondo il Tribunale, le parti coinvolte nel procedimento arbitrale sono tenute al rispetto del principio di buona fede e al divieto di abuso del diritto <sup>259</sup>, per cui non è consentito a una parte, dopo un esito sfavorevole dell'arbitrato, invocare eccezione di tipo formale o procedurale che avrebbe potuto

---

<sup>257</sup> Cfr. M. COCCIA, *La giurisprudenza del tribunale federale svizzero sulla impugnazione per nullità dei lodi arbitrali internazionali del TAS*, cit., p. 1186; C. PONCET, *The independence of the Court of Arbitration for Sport*, in *European International Arbitration Review*, 2012.

<sup>258</sup> TF 4A\_234/2010.

<sup>259</sup> Tali principi vengono sanciti dall'art. 2 del codice civile svizzero, il quale statuisce che “1. Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. 2. Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge”.

(dovuto, *ndr*) dedurre già durante il procedimento arbitrale <sup>260</sup>. Il Tribunale Federale Svizzero entra ancor di più nello specifico, invero la parte che “*entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu’elle en a connaissance. Cette règle jurisprudentielle vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu’elle aurait pu connaître en faisant preuve de l’attention voulue, étant précisé que choisir de rester dans l’ignorance peut être regardé, suivant les cas, comme une manoeuvre abusive comparable au fait de différer l’annonce d’une demande de récusation. La règle en question constitue une application, au domaine de la procédure arbitrale, du principe de la bonne foi. En vertu de ce principe, le droit d’invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral se périmé si la partie ne le fait pas valoir immédiatement, car celle-ci ne saurait le garder en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure arbitrale*” <sup>261</sup>. Pertanto, una parte di un arbitrato svolto dinanzi al TAS non può sollevare la questione della mancanza di indipendenza e/o imparzialità in sede di impugnazione se non ha già ricusato tale arbitro nel corso del procedimento arbitrale, con l’eccezione del caso in cui l’istante abbia scoperto la mancanza di indipendenza e/o imparzialità dell’arbitro contestato in un secondo momento e a condizione che non avrebbe potuto conoscerla prima. Il Tribunale Federale Svizzero pone un particolare onere in capo alla parte istante, ovverosia di verificare in modo approfondito e scoprire in pochi giorni gli eventuali conflitti d’interesse o le altre possibili circostanze idonee a ricusare un arbitro <sup>262</sup>.

La giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero, al fine di valutare l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri, utilizza come riferimento le Linee guida dell’*International Bar Association* (IBA) sui conflitti

---

<sup>260</sup> Si veda TF 4A\_528/2007, ove si afferma che “*Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und dem Verbot des Rechtsmissbrauchs ist es nicht zulässig, formelle Rügen, die in einem früheren Prozessstadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vorzubringen*”.

<sup>261</sup> Cfr. TF 4A\_234/2008.

<sup>262</sup> Si vedano TF 4A\_528/2007; TF 4P\_106/2005.

d'interesse nell'arbitrato internazionale <sup>263</sup>. In particolare, il Tribunale ha statuito che tali Linee guida, sebbene non siano vincolanti, costituiscono un *“instrument de travail précieux”* in grado di influenzare la prassi delle istituzioni e dei tribunali arbitrali e, di conseguenza, contribuire all'uniformazione dei criteri applicati in merito alla sussistenza di conflitti d'interesse nelle procedure arbitrali internazionali <sup>264</sup>. In ambito TAS, si può, dunque, affermare che se gli arbitri si conformano alle Linee guida IBA, anche se *“les circonstances du cas concret resteront toujours décisives pour trancher la question du conflit d'intérêts”* <sup>265</sup>, in linea di principio non dovrebbe esserci spazio per una ricusazione o per una successiva impugnazione del lodo fondata sulla mancanza d'indipendenza e/o imparzialità <sup>266</sup>.

Da ultimo, il Tribunale Federale Svizzero ha trattato in qualche sentenza il particolare tema dei rapporti di amicizia tra due arbitri o tra un arbitro e l'avvocato di una delle parti, ovvero la comune appartenenza ad una data associazione, e se tali rapporti possano costituire di per sé una condizione sufficiente per far emergere una mancanza d'indipendenza e/o imparzialità. Tale ipotesi assume particolare rilevanza nel mondo dello sport, dove i rapporti associativi sono piuttosto frequenti. La giurisprudenza del Tribunale sancisce che, in termini generali, un rapporto di amicizia non comporta necessariamente che un arbitro difetti del requisito di indipendenza e/o imparzialità. Invero, secondo le Linee guida IBA, soltanto quando *“esiste una forte amicizia tra un arbitro e un avvocato di una delle*

---

<sup>263</sup> Cfr. TF 4A\_506/2007, ove viene sancito che *“Pour vérifier l'indépendance de leurs arbitres, les parties peuvent également se référer aux lignes directrices sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international, édictées par l'International Bar Association”*. Le Linee guida IBA sono consultabili alla seguente pagina web: <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=3B125A11-71B2-4C7B-AEB9-FCC1050A0D1B>.

<sup>264</sup> Cfr. TF 4A\_506/2007. Con tale sentenza il Tribunale Federale Svizzero ha evidenziato che *“Ces lignes directrices n'ont certes pas valeur de loi; elles n'en constituent pas moins un instrument de travail précieux, susceptible de contribuer à l'harmonisation et à l'unification des standards appliqués dans le domaine de l'arbitrage international pour le règlement des conflits d'intérêts, lequel instrument ne devrait pas manquer d'avoir une influence sur la pratique des institutions d'arbitrage et des tribunaux”*.

<sup>265</sup> Cfr. TF 4A\_506/2007.

<sup>266</sup> M. COCCIA, *La giurisprudenza del tribunale federale svizzero sulla impugnazione per nullità del lodi arbitrali internazionali del TAS*, cit., p. 1191.

*parti*”<sup>267</sup> (ad esempio se l’arbitro ed il difensore trascorrono regolarmente insieme un tempo significativo non legato ad impegni professionali o alle attività di associazioni professionali o organismi sociali), può difettare il requisito dell’indipendenza e/o imparzialità. Conformemente a ciò, il Tribunale Federale Svizzero ha evidenziato, in primo luogo, che se in un procedimento arbitrale due arbitri, oppure un arbitro e un difensore di una delle parti, siano membri di una stessa associazione<sup>268</sup>, questo non determina la mancanza d’indipendenza e/o imparzialità<sup>269</sup>; in secondo luogo, il Tribunale ha da sempre espresso fiducia nelle capacità degli arbitri di non farsi condizionare da eventuali rapporti con gli avvocati delle parti: *“il y a lieu de présumer la capacité des membres d’un tribunal de s’élever au-dessus des contingences liées à leur désignation lorsqu’ils sont appelés à rendre des décisions concrètes dans l’exercice de leur char”*<sup>270</sup>.

---

<sup>267</sup> Linee guida IBA, Sez. II, par. 3.3.6.

<sup>268</sup> Le associazioni possono essere sociali, accademiche o professionali. Con riferimento a quest’ultime giova sottolineare che, in tale sede, le associazioni professionali non sono da intendersi nel senso dell’ordinamento italiano, ossia studi legali e/o di commercialisti costituiti in forma associativa, bensì come associazioni di avvocati (quali, ad esempio, l’IBA).

<sup>269</sup> Si vedano TF 4A\_506/2007; TF 4A\_528/2007.

<sup>270</sup> Cfr. TF 4A\_506/2007.



### 3. L'ERRONEA DECISIONE DEGLI ARBITRI SULLA PROPRIA COMPETENZA

All'esito di un procedimento arbitrale, una parte può impugnare per nullità un lodo se ritiene che il tribunale arbitrale si sia erroneamente dichiarato competente o incompetente. In relazione a tale caso, la giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero ha, anzitutto, chiarito che l'eccezione d'incompetenza deve essere sollevata prima di ogni altra difesa, così come espressamente sancito dall'art. 186, comma 2, della LDIP<sup>271</sup>. Tale condizione, secondo la suprema Corte elvetica, costituisce un corollario del principio di buona fede, per cui se la parte convenuta argomenta nel merito, omettendo di sollevare subito un'eccezione di incompetenza, ciò determina il radicamento della competenza arbitrale per accettazione tacita. Di conseguenza, si perde il diritto di sollevare l'eccezione d'incompetenza sia dinanzi al tribunale arbitrale, sia in sede d'impugnazione del lodo. Tuttavia, secondo il Tribunale Federale Svizzero, la parte convenuta può evitare tale situazione prendendo posizione nel merito solo in via gradata rispetto all'eccezione d'incompetenza sollevata in via principale, senza così accettare tacitamente la competenza arbitrale<sup>272</sup>.

Si tenga, inoltre, presente che in sede di erronea competenza o incompetenza del tribunale arbitrale, il Tribunale Federale Svizzero esercita un riesame completo delle doglianze, potendo anche esaminare le questioni preliminari di diritto sostanziale da cui dipende la determinazione della

---

<sup>271</sup> Tale comma così recita: *“L'eccezione d'incompetenza dev'essere proposta prima di qualsiasi atto difensivo nel merito”*.

<sup>272</sup> Si veda la sentenza del Tribunale Federale Svizzero 4A\_386/2010, ove si statuisce che *“Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond. Il s'agit là d'un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris la procédure civile. Énoncée différemment, la règle posée à l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrale reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal. Toutefois, le défendeur peut se déterminer à titre éventuel sur le fond, pour le cas où l'exception d'incompétence ne serait pas admise, sans que pareil comportement vaille acceptation tacite de la compétence du tribunal arbitral”*

competenza <sup>273</sup>. Nel fare ciò, il Tribunale Federale Svizzero non si limita alla verifica delle motivazioni espresse dagli arbitri per dichiarare la propria competenza o incompetenza, ma procede — in applicazione del principio *jura novit curia* — ad esaminare liberamente tutti gli elementi che potrebbero portarlo a ritenere sussistente o meno la competenza del tribunale arbitrale sulla base di un altro motivo rispetto a quello accolto nel lodo in esame <sup>274</sup>. Alla luce di ciò, può accadere che il Tribunale confermi la decisione degli arbitri in merito alla sussistenza della loro competenza o incompetenza e, dunque, rigetti il ricorso per un motivo differente rispetto a quello accolto nel lodo impugnato <sup>275</sup>.

Una questione ricorrente che nella prassi del TAS ha dato adito a dubbi circa il suo inquadramento quale questione di competenza o di ammissibilità è il previo esaurimento dei ricorsi interni per appellare al TAS. A tal proposito, si consideri che, in forza dell'art. R47 del *Code CAS*, avverso la decisione di una Federazione, associazione o organo sportivo può essere presentato ricorso al TAS se lo statuto o il regolamento di tale organo lo prevedono o se le parti hanno stipulato apposita convenzione arbitrale e se il ricorrente ha esaurito i mezzi di ricorso a sua disposizione prima del ricorso, in conformità allo statuto o al regolamento di tale organo. Sul punto, la giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero ha ritenuto che il previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni, il quale costituisce una

---

<sup>273</sup> Cfr. TF 4A\_460/2008. In particolare, il Tribunale ha sancito che “*Das Bundesgericht prüft die Zuständigkeitsrüge nach Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG in rechtlicher Hinsicht frei, einschliesslich materiellrechtliche Vorfragen, von deren Beantwortung die Zuständigkeit abhängt*”. Tuttavia, così come statuito nella sentenza 4A\_627/2011, nemmeno in una impugnazione riguardante la *potestas iudicandi* del tribunale arbitrale, il Tribunale Federale Svizzero può procedere a riesaminare i fatti esposti nel lodo, dal momento che non può integrare o modificare le risultanze fattuali così come accertate dal tribunale arbitrale.

<sup>274</sup> Si vedano TF 4A\_392/2008; TF 4A\_388/2012.

<sup>275</sup> Il Tribunale Federale Svizzero, infatti, non esamina *ex officio* tutti gli argomenti che potrebbero giustificare l'accoglimento o il rigetto dell'impugnazione, è bensì onere della parte ricorrente e di quella resistente richiamare l'attenzione del Tribunale su tutti i motivi che possano indurlo a dichiarare o non la nullità del lodo per incompetenza o erronea competenza del tribunale arbitrale. Si veda TF 4A\_548/2009, ove si afferma che “*Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Il n'en devient pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. C'est bien plutôt au recourant qu'il appartient d'attirer son attention sur eux*”,

sorta di pregiudiziale, sia una questione di competenza e non di ammissibilità; invero, un lodo del TAS può essere dichiarato nullo per incompetenza se il tribunale arbitrale ha esaminato la controversia in mancanza dell'esperimento di tutti i procedimenti interni all'istituzione sportiva che ha emanato la decisione appellata al TAS <sup>276</sup>.

---

<sup>276</sup> Cfr. TF 4P\_149/2003.

#### 4. LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO

Il Tribunale Federale Svizzero può dichiarare nullo un lodo arbitrale se durante il procedimento gli arbitri hanno violato i principi del giusto processo. Tale possibilità trova il proprio fondamento nell'art. 182, comma 3, della LDIP, il quale sancisce che “*Indipendentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve garantire in ogni caso la parità di trattamento delle parti, nonché il loro diritto d’essere sentite in contraddittorio*”.

In via preliminare è necessario sottolineare che, secondo la prassi giurisprudenziale del Tribunale Federale Svizzero, in ossequio al principio di buona fede, le parti devono sollevare senza indugio già nel corso dell’arbitrato qualsiasi allegazione di una violazione dei loro diritti procedurali; in caso contrario, infatti, la prassi giurisprudenziale del Tribunale Federale Svizzero ritiene che la violazione sia sanata e non sarà, pertanto, più possibile impugnare il lodo. Invero, il Tribunale Federale Svizzero — nella sentenza 4A\_530/2011<sup>277</sup> — ha specificato che “*la partie qui s’estime victime d’une violation de son droit d’être entendue ou d’un autre vice de procédure doit l’invoquer d’emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n’invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure*”.

Ciò premesso, nel novero dei principi del giusto processo, vi rientra certamente quel diritto procedurale che impone la parità di trattamento<sup>278</sup>. In base a tale principio, a tutte le parti devono essere offerte durante l’arbitrato le medesime opportunità di esporre i fatti e le ragioni in diritto; per il rispetto di tale dovere, il Tribunale Federale Svizzero richiede che gli arbitri trattino le parti in modo simile in ogni fase del procedimento

---

<sup>277</sup> Sulla questione, si veda anche TF 4A\_198/2012.

<sup>278</sup> Principio sancito dal combinato disposto degli artt. 182, comma 3, e 190, comma 2, della LDIP.

arbitrale <sup>279</sup>. Ciononostante, gli arbitri non sono obbligati a trattare le parti in maniera assolutamente identica; a titolo esemplificativo, in un procedimento arbitrale può accadere che una parte chieda una proroga del termine per presentare una memoria quando l'altra parte ha già rispettato la propria scadenza <sup>280</sup>; secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero, la concessione della proroga alla parte richiedente non costituisce una violazione del diritto alla parità di trattamento, a condizione che vengano rispettate tutte le regole per lo svolgimento del procedimento arbitrale, contenute nel regolamento arbitrale o concordate dalle parti nei casi di arbitrati *ad hoc* <sup>281</sup>. Dunque, la violazione del principio in parola potrebbe emergere soltanto nell'ipotesi in cui le regole applicabili all'arbitrato stabiliscano, espressamente, l'inammissibilità per le produzioni tardive ovvero nell'ipotesi in cui entrambe le parti abbiano mancato le rispettive scadenze e gli arbitri abbiano ammesso solo la memoria di una delle parti <sup>282</sup>.

---

<sup>279</sup> Si veda, in particolare, TF 4A\_488/2011, ove viene statuito che “*L'égalité des parties implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. En vertu de ce principe, le tribunal arbitral doit traiter les parties de manière semblable à toutes les étapes de la procédure*”.

<sup>280</sup> M. COCCIA, *La giurisprudenza del tribunale federale svizzero sulla impugnazione per nullità del lodi arbitrali internazionali del TAS*, cit., p. 1212.

<sup>281</sup> Sempre secondo il Tribunale Federale Svizzero, persino nel caso in cui una parte depositi la sua memoria due giorni dopo la scadenza e l'altra parte ha rispettato il proprio termine, non sussiste la violazione del principio della parità di trattamento.

<sup>282</sup> Cfr. TF 4A\_244/2007, ove si evidenzia che “*Die Beschwerdeführerinnen sehen eine Verletzung von Art. 190 Abs. 2 lit. d IPRG darin, dass das Schiedsgericht zwei Rechtsschriften der Beschwerdegegnerin nicht aus dem Recht wies, die diese je einen Tag verspätet dem Schiedsgericht eingereicht hatte. Der Beschwerde ist allerdings nicht zu entnehmen, dass die Parteien in der von ihnen vereinbarten Verfahrensregelung (Terms of Reference) die Rechtsfolge vorgesehen hätten, dass die Nichteinhaltung von Fristen zur Nichtberücksichtigung der entsprechenden Eingaben durch das Schiedsgericht führen müsse. Ist aber die von den Beschwerdeführerinnen befürwortete Rechtsfolge nicht vorgesehen, so ist nicht erkennbar, inwiefern das Schiedsgericht die Parteien im Sinne von Art. 190 Abs. 2 lit. d IPRG ungleich behandelt haben könnte, wenn es dem entsprechenden Antrag der Beschwerdeführerinnen nicht statt gab. Denn dass die Beschwerdeführerinnen selbst ebenfalls Fristen nicht eingehalten hätten und das Schiedsgericht in dieser Situation die von ihnen als Sanktion befürworteten verfahrensrechtlichen Massnahmen ihnen gegen- über tatsächlich ergriffen hätten, bringen sie nicht vor. Dass sie sich selbst ihrerseits an die vereinbarten Fristen gehalten haben, vermag jedenfalls eine Ungleichbehandlung der Parteien durch das Schiedsgericht nicht auszuweisen. Die Rüge der Verletzung des Gleichbehandlungsgebots ist unbegründet*”.

Altro principio del giusto processo, garantito anch'esso dalla LDIP, è il diritto di essere ascoltati in contraddittorio. Ogni parte del procedimento arbitrale ha diritto di esporre i fatti e gli elementi di diritto, di presentare mezzi di prova, di partecipare alle udienze, di avere accesso al fascicolo del procedimento, nonché il diritto di esaminare e confutare i mezzi di prova e gli argomenti presentati dalla controparte <sup>283</sup>. La giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero si è, specificatamente, concentrata sul diritto, concesso alle parti, di presentare mezzi di prova ed argomenti. In ossequio a tale giurisprudenza, emerge che questo diritto non è assoluto, ciò in quanto una parte che intende presentare mezzi di prova ed esporre i fatti e gli elementi di diritto deve farlo in maniera tempestiva e conformemente alle norme procedurali applicabili <sup>284</sup>. Invero, il Tribunale Federale Svizzero ha evidenziato che le parti non hanno il diritto di presentare nuove domande e nuovi mezzi di prova in ogni stadio dell'arbitrato e senza alcuna limitazione, e che non costituisce una violazione del diritto di essere ascoltati il contenuto dell'art. R56 del *Code CAS* — il quale impone a ciascuna parte di presentare una sola memoria scritta —, visto che, comunque, nel corso dell'udienza le parti possono discutere oralmente di tutte le questioni controverse <sup>285</sup>. Inoltre, la giurisprudenza del Tribunale ha individuato alcune ipotesi ove il tribunale arbitrale può rifiutarsi di autorizzare l'allegazione dei mezzi di prova, senza incorrere nella violazione del diritto delle parti ad essere ascoltati <sup>286</sup>. Orbene, occorre ora

---

<sup>283</sup> Cfr. TF 4P\_105/2006.

<sup>284</sup> Cfr. TF 4A\_600/2010.

<sup>285</sup> Cfr. TF 4A\_612/2009.

<sup>286</sup> Tali ipotesi sono le seguenti:

- a) se la prova non è idonea a provare il fatto o a formare il convincimento del giudicante;
- b) se il fatto da provare è stato già stabilito sulla base di altre prove;
- c) se il fatto da provare è irrilevante;
- d) se il tribunale arbitrale, in base ad una precedente valutazione, giunge alla conclusione di essere già convinto e che il mezzo istruttorio richiesto non potrà modificare la sua convinzione.

Si vedano TF 4A\_600/2010; TF 4A\_312/2012. In particolare, in quest'ultima sentenza, il Tribunale Federale Svizzero ha statuito che “*Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier*”.

comprendere quando tale diritto è violato e, *de relato*, cosa non sia garantito dal diritto ad essere ascoltati. Secondo il Tribunale Federale Svizzero, il diritto ad essere ascoltati è violato allorquando, per una svista o per la mancata comprensione di una questione, il tribunale arbitrale omette di prendere in considerazione le pretese, gli argomenti o mezzi di prova presentati da una delle parti e rilevanti ai fini della soluzione della controversia <sup>287</sup>. In effetti, citando testualmente la sentenza 4A\_93/2013, il “*diritto di essere sentito nella procedura contraddittoria ai sensi dell’art. 190 comma 2 lett. d LDIP non esige che una sentenza arbitrale sia motivata. Esso impone tuttavia agli arbitri un dovere minimo di esaminare e trattare i problemi pertinenti. Questo obbligo è violato se a causa di un’inavvertenza o di un equivoco il tribunale arbitrale non prende in considerazione allegati, argomenti, prove e offerte di prove presentati dalle parti e rilevanti per la decisione. Gli arbitri non hanno tuttavia l’obbligo di discutere tutti gli argomenti invocati dalle parti, di modo che non può essere loro rimproverato, prevalendosi di una violazione del diritto di essere sentito, di non aver confutato – almeno implicitamente – un argomento del tutto irrilevante per il giudizio*”. Il Tribunale ha, poi, anche precisato che la prassi adoperata dagli arbitri del TAS, nell’inserire una clausola di salvaguardia con la quale gli arbitri precisano di aver preso in esame tutte le argomentazioni e le prove delle parti anche se non menzionato esplicitamente nelle motivazioni del lodo, è una mera “*clause de style*” <sup>288</sup>, insufficiente ad escludere il rischio della nullità del lodo se in concreto non si sono considerati argomenti o mezzi di prova rilevanti. Per quanto concerne, invece, cosa non sia garantito dal diritto ad essere ascoltati, dalla giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero, emergono principalmente tre elementi: la non garanzia che gli accertamenti effettuati

---

<sup>287</sup> Cfr. TF 4P\_172/2006.

<sup>288</sup> Si veda TF 4A\_730/2012, ove viene sancito che tali clausole di salvaguardia: “[...] *une formule stéréotypée que l’on retrouve dans la plupart des sentences du TAS et qui n’a pas plus de valeur qu’une clause de style*”.

dal TAS siano corretti e non siano in contraddizione delle prove <sup>289</sup>; il non conferimento alle parti di richiedere che un lodo arbitrale indichi le motivazioni complete delle decisioni assunte <sup>290</sup>; la non implicazione del diritto ad avere un'udienza pubblica <sup>291</sup> .

---

<sup>289</sup> Sul punto, il Tribunale Federale Svizzero sostiene che anche in presenza di un'accertamento chiaramente errato e in conflitto con le evidenze, questo non costituisce da solo motivo sufficiente per annullare una decisione arbitrale, poiché il diritto a essere ascoltati non include necessariamente il diritto a una decisione sostanzialmente corretta. Cfr. TF 4P\_105/2006.

<sup>290</sup> Cfr. TF 4A\_162/2011.

<sup>291</sup> Invero, il Tribunale Federale Svizzero, con la sentenza 4A\_612/2009, ha affermato che, di regola, le udienze negli arbitrati internazionali non sono pubbliche. A parere di autorevole dottrina, “[...] sarebbe opportuno che con l'accordo delle parti (e, nei casi disciplinari, su richiesta della sola parte accusata) le udienze TAS vengano trasmesse via internet in streaming”, così M. COCCIA, *La giurisprudenza del tribunale federale svizzero sulla impugnazione per nullità dei lodi arbitrali internazionali del TAS*, cit., p. 1217.



## 5. IL LODO INCOMPATIBILE CON L'ORDINE PUBBLICO

Ulteriore causa di nullità concerne l'ipotesi in cui un lodo arbitrale violi l'ordine pubblico. In generale, un lodo è ritenuto incompatibile con l'ordine pubblico se viola principi fondamentali e ampiamente riconosciuti che, secondo la concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico <sup>292</sup>. Si segnala, comunque, che nella prassi è piuttosto raro che il Tribunale Federale Svizzero accerti questa ipotesi di nullità <sup>293</sup>.

La violazione dell'ordine pubblico è l'unico motivo di nullità che permette al Tribunale Federale Svizzero un riesame nel merito del lodo impugnato, riesame che è, ad ogni modo, *“limitato alla questione della sua compatibilità con l'ordine pubblico”* <sup>294</sup>.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero, l'ordine pubblico non mira a proteggere, in senso stretto, l'ordinamento svizzero ma presenta un carattere transazionale, sebbene filtrato attraverso i valori e la sensibilità dei giudici svizzeri. In effetti, *“une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique”* <sup>295</sup>. Pertanto, il Tribunale Federale Svizzero dichiara la nullità di un lodo arbitrale per violazione dell'ordine pubblico *“quando – e ciò sia nella motivazione che nell'esito – misconosce quei valori essenziali e largamente riconosciuti che, secondo la concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico”* <sup>296</sup>. Tuttavia, il Tribunale ha, in più di una

---

<sup>292</sup> L. CHRISTE, *Il tribunale federale svizzero quale autorità di ricorso in materia di arbitrato sportivo internazionale*, in *Giurisprudenza Arbitrale*, 2020.

<sup>293</sup> Sono soltanto due i casi nei quali il Tribunale Federale Svizzero ha dichiarato la nullità di lodi TAS per violazione dell'ordine pubblico, ossia i lodi TAS 2009/A/1765 e 2010/A/2261-2263.

<sup>294</sup> Cfr. TF 4A\_4/2010.

<sup>295</sup> Cfr. TF 4P\_278/2005.

<sup>296</sup> Cfr. TF 4A\_4/2010. Si veda anche TF 4P\_278/2005.

occasione, affermato come l'ordine pubblico sia comunque un concetto giuridico indeterminato, dai contorni sfuggenti <sup>297</sup>.

Infine, occorre soffermarsi sulla distinzione effettuata dal Tribunale Federale Svizzero tra l'ordine pubblico procedurale e l'ordine pubblico sostanziale.

L'ordine pubblico procedurale mira a garantire alle parti il diritto a una decisione indipendente sulle conclusioni e sulle fattispecie sottoposte al tribunale arbitrale in maniera conforme al diritto di procedura applicabile <sup>298</sup>. Secondo il Tribunale Federale Svizzero, l'ordine pubblico procedurale tutela principi procedurali fondamentali e generalmente riconosciuti, la cui violazione da parte di un lodo arbitrale contraddice il senso di giustizia in maniera intollerabile, rendendo tale lodo incompatibile con i valori e l'ordinamento giuridico di uno Stato di diritto <sup>299</sup>. Pertanto, ipotesi di violazioni dell'ordine pubblico procedurale possono emergere se un tribunale arbitrale ignora il principio della *res judicata* <sup>300</sup>, ovvero non tiene conto, nel lodo finale, di un parere espresso in via pregiudiziale su una questione di merito. Si precisa, tuttavia, che il Tribunale Federale Svizzero — con sentenza 4A\_490/2009 — ha evidenziato come gli effetti della *res judicata* sono limitati al dispositivo della sentenza statale o arbitrale e non si estendono alle motivazioni, in ragione del fatto che quest'ultime sono rilevanti solo per chiarire il dispositivo <sup>301</sup>.

Per quanto concerne, invece, l'ordine pubblico sostanziale, il Tribunale Federale Svizzero ritiene violato tale ordine quando un lodo arbitrale

---

<sup>297</sup> Si veda TF 4A\_4/2010, ove viene statuito che l'ordine pubblico è una “*Notion juridique indéterminée, l'ordre public est difficile à cerner et ne se prête guère à une définition pas-se-partout. [...] L'essence, la nature et les contours de l'ordre public restent encore fuyants. [...] Le caractère insaisissable de l'ordre public est peut-être inhérent à cette notion même, étant donné sa trop grande généralité*”.

<sup>298</sup> L. CHRISTE, Op. cit.

<sup>299</sup> Cfr. TF 4P\_278/2005.

<sup>300</sup> Sul punto, si veda il *Final Report on Res Judicata and Arbitration*, Toronto, 2006, in <https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/25/1/67/208234?redirectedFrom=fulltext>.

<sup>301</sup> Si riporta testualmente la sentenza citata: “*Die Rechtskraftwirkung beschränkt sich auf das Urteilsdispositiv. Die Urteilsbegründung wird davon nicht erfasst. Die Urteilsabwägungen haben in einer anderen Streitsache keine bindende Wirkung, sind aber gegebenenfalls zur Klärung der Tragweite des Urteilsdispositivs beizuziehen*”.

contraddice alcuni principi fondamentali di diritto materiale, al punto da non poter essere compatibile con il sistema di valori primari che dovrebbero costituire la base di ogni ordinamento giuridico secondo le opinioni prevalenti in Svizzera <sup>302</sup>. La giurisprudenza del Tribunale ha, nel corso degli anni, elaborato un elenco di principi di ordine pubblico sostanziale, tra questi vi rientrano: il principio del *pacta sunt servanda* <sup>303</sup>, il divieto di abuso del diritto, il canone di buona fede, il divieto di esproprio senza indennizzo, il divieto di discriminazione e la protezione dei minori e degli altri soggetti che difettano della capacità di agire <sup>304</sup>. Tale elencazione è, comunque, come precisa il Tribunale Federale Svizzero, esemplificativa <sup>305</sup>. Invero, “*sebbene si tratti di un’ipotesi non menzionata in tal elenco, non vi può essere alcun dubbio che il Tribunale federale dichiarerebbe nullo per violazione dell’ordine pubblico sostanziale un lodo arbitrale che condannasse una parte a pagare una tangente prevista da un contratto. Un altro esempio paradigmatico di violazione dell’ordine pubblico sostanziale si ha nell’ipotesi in cui un lodo arbitrale si ponga in contrasto con gli articoli 27 e 28 cod. civ. svizzero, vale a dire le norme che proteggono nell’ordinamento elvetico i diritti della personalità, identificati con i diritti fondamentali di un individuo che sono inerenti alla persona per il solo fatto di esistere*” <sup>306</sup>.

---

<sup>302</sup> Cfr. TF 4A\_558/2011.

<sup>303</sup> Seppur il Tribunale Federale Svizzero riconosce il principio *de quo* come facente parte dell’ordine pubblico sostanziale, in ragione della sua interpretazione restrittiva, in termini concreti, difficilmente un lodo arbitrale potrà essere dichiarato nullo per violazione del principio del *pacta sunt servanda*. Difatti, tale principio è violato “*solamente qualora l’arbitro rifiuti di applicare una clausola contrattuale dopo averne ammesso il carattere vincolante, oppure, al contrario, qualora imponga alle parti il rispetto di una clausola che ha dichiarato inapplicabile. In altre parole, l’autorità arbitrale deve aver applicato o rifiutato di applicare una disposizione contrattuale ponendosi in contraddizione con il risultato della propria interpretazione in merito all’esistenza e/o al contenuto dell’atto giuridico litigioso*”, cfr. TF 4A\_3/2010; TF 4A\_176/2008.

<sup>304</sup> Cfr. TF 4P\_278/2005.

<sup>305</sup> Cfr. TF 4A\_458/2009.

<sup>306</sup> Così M. COCCIA, *La giurisprudenza del tribunale federale svizzero sulla impugnazione per nullità dei lodi arbitrali internazionali del TAS*, cit., p. 1221.

## 6. LE CLAUSOLE COMPROMISSORIE “PATOLOGICHE”

Nel momento in cui viene accertata l'esistenza della volontà delle parti di compromettere in arbitri, la portata applicativa della clausola compromissoria deve essere interpretata in maniera estensiva<sup>307</sup>. Il Tribunale Federale Svizzero ricorre, infatti, al principio interpretativo dell'effetto utile quando dice che *“l'impossibilità di costituire il tribunale arbitrale così come stabilito nel regolamento sottoscritto dalle parti non implica necessariamente la nullità della clausola compromissoria qualora da questa emerga chiara la volontà delle parti di sottoporre le loro controversie ad una giurisdizione arbitrale privata. Se tale è il caso, il cosiddetto Utilitätsgedanken impone infatti d'interpretare la clausola in modo tale da lasciarla sussistere”*<sup>308</sup>.

In particolare, la giurisprudenza della suprema Corte elvetica, ha fatto emergere come il Tribunale Federale Svizzero si dimostri decisamente liberale nei confronti delle c.d. clausole compromissorie “patologiche”, ovverosia quelle clausole redatte in modo incompleto, oscuro o incoerente<sup>309</sup>. Il Tribunale ha ritenuto — nella sentenza 4A\_376/2008 — che *“Una clausola che contiene un'indicazione imprecisa, incompleta, contraddittoria o sbagliata del tribunale arbitrale – ovverosia una cosiddetta clausola patologica – non conduce dunque all'invalidità del patto d'arbitrato, qualora mediante interpretazione sia possibile determinare quale fosse il tribunale arbitrale auspicato dalle parti”*. Invero, secondo il Tribunale Federale Svizzero, nella misura in cui le lacune redazionali di una convenzione arbitrale non riguardano elementi essenziali quali, segnatamente, la chiara esclusione della giurisdizione statale e il deferimento obbligatorio della controversia a un tribunale arbitrale, tali lacune non comportano necessariamente l'invalidità e l'inefficacia della clausola compromissoria in questione; piuttosto, è necessario trovare una soluzione tramite un'operazione ermeneutica, eventualmente anche integrando la formulazione delle parti in base alle regole

---

<sup>307</sup> Cfr. TF 4A\_103/2011.

<sup>308</sup> Cfr. TF 4A\_376/2008.

<sup>309</sup> Sul punto, si veda H. SCALBERT, L. MARVILLE, *Les clauses compromissoires pathologiques*, in *Revue de l'arbitrage*, 1988, p. 117 ss.

sull'interpretazione dei contratti, con la *ratio* di rispettare la fondamentale volontà pattizia di sottoporre la controversia ad un organo arbitrale privato<sup>310</sup>.

L'atteggiamento *supra* esposto del Tribunale Federale Svizzero verso le clausole compromissorie "patologiche", assume particolare rilevanza nella materia sportiva, in quanto, di regola, i contratti conclusi nel mondo dello sport, nonostante si tratti di operazioni di notevole portata economica, ed in particolare quelli relativi al trasferimento internazionale di calciatori, sono assai lacunosi dal punto di vista redazionale e presentano di solito clausole per la soluzione delle controversie redatte in modo bislacco<sup>311</sup>.

Un esempio interessante che si incardina in tale contesto si rinviene in una sentenza del Tribunale Federale Svizzero di conferma della validità di un lodo del TAS del 2011<sup>312</sup>, in cui gli arbitri si erano dichiarati competenti sulla base di una clausola compromissoria, per l'appunto, "patologica". In tale controversia, le parti (un club, un calciatore ed una società operante quale agente di tale calciatore) avevano stipulato un contratto di trasferimento consentente una clausola di risoluzione delle controversie, la quale statuiva che "*The competent instance in case of a dispute concerning this Agreement is the FIFA Commission, or the UEFA Commission, which will have to decide the dispute that could arise between the club and the agent*". L'immediata lettura di tale clausola permette di confermare quanto poco sopra si osservava in merito alla redazione di contratti, nell'ambito sportivo, in maniera bislacca; appare, infatti, evidente come la Commissione FIFA o la Commissione UEFA non possano avere alcuna competenza in relazione ad una controversia simile. Invero, i tentativi delle parti di sottoporre la controversia a tali organi non ebbero un esito positivo<sup>313</sup>, così come non ebbe un esito positivo l'adire un arbitrato nominato dal Tribunale di Zurigo. Di conseguenza, le parti hanno ritenuto opportuno rivolgersi al TAS, il quale si è ritenuto pienamente competente per trattare

---

<sup>310</sup> Cfr. TF 4A\_246/2011.

<sup>311</sup> Cfr. M. COCCIA, *La giurisprudenza del tribunale federale svizzero sulla impugnazione per nullità dei lodi arbitrali internazionali del TAS*, cit., p. 1207.

<sup>312</sup> TAS 2010/O/2129 del 17 marzo 2011.

<sup>313</sup> Si fa notare, per completezza, che non esiste alcuna "Commissione UEFA" deputata alla risoluzione delle controversie economiche sui trasferimenti dei calciatori.

la controversia <sup>314</sup>, basandosi, in sostanza, sulle considerazioni che la clausola sopra riportata esprimeva chiaramente la volontà delle parti di escludere la competenza dei giudici statali e di sottoporre invece le loro controversie ad un arbitrato amministrato da un'istituzione con sede in Svizzera ed esperta di controversie relative al trasferimento di calciatori, e che il TAS era in ogni caso competente a conoscere sugli appelli promossi contro le decisioni della FIFA prese in tale materia.

Il lodo emesso a seguito della procedura dinanzi al TAS, è stato poi impugnato dinanzi al Tribunale Federale Svizzero, il quale, nel confermare la validità del lodo, ha statuito che le valutazioni del TAS erano state corrette, in quanto *“le Parti volevano sottoporre la loro controversia a un tribunale arbitrale con sede in Svizzera, che conoscesse il diritto sportivo in maniera particolarmente approfondita. La designazione della FIFA, così come della UEFA, suggerisce che le Parti volevano che fosse un ente sportivo a decidere le loro eventuali controversie relative al contratto di trasferimento, un ente che avesse dimestichezza nel trattare i trasferimenti nell'ambito del business del calcio internazionale. Occorre notare, in particolare, che il TAS può esaminare in sede d'impugnazione le decisioni della FIFA che riguardano il trasferimento di giocatori e lo stesso Appellante riconosce che avverso la decisione della Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori – se si fosse dichiarata competente nel caso in questione – sarebbe stato possibile appellare al TAS”* <sup>315</sup>.

---

<sup>314</sup> Si trattava, peraltro, di un collegio arbitrale assai autorevole, composto dai professori Luigi Fumagalli, Pierre Lalive e Ulrich Haas.

<sup>315</sup> Traduzione del contenuto, in lingua tedesca, della sentenza TF 4A\_246/2011: *“die Parteien hätten ihren Streit einem Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz unterbreiten wollen, das sich im Bereich des Sportrechts besonders auskennt. Die Bezeichnung der FIFA sowie der UEFA weist darauf hin, dass die Parteien eine Sportorganisation über allfällige Streitigkeiten aus ihrem Transfervertrag entscheiden lassen wollten, die mit dem Transferwesen im internationalen Fussballgeschäft vertraut ist. Zu beachten ist insbesondere, dass das TAS Entscheidungen der FIFA betreffend Spielertransfers auf Berufung hin überprüfen kann, und der Beschwerdeführer selbst anerkennt, dass gegen einen Entscheid der FIFA-Kommission für den Status von Spielern – falls sie ihre Zuständigkeit im konkreten Fall bejaht hätte – ein Rechtsmittel an das TAS zulässig gewesen wäre”*.

## 7. LA COMPATIBILITÀ DELLA SUCCESSIONE SPORTIVA IN SEDE FIFA CON L'ORDINE PUBBLICO

Il Tribunale Federale Svizzero ha — nelle sentenze 4A\_616/2021 e 4A\_246/2022 — affrontato la questione della compatibilità del concetto di successione sportiva in sede FIFA con l'ordine pubblico.

Occorre anzitutto aprire una doverosa parentesi su cosa si intenda per successione sportiva. In estrema sintesi, la successione sportiva impone l'obbligo ad una società sportiva che subentra ad una società sportiva fallita di saldare i debiti di quest'ultima e di rispondere delle eventuali conseguenze dei mancati pagamenti. Sul piano sostanziale, la successione sportiva trova la sua disciplina nell'art. 21 del Codice disciplinare FIFA <sup>316</sup>, il quale, nel comma 4, chiarisce che “*The sporting successor of a non-compliant party shall also be considered a non-compliant party and thus subject to the obligations under this provision. Criteria to assess whether an entity is to be considered as the sporting successor of another entity are, among others, its headquarters, name, legal form, team colours, players, shareholders or stakeholders or ownership and the category of competition concerned*”. Si consideri, inoltre, che nella giurisprudenza degli organi di giustizia FIFA e del TAS, il concetto di successione sportiva era già ampiamente riconosciuto prima che trovasse recepimento all'interno di una normativa; invero, l'art. 21 del Codice disciplinare FIFA sopracitato, rappresenta soltanto uno *ius receptum* giurisprudenziale <sup>317</sup>.

Ciò chiarito, il Tribunale Federale Svizzero, con le sopra riportate sentenze, ha affermato che, il concetto di successione sportiva della FIFA, così come attualmente codificato, non viola l'ordine pubblico.

Risulta, ad ogni modo, interessante addentrarsi nell'analisi delle due vicende processuali. La prima (TF 4A\_616/2021) trae la sua origine da una decisione della FIFA *Dispute Resolution Chamber* (c.d. DRC), la quale aveva emesso una decisione di condanna nei confronti di un club bulgaro,

---

<sup>316</sup> Il Codice disciplinare FIFA è consultabile, in lingua inglese, alla seguente pagina *web*: <https://digitalhub.fifa.com/m/59dca8ae619101cf/original/FIFA-Disciplinary-Code-2023.pdf>.

<sup>317</sup> Per approfondire la tematica della successione sportiva, si rimanda a J. CAMBRELENG CONTRERAS, S. SAMARTH, J.F. VANDELLÒS ALAMILLA, *Sporting Succession in Football*, SLPC, 2022.

tenuto al pagamento degli stipendi arretrati di un suo ex calciatore. Successivamente, nei confronti di tale club, è stata aperta una procedura fallimentare e, pertanto, la Commissione disciplinare FIFA ha sospeso l'esecutività della decisione della DRC. Un anno dopo, un altro club bulgaro, ha cambiato il proprio nome, in quanto ha acquisito i diritti sul nome, sul logo e sui simboli del club fallito. Al seguito di ciò, la Commissione disciplinare FIFA ha ritenuto il club subentrato quale il successore sportivo del club fallito, non imponendo, tuttavia, alcun obbligo in relazione al pagamento degli stipendi arretrati per il suo ex calciatore. Quest'ultimo impugna dapprima la decisione dinanzi al TAS (con esito negativo) ed in seguito dinanzi al Tribunale Federale Svizzero. I motivi di impugnazione del calciatore sono essenzialmente tre: violazione del principio del *pacta sunt servanda*, violazione del principio della parità di trattamento dei creditori e violazione dell'ordine pubblico.

La seconda vicenda processuale (4A\_246/2022) è essenzialmente analoga alla prima, trae fondamento anch'essa da una decisione della DRC, in base alla quale un club rumeno era tenuto a pagare ad un suo ex calciatore degli stipendi arretrati. Tale club è in seguito fallito e, diversi anni dopo, è stato fondato un nuovo club ritenuto dalla FIFA quale successore sportivo del club fallito. Anche tale vicenda è stata impugnata dinanzi al TAS ed in seguito al Tribunale Federale Svizzero; il ricorrente proponeva come motivo di impugnazione che il lodo del TAS era incompatibile con l'ordine pubblico in quanto la nozione giuridica di successione sportiva violava l'indipendenza e libertà economica delle parti, nonché perché emanato in violazione del principio *nulla poena sine lege*.

Sorvolando le specifiche considerazioni del Tribunale Federale Svizzero circa i vari motivi di impugnazione adottati dai ricorrenti, in tale sede, assume rilevanza la precisazione che “*qu'une association pouvait en principe, en vue d'atteindre son but, édicter des dispositions réglementaires instaurant des sanctions visant à assurer le respect des obligations pesant sur ses membres. [...] D'autre part, le recourant n'établit nullement en quoi l'application d'une règle prévoyant des conditions distinctes de celles permettant la mise en oeuvre du principe de la transparence en droit suisse aboutirait en l'occurrence à une sentence dont le résultat serait*



*incompatible avec l'ordre public matériel*"<sup>318</sup>. A parere del Tribunale, tra l'altro, neppure l'eventualità che i lodi impugnati pregiudicherebbero il futuro professionale dei ricorrenti, in quanto darebbero ai terzi l'impressione che essi siano dei "cattivi" pagatori, potrebbe integrare una violazione dell'ordine pubblico<sup>319</sup>.

Diretta conseguenza di tali sentenze è che, molto probabilmente, i futuri ricorsi dinanzi al Tribunale Federale Svizzero avverso i lodi del TAS in materia di successione sportiva saranno respinti.

---

<sup>318</sup> Cfr. TF 4A\_616/2021; TF 4A\_246/2022.

<sup>319</sup> Cfr. TF 4A\_246/2022, in *CAS Bulletin*, 1/2023, p. 106.

## 8. I LIMITI DELLE GIURISDIZIONI FIFA E TAS IN RELAZIONE ALLE CONTROVERSIE CONTRATTUALI SUI TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI

Il noto caso del trasferimento del calciatore argentino Emiliano Sala, tragicamente scomparso nel gennaio del 2019 in un incidente aereo, è giunto dinanzi al Tribunale Federale Svizzero <sup>320</sup>, il quale è stato chiamato ad esprimersi circa la portata della clausola compromissoria apposta all'interno del contratto di trasferimento del calciatore, nonché sull'interpretazione delle controversie che possono essere devolute agli organi di risoluzione della FIFA e, successivamente, al TAS.

In particolare, in tale vicenda, le parti (FC Cardiff ed FC Nantes) avevano concordato un prezzo di trasferimento di 17 milioni di Euro, pagabili in tre rate, con la prima rata pagabile entro cinque giorni dal tesseramento del calciatore con l'FC Cardiff. Dopo la finalizzazione dell'accordo di trasferimento, il calciatore è, come si è detto, tragicamente venuto a mancare in un incidente aereo. Di seguito, l'FC Nantes ha presentato ricorsi dinanzi al competente organo della FIFA — ossia la *Players Status Chamber* (c.d. PSC) — chiedendo il pagamento della prima rata. Contestualmente, la controparte (FC Cardiff) ha sostenuto che l'FC Nantes era responsabile delle circostanze che hanno portato alla morte del calciatore e che, quindi, intendeva richiedere un risarcimento del danno. Tuttavia, in prima battuta la PSC ed in seconda battuta il TAS, ha sottolineato come né la PSC, né il collegio arbitrale adito al TAS fossero competenti a pronunciarsi su una domanda di natura extracontrattuale, ossia l'affermazione secondo cui l'FC Nantes fosse responsabile della morte del calciatore.

Giunti dinanzi alla suprema Corte elvetica, l'FC Cardiff ha proposto come motivi di impugnazione l'erronea interpretazione sia della convenzione arbitrale stipulata tra le parti, sia di quella contenuta all'interno del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori; la violazione del diritto al contraddittorio delle parti e la violazione dell'ordine pubblico.

---

<sup>320</sup> Si tratta della sentenza 4A\_420/2022.

Procedendo con ordine, in relazione al primo motivo di impugnazione, il Tribunale Federale Svizzero ha evidenziato, in primo luogo, come il TAS si sia correttamente ritenuto incompetente a decidere su una domanda di natura extracontrattuale. Invero, seppur l'art. 377, comma 1, del CPC prevede la facoltà del collegio arbitrale di trattare la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno <sup>321</sup>, non vi erano ragioni che giustificassero la decisione congiunta sulle domande fondate sul contratto di trasferimento e sulla domanda illecita, ossia quella extracontrattuale. In secondo luogo, il Tribunale Federale Svizzero ha specificato come *“It should be emphasized at the outset, and once and for all, that it is not for the Federal Tribunal to rule on the jurisdiction of an arbitral tribunal located in Switzerland to decide on a claim for set-off brought before it in the context of an international arbitration. It would indeed be illusory to hope to be able to lay down, on this point, general rules of jurisprudence, applicable to all conceivable situations and for any type of arbitration (commercial, sports, investment, etc.)”* <sup>322</sup>. Considerando, inoltre, che secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero <sup>323</sup>, *“the decision rendered by the jurisdictional body of a sports association, even if this body is called an arbitral tribunal, constitutes in principle only a simple expression of will issued by the association concerned [...] in this case, the FIFA tribunal was not obliged to apply Art. 377 CPC, which regulates the question of whether an arbitrator is competent to rule on a claim for set-off, irrespective of whether the aforementioned provision is applicable mutatis mutandis in international arbitration”*. Pertanto, i pertinenti regolamenti FIFA sulla questione, sono stati correttamente interpretati da ambedue gli organi (PSC e TAS), basandosi — in accordo

---

<sup>321</sup> Si riporta il dato testuale della norma integralmente: *“1. Il tribunale arbitrale è competente a statuire su un'eccezione di compensazione sollevata da una parte anche se la pretesa posta in compensazione non soggiace al patto d'arbitrato e anche se per la stessa è stato stipulato un altro patto d'arbitrato o una proroga di foro. 2. Una domanda riconvenzionale è ammessa solo se concerne una lite che ricade in un patto d'arbitrato concordante”*.

<sup>322</sup> Cfr. TF 4A\_420/2022.

<sup>323</sup> Si veda, su tutte, TF 4A\_344/2021.

con la giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero <sup>324</sup> — sulle “*rules of interpretation of the law*”.

Il ricorrente ha, poi, dedotto la violazione del diritto al contraddittorio, in quanto il collegio arbitrale del TAS si è rifiutato di aggiornare l’udienza, non consentendo al perito di parte ricorrente di depositare una relazione. Tale motivo è stato prontamente respinto dal Tribunale Federale Svizzero, in quanto il collegio arbitrale aveva incluso la perizia nel fascicolo e, tra l’altro, la relazione in questione è stata ritenuta non influente per l’esito del procedimento.

Per quanto concerne, infine, la violazione dell’ordine pubblico, il ricorrente ha evidenziato come la sua richiesta al collegio arbitrale del TAS “*to examine (or even investigate) acts of corruption*” non sia stata tenuta in considerazione. A parere del Tribunale Federale Svizzero, soltanto nell’ipotesi in cui tale corruzione fosse stata accertata dagli arbitri vi sarebbe stata una violazione dell’ordine pubblico, ma, evidentemente il collegio arbitrale del TAS non ha rinvenuto alcuna corruzione nel caso di specie <sup>325</sup>.

---

<sup>324</sup> Si vedano TF 4A\_618/2020; TF 4A\_462/2019.

<sup>325</sup> Cfr. TF 4A\_246/2022, in *CAS Bulletin*, 1/2023, p. 109.

## CONCLUSIONI

L'attività giurisdizionale condotta dal Tribunale Arbitrale dello Sport dimostra come, in riferimento alla struttura del fenomeno sportivo, l'interazione tra il sistema giuridico privato e il sistema giuridico pubblico non possa essere sciolta né nel senso della contrapposizione né in quello della complementarità. Tale interazione, si risolve, infatti, nell'idea di coincidenza, sia in termini di natura che di funzione, tra l'aspetto pubblicistico e quello privatistico dell'amministrazione della giustizia sportiva.

In effetti, uno strumento intrinsecamente privato, quale l'arbitrato, assume nel contesto sportivo un ruolo fondamentale per garantire l'efficacia e l'integrità complessiva del sistema, risolvendo ogni tipologia di controversia e, contestualmente, tutelando sia interessi privati che pubblici. Ciò rappresenta, senza dubbio, un importante segno di peculiarità dell'ordinamento sportivo internazionale, il quale non potrebbe regolarmente funzionare senza la presenza del Tribunale Arbitrale dello Sport. L'importanza di tale organo — che è definibile come la “Corte Suprema del diritto dello sport” — emerge anche sul profilo giurisprudenziale. Invero, la giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport esercita un'influenza fondamentale su tutti gli attori operanti nel contesto sportivo.

La vigilanza del Tribunale Federale Svizzero è, comunque, necessaria per scongiurare ogni potenziale rischio di autocompiacimento da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport, incoraggiando gli arbitri a migliorare sempre di più la qualità dei lodi emessi, invitandoli a fare particolare attenzione alla giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero, al fine di evitare di emettere lodi che successivamente potrebbero esse annullati.

Infatti, la funzione che il Tribunale Federale Svizzero ha assunto nel campo della giustizia sportiva internazionale è proprio quella di esercitare un'attenta supervisione dei lodi arbitrali del Tribunale Arbitrale dello Sport.

Ad ogni modo, in ragione dell'esiguo numero di lodi del Tribunale Arbitrale dello Sport che sono stati annullati, le parti e i loro difensori

dovrebbero essere pienamente consapevoli che le possibilità di vedersi annullare un lodo del Tribunale Arbitrale dello Sport, dinanzi al Tribunale Federale Svizzero, sono decisamente modeste.

## **RINGRAZIAMENTI**





## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *International Arbitration in Switzerland*, Kluwer, 2000.
- AA.VV., *Commentaire de la LTF*, Buch, 2014.
- AA.VV., *Diritto dello Sport*, Firenze, 2008.
- H. ARFAZADEG, *Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de la mondialisation*, Bruxelles, 2005.
- F. AULETTA, *Diritto dell'arbitrato rituale*, Torino, 2005, p. 544 ss.
- S. BASTIANON, *La lex sportiva*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2021.
- M. BELOFF, T. KERR, M. DEMETRIOU, *Sports Law*, Oxford, 1999, p. 3 ss.
- S. BESSON, *Réflexions sur le projet de modification de l'article 7 LDIP*, in *ASA Bulletin*, 2011, p. 583 ss.
- E. BENVENISTI, G. Downs, *National Courts, Domestic Democracy and the Evolution of International Law*, in *EJIL*, 2009, p. 59 ss.
- P. BERNARDINI, *L'arbitrato nel commercio e negli investimenti internazionali*, Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 44.
- F. BORTOLOTTI, *Diritto dei contratti internazionali*, 2009.
- R. BLANPAIN, M. COLUCCI, F. HENDRICKX, *The Future of Sports Law in the European Union: Beyond the EU Reform Treaty and the White Paper*, 2008.
- A. BRIGUGLIO, *Arbitrato di equità e rinegoziazione dei contratti incisi dalla emergenza*, in *GiustiziaCivile.com*, 2021.
- A. BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, Padova, 1999, p. 228 ss.
- J. CAMBRELENG CONTRERAS, S. SAMARTH, J.F. VANDELLÒS ALAMILLA, *Sporting Succession in Football*, SLPC, 2022
- A. CARLEVARIS, *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, in *Riv. arbitrato*, 2001.
- L. CASINI, *The making of a lex sportiva by the CAS*, p. 1330 ss.
- C. CECHELLA, *Giurisdizione e arbitrato nella riforma del 1981 sullo sport*, in *Riv. dir. pro.*, Vol. I, p. 847 ss.
- W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, c. 1381 ss.
- W. CESARINI SFORZA nella voce *Ordinamenti giuridici (pluralità degli)*, in

*Nss. Dig.*, XII, Torino, 1965, p. 3 ss.

L. CHRISTE, *Il tribunale federale svizzero quale autorità di ricorso in materia di arbitrato sportivo internazionale*, in *Giurisprudenza Arbitrale*, 2020.

M. COCCIA, *La giurisprudenza del tribunale federale svizzero sulla impugnazione per nullità dei lodi arbitrali internazionali del TAS*, in *Persona e attività economica tra libertà e regola*, 2016, p. 1177.

B. CORBOZ, *Le recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international*, SJ 2002, II, p. 20.

I.D., *The Law Applicable to the Merits of the Dispute*, in *Arbitration International*, 1986, p. 107.

A. D'ANGELO, *Discrezionalità del giudice e valori di riferimento nella risoluzione di controversie contrattuali*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 348 ss.

A. D'ANGELO, *La buona fede, il contratto in generale*, IV, in *Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone*, Torino, 2004.

T. DAVIS, *What is sports law?*, in R.C.R. *Siekmann Soek*, 2012, p. 3 ss.

G. DE CHIARA, *Le regole generali nella contrattualistica internazionale*, in *Diritto.it*, 2013.

L.V.P. DE OLIVERA, *Lex Sportiva as the contractual governing law*, in *ISLJ*, 2017, p. 105 ss.

F. DE ROSSA GISIMUNDO, *Il ruolo delle Corti costituzionali nella governance multilivello: una prospettiva di diritto comparato. Svizzera.*, 2016, p. 4.

M. DI FRANCESCO, *Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico*, in *Riv. Dir. Eco. Sport*, 2007, p. 47 ss.

European Parliament, Directorate General for internal Policies, Policy Department, *Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU*, 2014, p. 181.

K. FOSTER, *Lex sportiva and Lex ludica: the CAS's jurisprudence*, in *I.S., The CAS 1984-2004*, Springer, 2006, p. 421.

A. FRIGNANI, *L'arbitrato commerciale internazionale*, Padova, 2004, p. 252 ss.

L. FUMAGALLI, *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento sportivo internazionale tra strumenti privati e funzioni pubbliche*, in *Ius dicere in a Globalized World : A Comparative Overview. 2.2: ...in a globalized world*, 2018, p. 490.

L. FUMAGALLI, *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del Tribunale arbitrale dello sport*, in *Riv. dir. sportivo*, 1995, p. 364 ss.

- A. GIARDINA, *L'inapplicabilità ai lodi arbitrali stranieri dell'istituto della revisione del merito*, in *Riv. arbitrato*, 1991, p. 292 ss.
- M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1949, p. 18 ss.
- H. GRANICHER, Art. 388, in *Sutter-Somm ed al. (a cura di), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung*, III ed., Zurigo, 2016, p. 3127.
- D. GRANICHER, Art. 178, in *Grolimund et al. (a cura di), Basler Kommentar: Internationales Privatrecht*, IV ed., Basilea, 2020, p. 1919 ss.
- E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 243 ss.
- V. HABSCHIED, *Il nuovo diritto dell'arbitrato in Germania*, in *Riv. arbitrato*, 1998.
- A. HAHN, *Bribery allegations in Arbitration Proceedings*, in *The International Arbitration Review*, 10<sup>a</sup> edizione, 2019, p. 35 ss.
- A. HENKE, *I conflitti di potestas iudicandi tra arbitro e giudice statale nel diritto italiano e comparato*, Giuffrè editore, Milano, 2022, p. 673.
- L. KAUFMANN-KOHLER, *Le lieu de l'arbitrage à l'aune de la mondialisation*, in *Revue de l'arbitrage*, 1998, p. 534.
- G. KAUFMANN-KOHLER, A. RIGOZZI, *International Arbitration: Law and Practice in Switzerland*, 2015, p. 65.
- B. KINGSBURY, *Weighing Global Regulatory Rules and Decisions in National Courts*, ACTA JURIDICA, 2009, p. 90 ss.
- K. KOHLER-STUCKI, *International Arbitration in Switzerland*, 2004.
- S. LA CHINA, *L'arbitrato, il sistema e l'esperienza*, Milano, 2004.
- F. LATTY, *La lex sportiva*, 2007, p. 312.
- L. LEIDI, *Interessi protetti: la specificità dello sport*, in *Persona & Danno*, 2015.
- M. LENARD, *The future of sports dispute resolution*, in *PDRLJ*, 2009, p. 179 ss.
- A. LIEBMAN, *Arbitrato sportivo e ordine pubblico: quale ruolo per la Corte europea dei diritti dell'uomo? Note a margine della sentenza Semenya contro Svizzera*, in *SIDIBlog*, 2023.
- E. LOQUIN, *L'internationalisation des contrats sportifs*, in *Les contrats des sportifs. L'exemple du football professionnel*, Parigi, 2003, p. 47 ss.
- F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, p. 83 ss.
- R. LUZZATTO, *Arbitrato Commerciale Internazionale*, in *Dig. priv. comm.*, I, Torino, 1987, p. 201.

- V. MAGLIO, *La nuova disciplina dell'arbitrato in Germania*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 1998.
- I. MARANI TORO, A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 375 ss.
- D.B. MARK, *Reynolds v. International Amateur Athletic Federation: the need for an independent tribunal in international athletic disputes*, in *Corn. JIL*, 1995, p. 653 ss.
- F. MARRELLA, *La nuova lex mercatoria. Principi Unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale*, Padova, 2003.
- U. MATTEI, *Precedente giudiziario e stare decisis*, 1996.
- D. MAVROMATI, M. REEB, *The Code of the Court of Arbitration for Sport. Commentary, Cases and Materials*, The Hague, 2015.
- D. MAVROMATI, *The Role of the Swiss Federal Tribunale and its impact on the Court of Arbitration for Sport (CAS)*, 2016, in [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2845237](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2845237).
- A. MERONE, *Arbitrato sportivo internazionale e garanzie del giusto processo*, in *Riv. di Dir. Sportivo*, 2020.
- A. MERONE, *Il tribunale Arbitrale dello Sport*, Torino, 2009.
- M. J. MITTEN, *Judicial Review of Olympic and International Sports Arbitration Awards: Trends and Observations*, in *Pepperdine Dispute Resolution L. J.*, 2009, p. 51 ss.
- F. MODUGNO, voce *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, p. 57 ss.
- C. MÜLLER, M. RIGOZZI (a cura di), *New Developments in International Commercial Arbitration*, Zurigo, 2011, p. 53 ss.
- OLG MUNCHEN, in *Zeitschrift für Sport und Recht*, 2003, p. 199 ss.
- J. NAFZIGER, *Lex Sportiva*, in *ISLJ*, 2004, p. 3 ss.
- J. NAFZIGER, *International Sports Law: A Reply of the Characteristics and Trends*, in *AJIL*, 1992, p. 508.
- V.A. NELSON, *Butch Reynolds and the American Judicial System v. The International Amateur Athletic Federation. A comment on the need for judicial restraint*, 3 *Seton Hall J. Sports L.*, 1992, p. 173 ss.
- G. PALERMO, *Lodi non definitivi e i provvedimenti cautelari dell'ordinamento svizzero*, in *Quarto rapporto annuale sull'arbitrato, Quaderni della Corte Nazionale Arbitrale*, Pisa, 2018, p. 3.
- V. PANUCCIO, *La buona fede nei contratti commerciali internazionali, applicazione alla joint venture*, 1998.
- M. PAPALOUKAS, Congresso del 27-29 Novembre 2008 ad Atene, *Policy, European Sports Law and Lex sportiva*.
- R. PARISH, *Lex sportiva and European Union sports law*, in *ELR*, 2012, p.

718 ss.

J. PAULSSON, *Arbitration of International Sport Disputes*, in *Arb. Int.*, 1993, p. 359 ss.

F. PERRET, *Parallel Actions Pending Before an Arbitral Tribunal and a State Court*, in *Arbitration International*, 2000, p. 333 ss.

V. PETER, T. LEGLER, *Art. 179*, in *Grolimund et al.* (a cura di), *Basler Kommentar: Internationales Privatrecht*, IV ed., Basilea, 2020, p. 1983 ss.

R. PILLITTERI, *L'arbitration act 1996: l'attesa riforma della legge inglese sull'arbitrato*, in *Il dir. del comm. int.*, 1997.

C. PONCET, *The independence of the Court of Arbitration for Sport*, in *European International Arbitration Review*, 2012.

C. PONCET, *Obtaining Revision of "Swiss" International Arbitral Awards: Whence After Thalès?*, in *Stockholm International Arbitration Review*, 2009, n. 2, p. 39-53.

J.F. POUURET, *Fomento de Construcciones y Contratas S.A. v. Colon Container Terminal S.A.*, in *ASA Bull.*, 2001, p. 555.

J. POUURET, S. BESSON, *Comparative Law of International Arbitration*, London, 2007, para. 193.

L. PRIMICERIO, *Il tribunale arbitrale dello sport e la creazione di una lex sportiva*, in *Riv. Dir. Eco. Sport*, 2017.

C. PUNZI, *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Rass. arb.*, 1986, p. 171.

C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport*, 1987, p. 243.

A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1979, p. 32 ss.

A. RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, 2005.

A. RIGOZZI, *Arbitrato e Sport. Profili problematici alla luce dell'esperienza del TAS*, Lugano, 2004, p. 4.

A. RIGOZZI, M. SCHOLL, *Die Revision von Schiedssprüchen nach dem 12. Kapitel des IPRG*, Basilea, 2002.

A. RIGOZZI, *The Swiss Supreme Court Refits the Frigates*, in *Journal of International Arbitration*, vol. 27, n. 3, giugno 2010, p. 307-316.

E.F. RICCI, *Il lodo arbitrale con nazionalità plurima: rapporti tra il Brasile e alcuni Stati europei*, in *Riv. arbitrato*, 1999, p. 646 ss.

T. SALEMME, *L'evoluzione della lex sportiva: da autonomia privata a suggestione di un ordinamento giuridico transnazionale?*, in *Riv. Coop. Giur. Int.*, n. 71, 2022, p. 159.

A. SAMUEL, R. GEARHART, *Sporting Arbitration*, in *The Court of*

*Arbitration for Sport 1984-2004* ed. I Blackshaw, R Siekmann & J Soek, TMC Asser Press, 2006, p. 42 ss.

H. SCALBERT, L. MARVILLE, *Les clauses compromissaires pathologiques*, in *Revue de l'arbitrage*, 1988, p. 117 ss.

M.F. SERRA, *Lex sportiva e lex mercatoria: un confronto*, in *NOMOS*, 2020, p. 6.

C. TENELLA SILLANI, *L'arbitrato di equità. Modelli, regole, prassi*, Milano, 2006.

F. VERDE, M. SANINO, *Il diritto sportivo*, Wolters Kluwer, 2015, p. 443 ss.

F. ZAMBARDINO, *L'arbitrato sportivo e la funzione nomofilattica della Corte Arbitrale per lo Sport*, in *Riv. dir. amm.*, p. 520.

P. ZEN-RUFFINEN, *Droit du sport*, Zurigo, 2002, p. 43 ss.

E. ZUCCONI GALLI FONSECA, C. RASIA, *Laboratorio di arbitrato nello sport*, Bonomia University Press, 2021.

## GIURISPRUDENZA

Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, in *Giust. civ.*, 1978, I, p. 817 ss.

Cass., 18 febbraio 2000, n. 1808, *Corriere Giuridico*, 2000, p. 1497.

Corte europea dei diritti dell'uomo n. 40575/10.

Corte europea dei diritti dell'uomo n. 67474/10.

Corte europea dei diritti dell'uomo n. 10934/21.

Corte Federale FIGC, 4 maggio 2001, in <https://www.meltingpot.org/2001/05/decisione-della-corte-federale-della-federazione-italiana-giococalcio-del-4-maggio-2001/>.

TAS 98/200 del 20 agosto 1999, AEK Athenes & SK Slavia Prague vs UEFA, in <https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/200.pdf>.

TAS 2011/A/2425 Ahongalu Fusimalohi vs FIFA.

TAS 2009/A/1545 A. Anderson vs IOC.

TAS 2003/O/486 Fulham FC vs Olympique Lyon.

TAS 2008/A/1594 Sheykhov vs FILA.

TAS 2011/A/2670 Masar Omeragik vs FFM.

TAS 2002/A/317 A. vs FILA.

TAS 2002/A/417 IAAF vs CADA & S. Witteveen.

TAS (*ad hoc division*) OG/00/013 Bernardo Segura vs IAAF.

TAS J-OATL 19/006 Mendy & FIVA vs AIBA.

TAS 95/14 C. vs FINA.

TAS 98/215, 4 gennaio 1999, in *Rec. II*, p. 704.

TAS JO-SYD 00/004 COC & J. Kibunde vs AIBA.

TAS 99/A/246 W. vs FEI.

TAS 95/147 F. vs FEI.

TAS 94/126 N. vs FEI.

TAS 2002/O/410 GFA vs UEFA.

TAS 2022/O/401, IAAF vs USATF, in *Journal du droit international*, 2004, p. 318 ss.

TAS 200/A/284, Sullivan vs JFA & Raguz.

TAS 92/63, Gundel vs FEI.

TAS 92/81.

TAS 95/139.

TAS 2001/A/345.

TAS 2002/A/403.  
TAS 2002/A/408.  
TAS 2002/A/405.  
TAS 2002/A/407.  
TAS 94/129.  
TAS 98/208.  
TAS 98/211.  
TAS 2000/A/274.  
TAS 2006/A/1119 UCI vs. L. & RFEC.  
TAS 2009/A/1765.  
TAS 2010/A/2261-2263.  
TAS 2010/O/2129 del 17 marzo 2011.

TF DTF 134 del 9 novembre 2002.  
TF DTF 129 III 727 del 16 ottobre 2003.  
TF 4A\_234/2010 del 29 ottobre 2010.  
TF 4A\_110/2012 del 9 ottobre 2012.  
TF 4A\_150/2012 del 12 luglio 2012.  
TF 4A\_348/2009 del 6 gennaio 2010.  
TF 4A\_234/2010 del 29 ottobre 2010.  
TF 120 II 155 E. 3b/bb (164).  
TF 88 I 100 E. 2.  
TF 27 II 505 E. 4.  
TF DTF 126 III 524 del 2 novembre 2000.  
TF 4P\_219/2004 del 12 gennaio 2005.  
TF 4P.188/2001 del 15 ottobre 2001.  
TF 4A\_614/2010 del 6 aprile 2011.  
TF 5P.83/1999 del 31 marzo 1999.  
TF 4A\_528/2007 del 4 aprile 2008.  
TF 1B\_460/2012 del 25 settembre 2012.  
TF 4A\_488/2011.  
TF 4A\_6/2014.  
TF 4A\_488/2011.  
TF 4A\_234/2010.  
TF 4A\_528/2007.  
TF 4A\_234/2008.  
TF 4P\_106/2005.  
TF 4A\_506/2007.  
TF 4A\_386/2010.  
TF 4A\_460/2008.  
TF 4A\_392/2008.  
TF 4A\_388/2012.



TF 4A\_548/2009.  
TF 4P\_149/2003.  
TF 4A\_198/2012.  
TF 4A\_530/2011.  
TF 4A\_244/2007.  
TF 4A\_600/2010.  
TF 4A\_312/2012.  
TF 4A\_612/2009.  
TF 4A\_600/2010.  
TF 4A\_93/2013.  
TF 4P\_105/2006.  
TF 4P\_172/2006.  
TF 4A\_730/2012.  
TF 4A\_162/2011.  
TF 4A\_612/2009.  
TF 4A\_4/2010.  
TF 4P\_278/2005.  
TF 4A\_490/2009.  
TF 4P\_278/2005.  
TF 4A\_558/2011.  
TF 4A\_3/2010.  
TF 4A\_176/2008.  
TF 4A\_458/2009.  
TF 4A\_376/2008.  
TF 4A\_103/2011.  
TF 4A\_246/2011.  
TF 4A\_616/2021.  
TF 4A\_246/2022.  
TF 4A\_420/2022.  
TF 4A\_344/2021.  
TF 4A\_618/2020.  
TF 4A\_462/2019.

## LEGISLAZIONE

AGREEMENT RELATED TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL COUNCIL OF ARBITRATION FOR SPORT (ICAS), in [https://arbitrationlaw.com/sites/default/files/free\\_pdfs/ICAS%20Agreement.pdf](https://arbitrationlaw.com/sites/default/files/free_pdfs/ICAS%20Agreement.pdf).

Arbitration Rules applicable to the CAS Ad Hoc division for the Olympic Games, in <https://www.tas-cas.org/en/arbitration/ad-hoc-division.html>.

Arbitration Rules CAS Anti-Doping Division, in [https://www.tas-cas.org/fileadmin/user\\_upload/CAS\\_ADD\\_Rules\\_\\_2021\\_.pdf](https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_ADD_Rules__2021_.pdf).

Arbitration Act 1996, in <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents>.

Carta Olimpica, in <https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf>.

CAS Mediation rules, in <https://www.tas-cas.org/en/mediation/rules.html>.

Code of Sport-related Arbitration, in [https://www.tas-cas.org/fileadmin/user\\_upload/CAS\\_Code\\_2023\\_\\_EN\\_.pdf](https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Code_2023__EN_.pdf).

Codice di procedura civile italiano.

Codice di procedura civile svizzero.

Codice disciplinare FIFA, in <https://digitalhub.fifa.com/m/59dca8ae619101cf/original/FIFA-Disciplinary-Code-2023.pdf>.

Concordat Intercantonal sur l'Arbitrage, in [https://www.cvci.ch/fileadmin/CVCI/Juridique/Mediation/Concordat\\_sur\\_1\\_arbitrage.pdf](https://www.cvci.ch/fileadmin/CVCI/Juridique/Mediation/Concordat_sur_1_arbitrage.pdf).

Convezione dell'ILO n. 143, del 24 giugno 1975, in <https://www.asgi.it/banca-dati/convenzioni-oil-n-143-2461975/#:~:text=Lavoro%20%2FDiritti%20sociali-,Convezione%20OIL%20n.,10%20aprile%201981%2C%20n.>

Convenzione di New York del 1958, in <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/new-york-convention-e.pdf>.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in [https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention\\_ita](https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita).

Convenzione UNESCO del 2005 contro il doping nello sport, in <https://www.nadoitalia.it/it/normativa/internazionale/convenzioni/392-unesco-convenzione-internazionale-contro-il-doping-nello-sport/file.html>.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera, in <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/it>.

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, in <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000023417517/>.

Decreto legislativo n. 40, 2 febbraio 2006, in <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40!vig=>.

Gesetz zur Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts, in [https://dejure.org/BGBI/1997/BGBI\\_I\\_S\\_3224](https://dejure.org/BGBI/1997/BGBI_I_S_3224).

Legge 17 Ottobre 2003, n. 280, in <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/032801.htm>.

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale Svizzero, in <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/218/20220701/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-218-20220701-it-pdf-a-1.pdf>.

Legge federale sul diritto internazionale privato, in [https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1776\\_1776\\_1776/20220701/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1988-1776\\_1776\\_1776-20220701-it-pdf-a-2.pdf](https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1776_1776_1776/20220701/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1988-1776_1776_1776-20220701-it-pdf-a-2.pdf).

Libro bianco sullo sport, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0391>.

Linee guida IBA, in <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=3B125A11-71B2-4C7B-AEB9-FCC1050A0D1B>.

Regolamento del Tribunale Federale Svizzero, in <https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/834/20210701/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-834-20210701-it-pdf-a.pdf>.

Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, in <https://digitalhub.fifa.com/m/620d0240c40944ed/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-October-2022-edition.pdf>.

Statuto FIFA, in [https://digitalhub.fifa.com/m/3815fa68bd9f4ad8/original/FIFA\\_Statutes\\_2022-EN.pdf](https://digitalhub.fifa.com/m/3815fa68bd9f4ad8/original/FIFA_Statutes_2022-EN.pdf).

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12016ME%2FTXT>.

Unidroit Principles of International Contracts, in <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-English-bl.pdf>.

World Anti-Doping Code, in [https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021\\_wada\\_code.pdf](https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_wada_code.pdf).